

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	20
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	70
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	111
AGRICOLTURA (XIII)	»	114
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	164
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	165
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	166

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento 2015 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
---	---

AUDIZIONI

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Francesco BOCCIA. — Interviene il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento 2015.

(*Svolgimento e conclusione*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in diretta sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Antonio MISIANI (PD), Francesco CARIELLO (M5S), Edoardo FANUCCI (PD), Maino MARCHI (PD), Bruno TABACCI (PI-CD) e Giulio MARCON (SEL) e la senatrice Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut).

Giuseppe PISAURO, *Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 4

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Atto n. 171.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame, il cui contenuto, anche in considerazione della stessa materia di per sé, è estremamente complesso. Dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire, fa presente che per le vie brevi le è stata rappresentata l'opportunità di procedere ad alcune audizioni proprio in considerazione della complessità del contenuto del provvedimento in esame. Considerato che eventuali audizioni dovranno essere svolte tenendo conto che il parere deve essere espresso entro il 29 giugno prossimo, invita i Gruppi ad indicare i soggetti da sentire entro la giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata rappresentata l'esigenza delle Commissioni

di esprimere il parere entro giovedì 25 prossimo e che i relatori hanno preannunciato la presentazione di una proposta di parere anche sulla base di osservazioni a loro pervenute da parte di alcuni enti ed organismi.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che sono pervenute ai relatori delle note da parte di Consob, Confindustria, Autorità per l'energia elettrica, il gas e sistema idrico e Unioncamere.

Ludovico VICO (PD) chiede che tali note siano trasmesse ai deputati per poterle valutare ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, assicura l'onorevole Vico che le note da lui richieste saranno inoltrate ai deputati dalle Presidenze delle Commissioni II e X.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169), di rappresentanti di Assomineraria, Greenpeace, WWF e Legambiente

6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 giugno 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169), di rappresentanti di Assomineraria, Greenpeace, WWF e Legambiente.

Le audizioni si sono svolte dalle 10.35 alle 11.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Emendamenti C. 3104-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 7

ALLEGATO (*Parere approvato*) 12

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Emendamenti C. 784-A Bossa ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 8

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Emendamenti C. 3104-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative Palese 4.10 e Zaccagnini 5.03 e 5.02, nonché di esprimere il parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 che non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Emendamenti C. 784-A Bossa ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che, per l'intero esame del disegno di legge

in titolo, il deputato Cozzolino è sostituito dalla deputata Ciprini, il deputato Lupi è sostituito dal deputato D'Alia e il deputato Merlo è sostituito dal deputato Schullian.

Avverte che la proposta emendativa Mazziotti Di Celso 13.83 è stata rinumerata come 15.82 e sarà esaminata insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 15; la proposta emendativa a prima firma Stefano Quaranta 014.01 è stata rinumerata ed assume il nuovo numero 14.87.

Avverte che la proposta emendativa 7.161 a prima firma Raffaella Mariani non sarà posta in votazione per identità con la proposta emendativa 7.2 sempre a prima firma della medesima deputata, che la proposta emendativa 9.240 a prima firma Federica Dieni non sarà posta in votazione per identità con la proposta emendativa 9.243, sempre a prima firma della medesima deputata, che la proposta emendativa 9.312 a prima firma Luisella Albanella non sarà posta in votazione per identità con la proposta emendativa 9.307 sempre a prima firma della medesima deputata e che la proposta emendativa 9.583 a prima firma Roberta Lombardi non verrà posta in votazione per identità con la proposta emendativa 9.585 sempre a prima firma della medesima deputata.

Avverte che la proposta emendativa 9.245 è da intendersi a prima firma Martelli e che la proposta emendativa 15.1 Tabacci s'intende sottoscritta anche dal deputato Taricco.

Comunica che le seguenti proposte emendative sono state ritirate dai presentatori: 6.80 Ferdinando Ajello, 7.128, 9.41, 9.50 e 9.565 Roberta Lombardi, 7.132 Alessandro Bratti.

Comunica che sono pervenute le seguenti aggiunte di firma alle proposte emendative presentate al provvedimento: il deputato Gianpiero D'Alia sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma Dorina Bianchi; il deputato Giuseppe Romanini sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma Marco Miccoli; il deputato Enrico Borghi sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma Roger De Menech; la deputata Gianna Malisani sottoscrive le proposte emendative 2.59 a prima

firma Raffaella Mariani, le proposte emendative 2.60, 3.10, 7.131 e 7.133 a prima firma Alessandro Bratti; la proposta emendativa 13.65 a prima firma Roberto Rampi e la proposta emendativa 7.102 a prima firma Manuela Ghizzoni; il deputato Sebastiano Barbanti sottoscrive le proposte emendative 8.29, 8.30, 8.32 e 8.35 a prima firma Ferdinando Aiello; la deputata Jole Santelli e il deputato Giuseppe Galati sottoscrivono la proposta emendativa 8.141 a prima firma Elena Centemero; la deputata Milena Santerini sottoscrive la proposta emendativa 9.208 a prima firma Mara Carrocci; il deputato Gian Luigi Gigli sottoscrive la proposta emendativa 9.248 a prima firma Raffaele Calabrò; il deputato Giacomino Taricco sottoscrive le proposte emendative 13.61, 13.62 e 13.116 a prima firma Simonetta Rubinato; il deputato Francesco Laforgia sottoscrive le proposte emendative Miccoli 7.168, 7.169, 7.171, 8.67, 9.363, 9.365, 9.366, 9.367, 9.368, 9.369, 9.370, 9.371, 9.372, 9.373, 9.374, 9.375, 9.376, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 14.73, 16.02 Martelli 9.357, 9.359, 9.360, 9.361, 9.362, 9.364, Roberta Agostini 7.170, 9.358 e Damiano 13.99, 13.100; i deputati Piergiorgio Carrescia, Emanuele Lodolini, Irene Manzi, Fulvio Bonavitacola, Massimiliano Manfredi e Valeria Valente sottoscrivono le proposte emendative 9.514, 9.512, 9.511, 9.513, 9.510, 9.509 a prima firma Camilla Sgambato; i deputati Fulvio Bonavitacola, Massimiliano Manfredi e Valeria Valente sottoscrivono anche le proposte emendative 9.516 e 9.515 a prima firma Camilla Sgambato, il deputato Massimiliano Manfredi sottoscrive anche le proposte emendative 9.647 a prima firma Chiara Gribaudo e 9.609 a prima firma Enzo Lattuca; i deputati Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci e Pesco sottoscrivono le proposte emendative 7.010, 9.30, 9.31, 9.47, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.67, 9.69, 9.72, 9.82, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.102 e 9.569 a prima firma Roberta Lombardi, le proposte emendative 9.27, 9.28, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.59, 9.60, 9.66, 9.83, 9.666, 11.6, 13.9, 13.10, 13.11, 13.16, 13.17, 13.18 a prima firma Tiziana Ciprini,

le proposte emendative 11.9 13.144, 13.145, 13.146, 14.86 e 14.84 a prima firma Claudio Cominardi e la proposta emendativa 6.4 a prima firma Davide Tripiedi; i deputati Donata Lenzi e Federico Gelli sottoscrivono le proposte emendative 9.200, 9.201, 9.202 e 9.210 a prima firma Anna Margherita Miotto; i deputati Maria Teresa Di Salvo, Davide Baruffi e Antonio Boccuzzi sottoscrivono la proposta emendativa 11.01 a prima firma Alessia Rotta; la deputata Sabrina Capozzolo sottoscrive la proposta emendativa 13.126 a prima firma Umberto Marroni; i deputati Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci e Pesco sottoscrivono le proposte emendative 13.8 e 13.26 a prima firma Tiziana Ciprini; la deputata Sara Moretto sottoscrive la proposta emendativa 13.64 a prima firma Michele Mognato.

Ricorda che nella seduta dell'11 giugno è stato comunicato l'esito della valutazione sulle ammissibilità delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5. Per quanto concerne le proposte emendative riferite ai restanti articoli, comunico che risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative: Nuti 6.33, volto a prevedere l'introduzione di strumenti atti a garantire la pubblicità delle sedute degli organi degli enti locali; Dorina Bianchi 6.54, volto a modificare la struttura del bilancio dello Stato; Di Gioia 6.03, che introduce un articolo al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione; Luigi Gallo 7.136, che, nell'introdurre il divieto di esternalizzazione dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici, reca una disciplina dettagliata per lo svolgimento dei medesimi servizi; Mannino 7.130, volto a consentire assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito degli enti locali per il rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; Di Gioia 7.181, volto alla stabilizzazione del personale precario delle province; Cozzolino 7.106, volto al potenziamento dell'orga-

nico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Cozzolino 7.108, che prevede un riordino del sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco; Invernizzi 7.66 e 7.67, recanti modifiche alla legge n. 96 del 2014 nel senso di estendere il previsto riordino delle funzioni alle attività di polizia locale ambientale, stradale e ittico venatoria; gli identici Costantino 7.208, Gigli 7.199, Vignali 7.189, Centemero 7.5, Invernizzi 7.41 e Gasparini 7.50, che prevedono una revisione delle circoscrizioni provinciali sulla base delle iniziative dei comuni e delle proposte formulate dalle regioni, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione; Invernizzi 7.98, teso alla soppressione dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003; Francesco Sanna 7.240 e 7.239, in materia di attribuzione al Ministro dello sviluppo economico delle funzioni nazionali relative al Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna; Aiello 7.190, che dispone la proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità della Regione Calabria. Tale emendamento peraltro presenta profili di criticità sotto il profilo finanziario. Invernizzi 7.09, teso alla razionalizzazione dei costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; Invernizzi 9.568, che dispone il blocco di assunzioni e l'applicazione delle norme sulla mobilità obbligatoria per i comuni che si trovano in determinate condizioni; Invernizzi 9.584, che consente ai comuni assunzioni tra il personale delle province in soprannumero; Invernizzi 9.566, che autorizza il distacco presso le società partecipate nel caso di eccedenza di personale dei comuni; Invernizzi 9.564, che dispone l'applicazione delle misure sui licenziamenti di cui alla legge n. 183 del 2014 in caso di dissesto finanziario; Becattini 9.645, che prevede l'iscrizione immediata dei corsisti Co.A5 presso gli albi regionali dei segretari comunali e provinciali; Giachetti 9.02, recante delega al Governo per la revisione del servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate; Giachetti 9.01, in materia di attri-

buzione del grado di vertice per determinati Corpi e Armi. Tale emendamento peraltro presenta profili di criticità sotto il profilo finanziario. Giachetti 9.03, recante delega al Governo per l'estensione dei diritti sindacali a categorie di lavoratori della pubblica amministrazione; Di Gioia 9.04, in materia di contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali; Ribaudou 9.07, sull'attribuzione di incarichi a titolo gratuito al personale in quiescenza; Lombardi 9.08, in materia di assunzione di magistrati da parte della Corte dei Conti. Tale emendamento peraltro presenta profili di criticità sotto il profilo finanziario. Nuti 10.01, recante modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; Invernizzi 10.03, che prevede il divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori; Rotta 11.01, volto a prevedere procedure finalizzate ad assicurare la concreta applicazione della normativa sull'equilibrio di genere nelle giunte comunali; Ginefra 11.04, che prevede procedure di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle regioni; Giachetti 12.01, in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco; Di Gioia 13.114 e Marco Meloni 13.41, che estendono rispettivamente agli organi costituzionali e alle organizzazioni internazionali, nell'ambito della previsione di meccanismi di valutazione nelle procedure concorsuali, il principio direttivo di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile; Mucci 13.88, che estende il principio direttivo di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile, nell'ambito della previsione di meccanismi di valutazione nelle procedure concorsuali, a favore di coloro che hanno svolto la funzione di consulente legislativo presso i gruppi parlamentari; Tancredi 13.67, che destina risorse per la realizzazione di percorsi di mobilità di personale assegnato temporaneamente ad altre amministrazioni; Ciprini 13.5, che prevede

una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego; Ciprini 13.18, che interviene in materia di diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro; Gigli 13.131, che interviene in materia di aspettativa per dottorato di ricerca; Nuti 13.74, che esclude la possibilità di percepire indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza per il personale in posizione di fuori ruolo o comandato anche con riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali, della magistratura e delle autorità amministrative indipendenti; Invernizzi 13.34, che prevede il riconoscimento in capo ai comuni del potere di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale; Rampi 13.65, teso a superare il divieto di prestazioni professionali di qualsiasi titolo per i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nell'ambito delle istituzioni culturali pubbliche e private; Gneccchi 13.02, che incide sulla disciplina dei requisiti per il collocamento a riposo degli impiegati civili. Tale emendamento peraltro presenta profili di criticità sotto il profilo finanziario. Giachetti 18.01, recante una delega al Governo per la revisione del codice penale militare di pace e della giurisdizione militare.

Sotto il profilo finanziario, oltre ai suddetti emendamenti Aiello 7.190, Giachetti 9.01, Lombardi 9.08 e Gneccchi 13.02, risultano altresì inammissibili le seguenti ulteriori proposte emendative che, comportando maggiori spese o minori entrate, non recano al proprio interno misure idonee a compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica: Villarosa 6.05, 6.09, 6.010, 6.08, 6.06, 6.012, 6.013, 7.016, Cirielli 7.015, Monchiero 9.356, Ribaudò 9.06, Cominardi 11.9, Lombardi 11.3, Fabbri 11.15, Ginefra 11.04, Molteni 13.21 e 13.23, Miccoli 16.02.

La Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in

ordine alle valutazioni di ammissibilità rese nella seduta odierna è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 17 giugno.

Avverte che lo scorso 11 giugno è stato trasmesso alla Commissione l'Atto di segnalazione n. 4 del 2015, deliberato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'adunanza del medesimo 10 giugno 2015, avente per oggetto « proposte di modifica, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi ».

Avverte che tale documento è in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (Emendamenti C. 3104-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esprime:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative Palese 4.10 e Zaccagnini 5.03 e 5.02

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

- Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13
- Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche. C. 2595 Dambrosio e C. 2536 Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio* – *Abbinamento della proposta di legge C. 2536 Molteni*) 14

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione* – *Parere favorevole con condizione*) 15
- ALLEGATO 1 (*Proposta di parere della relatrice*) 18
- ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 19

SEDE CONSULTIVA:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) . 15
- Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 16

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 11.20.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 10 giugno scorso si è svolta, concludendosi, l'indagine conoscitiva avente ad oggetto le propo-

ste di legge abbinata in esame, secondo quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Come ha avuto modo già di precisare, non sarà pertanto possibile procedere ad ulteriori audizioni, mentre naturalmente le associazioni che ne abbiano interesse potranno trasmettere alla Presidenza della Commissione eventuali osservazioni, che verranno messe a disposizione dei deputati. Ricorda che entro questa settimana si concluderà l'esame preliminare e, previa adozione del testo base, sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende la seduta per passare all'esame dell'atto del Governo n. 166.

La seduta sospesa alle 11.25 è ripresa alle 11.35.

Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche.

C. 2595 Dambruoso e C. 2536 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2536 Molteni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alla proposta di legge in esame è abbinata la proposta di legge C.2536 Molteni, recante « Modifiche al codice penale, alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico nonché in materia di uso legittimo di mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale, e altre disposizioni riguardanti l'assegnazione di video-

camere alle Forze di polizia », vertendo sulla medesima materia.

In merito al contenuto delle proposte in esame, osserva che queste toccano temi estremamente delicati inerenti alla libertà di riunione, per cui potrebbe essere opportuno svolgere delle audizioni sentendo, ad esempio, professori universitari esperti di diritto costituzionale o penale.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, dichiara di essere favorevole ad un ciclo di audizioni, auspicando che possa comunque concludersi prima della pausa estiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non si sente di garantire, in considerazione del carico di lavoro della Commissione Giustizia, che le audizioni si possano concludere prima della pausa estiva.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che la rilevanza delle disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame sia tale da richiedere un esame particolarmente approfondito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, al fine di programmare i lavori della Commissione, invita i Gruppi a comunicare entro venerdì 26 giugno prossimo i soggetti che si chiedono di audire.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 166.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Le Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere presentata, che tiene conto delle osservazioni formulate dal deputato Ferraresi nella scorsa seduta.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che il tenore dei rilievi da lui espressi e fatti propri dalla relatrice nella proposta di parere presentata è tale da non essere compatibile con l'immagine di discrezionalità lasciato al Governo nel momento in cui questi sono tradotti in una osservazione. A suo parere tali rilievi dovrebbero essere oggetto di una condizione.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, dichiara di non essere assolutamente contraria alla trasformazione dell'osservazione in una condizione e, quindi, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame. Ritiene che, qualora non vi siano interventi, si possa procedere all'espressione del parere sul testo in esame.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) chiede di intervenire per sottoporre alla Commissione alcune questioni inerenti alle parti del disegno di legge di delegazione europea di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, in relazione all'articolo 18, osserva che il comma 4 sancisce che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa eccezione, secondo il disposto normativo, la delega che ha ad oggetto la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento del Ministero della Giustizia. A tale proposito, rileva l'opportunità di valutare la riduzione del costo derivante dalla delega che ha ad oggetto la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 di cui sopra. Occorrerebbe, inoltre, chiarire come si sia pervenuti all'ipotesi di quantificazione circa la composizione (un magistrato e due ufficiali di polizia giudiziaria), la durata (15 giorni) e il numero annuo delle commissioni investigative di cui è previsto l'invio in missione all'estero (25 squadre).

Si sofferma, inoltre, sull'articolo 20, introdotto al Senato, che delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (comma 1). Osserva che lo scopo della decisione non è l'armonizzazione dei sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri, in quanto gli stessi non sono obbligati ad apportare modifiche al sistema interno di casellario e che la decisione quadro è finalizzata a migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, nonché sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'UE. Rileva che allo stato attuale solo l'autorità giudiziaria ha accesso diretto al sistema informativo del casellario, sia a fini di ricerca che a fini certificativi (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 313/2002). Rileva che la pubblica amministrazione deve acquisire i certificati del casellario per ragioni di ufficio e ne fa richiesta agli uffici del casellario presso le Procure. La procedura informatica di consultazione diretta della banca dati del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni, realizzata ai sensi dell'articolo 39 TU casella-

rio, prevede la stipula preliminare di una convenzione con il Ministero della Giustizia. Osserva che attualmente non esiste ancora una banca dati unica dei carichi pendenti, quindi ad oggi il certificato dei carichi pendenti è quello richiesto presso la Procura, e contiene le sole iscrizioni riferite al circondario di competenza della stessa. Rileva che la banca dati centrale sarà con qualche approssimazione realizzata tra la fine del 2015 e l'inizio del prossimo anno e che lo stesso articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 313/2002, già citato, prevede che l'accesso diretto al casellario dei carichi pendenti sia riservato all'autorità giudiziaria.

Occorrerebbe, quindi, intervenire normativamente al fine di consentire l'accesso alla banca dati unica anche alla Pubblica Amministrazione per ragioni di ufficio e di accelerare l'istituzione di una banca dati centrale anche dei carichi pendenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto che l'onorevole Agostinelli chiede sostanzialmente dei chiarimenti al Governo circa la copertura economico-finanziaria della delega relativa alle squadre investigative. Si tratta richiesta sicuramente fondata, non tanto per l'entità della copertura, quanto piuttosto per la scelta di addossare la spesa tutta in capo al Ministero della Giustizia. Ritiene, pertanto, che la Commissione, una volta acquisite le precisazioni da parte del Governo in merito alla questione evidenziata dall'onorevole Agostinelli, potrà esprimere domani il parere sul disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di domani sono previste le audizioni sul provvedimento in esame per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia. Fa presente che le associazioni che non potranno essere sentite, considerato che la seduta di domani è l'unica dedicata alle audizioni, trasmetteranno delle osser-

vazioni alla Commissione, che saranno distribuite ai deputati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (Atto n. 166).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
rilevato che all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), si prevede che la Corte d'appello possa rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca proveniente da altro Stato quando vi sono immunità e i privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
ritenuto che, onde prevenire abusi, sia opportuno stabilire in maniera detta-

gliata quali siano i privilegi e le immunità che consentono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), si valuti l'opportunità di precisare i casi di immunità e di privilegi ivi previsti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (Atto n. 166).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
rilevato che all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), si prevede che la Corte d'appello possa rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca proveniente da altro Stato quando vi sono immunità e i privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
ritenuto che, onde prevenire abusi, sia opportuno stabilire in maniera detta-

gliata quali siano i privilegi e le immunità che consentono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), si precisino i casi di immunità e di privilegi ivi previsti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni di coordinamento di organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo » (Atto n. 175) 20

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione dell'Assemblea nazionale della Costa d'Avorio 20

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ». Atto n. 175 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 21

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 22

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 25

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 giugno 2015.

Audizione di rappresentanti di associazioni di coordinamento di organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo » (Atto n. 175).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.45.

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 16 giugno 2015.

Incontro con una delegazione dell'Assemblea nazionale della Costa d'Avorio.

L'incontro è stato svolto dalle 10.15 alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto ministeriale concernente «Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».

Atto n. 175.

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 10 giugno la relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, aveva proceduto ad illustrare il provvedimento, nell’ambito del cui esame si sono appena svolte, presso il Comitato permanente sull’Agenda globale *post* 2015, le audizioni informali di rappresentanti di associazioni di coordinamento di organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Ricorda che la Commissione bilancio procederà prevedibilmente entro la settimana in corso ad esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-*ter* del Regolamento, nella giornata odierna.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, illustrando taluni elementi ai fini della presentazione della proposta di parere, pone l’accento sul tema dei tempi, rilevando come, mentre l’esame della norma primaria da parte del Parlamento è stato assai celere, quel tempo è invece trascorso per tre volte prima che l’atto in titolo fosse presentato alle Camere per

l’espressione del parere, e ciò assume tanto più rilievo perché l’obiettivo è quello di rendere operativa la riforma a partire dal 2016.

Venendo poi ai contenuti del parere, preannuncia che esso recepirà gli elementi del dibattito in Commissione, i profili di merito più significativi connessi ai rilievi del Consiglio di Stato e talune segnalazioni emerse nel corso dell’audizione odierna delle organizzazioni non governative.

Per quanto riguarda il ruolo del Vice-ministro, è opportuno che il testo del provvedimento sia conforme allo spirito dell’articolo 11 della legge n. 125 del 2014 e si deve dunque intendere che il Ministro eserciti le proprie funzioni in materia di cooperazione allo sviluppo delegandole appunto al Viceministro.

In tema di rapporti fra Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e Agenzia, ribadisce che laddove la prima si occupa di direzione strategica e indirizzi diplomatici, alla seconda spettano invece le mansioni più strettamente operative, ponendo con maggiore chiarezza quel che è la sua effettiva autonomia e il suo non essere struttura subordinata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Ancora, si sono ulteriormente definiti numerosi aspetti relativi alla struttura della istituenda Agenzia. Con riferimento all’articolo 16, esso dà la possibilità ad elementi del settore privato di poter contribuire alle attività della politica italiana di cooperazione: si vuol ribadire, però, che detto contributo si deve svolgere in conformità con i principali riferimenti normativi internazionali elaborati in sede OCSE o Unione europea.

Per quanto riguarda i rilievi del Consiglio di Stato, condivide l’esigenza che chiariscano con maggiore precisione le forme di dialogo con la società civile ed il ruolo del Comitato direttivo, con particolare riferimento alle procedure di modifica dello Statuto.

Al contrario, non ritiene opportuno procedere a modifiche della disposizione relativa alla nomina del direttore dell’Agenzia, in quanto si è inteso ribadire che essa corrisponde ad un atto politico da

ricondursi alla responsabilità politica del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pur nel rispetto delle giuste esigenze di trasparenza quanto al metodo di selezione.

Fatte queste premesse preannuncia la presentazione della proposta di parere nel senso qui rappresentato in occasione della prossima seduta.

Il sottosegretario Mario GIRO interviene brevemente sul ruolo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo come previsto dall'articolo 20 della legge n. 125 del 2014, rilevando che suo campo esclusivo di competenza dovrebbe essere rappresentato dalle emergenze e dai crediti di aiuto. In base al contenuto di detta norma, alla Direzione generale non spetterebbero in via esclusiva funzioni di proposta, ma, semmai, di verifica dell'impatto degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi per il tramite di un nucleo di valutazione da istituirsi in quanto strumento fondamentale che è finora mancato nel nostro sistema.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 11.30.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame reca una riforma organica della pubblica amministrazione e che è stato presentato dal Governo al Parlamento nel luglio del 2014, a chiusura di una vasta consultazione pubblica lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini. Successivamente il provvedimento è stato collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo è stato modificato in più parti durante l'esame al Senato, che lo ha approvato in prima lettura lo scorso 30 aprile; ed è ora composto da 18 articoli, i quali contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. Il provvedimento si inserisce all'interno del più complessivo processo di riforma dello Stato che il Governo sta attuando attraverso la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l'attuazione della legge n. 56 del 2014, la cosiddetta « legge Delrio », e la riforma della pubblica amministrazione.

Afferma che per comprendere pienamente la *ratio* della riforma in esame occorre partire da una premessa: la pubblica amministrazione è l'insieme di attività a presidio degli interessi pubblici. Non si tratta, dunque, di una semplice riforma di settore, ma di una riforma che tocca tutti gli aspetti dell'amministrazione e che si muove lungo una precisa direzione: quella di creare una pubblica amministrazione più democratica, semplice e competente.

Quanto al contenuto del disegno di legge, annuncia la propria intenzione di riferire sinteticamente sugli aspetti di maggiore rilievo del provvedimento, soffermandosi in maniera particolare su quelle che presentano profili di interesse per Commissione affari esteri.

Specifico rilievo assume l'articolo 1, che reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con la finalità di garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, ai documenti e ai

servizi di loro interesse in modalità digitale e di semplificare l'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di recarsi di persona negli uffici pubblici. In altre parole, viene sancita la creazione della Carta della cittadinanza digitale.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi che, da una parte, introducono misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale; da un'altra, attendono alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni; ed, infine, riguardano la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

Altrettanto rilevante le appare poi l'articolo 6, che reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi sulla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, e sulla inconferibilità ed incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013: si tratta dei decreti emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino). Il provvedimento in esame precisa che il Governo, nell'esercizio della delega, si dovrà attenere ai principi e criteri direttivi già fissati dalla citata legge n. 190 del 2012.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.

Per quanto riguarda il sistema di formazione dei pubblici dipendenti, rileva che è prevista dall'articolo 9 una riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, all'interno della quale, con il recente decreto-legge n. 90 del 2014, è confluita anche la formazione del personale diplomatico,

prima curata dall'Istituto diplomatico « Mario Toscano ». In particolare, è prevista una revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola, con espresso riferimento alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale.

Sempre in riferimento all'articolo 9, in tema di dirigenza pubblica, segnala che nel corso dell'esame presso il Senato è stato emendata la disposizione al fine di escludere la carriera diplomatica dal novero delle carriere speciali che eventualmente potevano confluire nel ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di una modifica che si spiega alla luce della specificità che caratterizza la carriera diplomatica per modalità di nomina e di preposizione non assimilabili alla direzione di uffici e strutture che insistono sul territorio nazionale.

L'articolo 10, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, detta principi di delega finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR), data la peculiarità dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono. I commi 2 e 3 dispongono, invece, le norme procedurali di dettaglio per l'adozione dei relativi decreti attuativi, prevedendo opportunamente la semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

Ricorda, ancora, che l'articolo 11 detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, nei primi due commi, si prevedono una serie di misure organizzative (tra cui il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; il telelavoro; e forme di *co-working* e *smartworking*) che permettano, entro tre anni, almeno al 20 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta di avvalersene senza penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L'articolo 12 contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti – rispettivamente – negli articoli 13, 14 e 15.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare « disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione ».

L'articolo 18, al comma 1, reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, nonché dall'attuazione dei decreti legislativi da esso stesso previsti, ad eccezione dell'articolo 11, comma 4, lettera *a*) che prevede un finanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa al fine di realizzare asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione.

In definitiva, afferma che due le appaiono gli elementi più significativi. In primo luogo, per quanto riguarda il sistema di formazione dei pubblici dipendenti, la riforma operata della Scuola nazionale dell'amministrazione all'articolo 9, in cui confluiranno anche le funzioni relative al personale diplomatico prima curate dall'Istituto diplomatico « Mario Toscano ». In secondo luogo, sempre all'articolo 9, in base ad un emendamento introdotto nel corso dell'esame in Senato, la carriera diplomatica viene esclusa dall'ambito delle norme che regolano il ruolo unico dei dirigenti statali, in considerazione delle sue speciali caratteristiche.

Alla luce di tali considerazioni, che mirano ad adeguare gli apparati amministrativi del nostro Paese, agli standard delle democrazie più avanzate, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni appena svolte dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3098 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Senato;

apprezzato il percorso di consultazione pubblica che ha determinato l'adozione del provvedimento in titolo nel contesto del complessivo processo di riforma dello Stato in atto;

valutati positivamente gli effetti virtuosi che le disposizioni del provvedimento relative a tutte le pubbliche amministrazioni – con particolare riferimento alla istituzione di una Carta della cittadinanza digitale (articolo 1), alla prevenzione della corruzione, ai principi di pubblicità e di trasparenza (articolo 6), alla riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato (articolo 7) – potranno produrre sull'Amministrazione degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi inclusa la rete diplomatico-consolare;

ritenuta significativa, con riferimento all'articolo 9 del provvedimento, in tema di

dirigenza pubblica, modificato al Senato, la previsione dell'esclusione della carriera diplomatica dalle carriere speciali che potranno eventualmente confluire nel ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e ciò in ragione della specificità di tale carriera quanto alle modalità di nomina e di preposizione, non assimilabili alla direzione di uffici e strutture che insistono sul territorio nazionale;

valutata, infine, positivamente, in tema di formazione dei pubblici dipendenti, la riforma, di cui al medesimo articolo 9, della Scuola nazionale dell'amministrazione all'interno della quale, con il decreto-legge n. 90 del 2014, è confluita anche la formazione del personale diplomatico, prima curata dall'Istituto diplomatico « Mario Toscano » e per il cui ordinamento, viene operato un espresso riferimento alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	28
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>) .	26
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2015-2017 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, nel presentare una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*), chiede alla presidenza se sia possibile rinviarne la discussione a domani, per

dare modo ai commissari di valutarne il contenuto e per verificare se vi siano suggerimenti volti a integrarla o comunque a modificarla.

Elio VITO, *presidente*, considerato che non vi sono obiezioni né ragioni ostative al rinvio chiesto dal relatore e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame congiunto*).

Elio VITO, *presidente*, comunica che, per le parti di competenza della Commis-

sione Difesa, non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2014.

Quindi, su richiesta del relatore, deputato Moscatt, impossibilitato a partecipare alla seduta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani.

La seduta termina alle 13.35.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 16 giugno 2015. – Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.35.

Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2015-2017.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, nel rendere noto che diversi commissari hanno preannunciato che gli faranno pervenire le proprie osservazioni e i propri contributi di riflessione sul documento in esame, si riserva di formulare una sintesi delle diverse posizioni, da esporre al termine del dibattito in un proprio intervento conclusivo.

Elio VITO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »;

considerato che il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Parlamento, nel luglio del 2014, a chiusura di una consultazione pubblica lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini e si inserisce all'interno del più complessivo processo di riforma dello Stato che il Governo sta attuando;

rilevato che l'articolo 3 novella la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), introducendo il nuovo istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche;

considerato che il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche si intende formato quando l'amministrazione richiesta non comunichi il proprio assenso, concerto o nulla osta entro, di regola, trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'amministrazione procedente;

rilevato che, quando ad essere richieste sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il provvedimento in esame prevede, per la formazione del silenzio-assenso, un termine ordinario più lungo (sessanta giorni);

ritenuto opportuno che il termine più lungo (di sessanta giorni) sia previsto anche quando ad essere richieste sono le amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, alle quali attualmente non si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 sul silenzio-assenso tra pubblica amministrazione e privati;

richiamato l'articolo 7, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche anche alla disciplina degli enti pubblici non economici nazionali, tra cui è annoverata anche l'Agenzia industrie difesa;

evidenziato che l'articolo 11, comma 4, disciplina l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, mettendo tali servizi a disposizione, oltre che dei figli minori di dipendenti dell'amministrazione della difesa, anche dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni locali e dei minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali;

considerato che la misura di cui al citato comma 4 è finanziata con l'incremento dell'apposito Fondo – per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016 e 2017 – mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina del nuovo istituto del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni, che anche per le pubbliche amministrazioni preposte alla difesa nazionale,

alla pubblica sicurezza e all'immigrazione possa applicarsi il termine più lungo pari a sessanta giorni;

b) all'articolo 11, comma 4, sia valutata l'esigenza di prevedere che tra gli organizzatori dei servizi erogati ai sensi del comma 1 dell'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare siano ricompresi anche l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché l'esigenza di reperire le risorse finanziarie destinate a coprire gli oneri derivanti dalla nuova disciplina dei servizi socio-educativi per la prima infanzia senza ridurre la consistenza del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Esame degli emendamenti e rinvio*) 30

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Esame degli emendamenti e rinvio*) . 42

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Atto n. 175 (Rilievi alla III Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 43

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) .. 44

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio*) 44

SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento 2015, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Doc. LVII-bis, n. 3 (*Esame e conclusione*) 45

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio (*Deliberazione*) 47

ALLEGATO (*Programma dell'indagine conoscitiva*) 48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle

imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Esame degli emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante norme urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento, formulando un parere favorevole sul testo iniziale nella seduta del 4 giugno 2015 e che successivamente la XIII Commissione agricoltura ha apportato modifiche al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, comma 6-*bis*, concernente la gestione del SIAN da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, osserva che la norma sembrerebbe prevedere due modalità alternative di gestione del SIAN alla cessazione dell'attuale regime di partecipazione del socio privato: la gestione diretta da parte dell'AGEA ovvero l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Ritiene che, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbe chiarito con quali mezzi si potrà dare esecuzione all'una o all'altra delle due opzioni individuate dal testo. In particolare, andrebbero indicate:

le risorse con le quali l'AGEA provvederebbe alla gestione diretta. Nello specifico, andrebbe chiarito se possa determinarsi un incremento del fabbisogno finanziario per la gestione del Sistema rispetto a quanto richiesto dalla società a capitale misto pubblico-privato;

le risorse necessarie per riconoscere un corrispettivo agli eventuali soggetti terzi titolari dell'affidamento.

Inoltre, nel caso di affidamento a terzi, andrebbero chiarite le modalità con le quali dovrebbe essere garantita la salvaguardia dei livelli occupazionali della società eventualmente subentrante – tramite affidamento – nella gestione del Sistema informativo.

In merito all'articolo 2, comma 3, lettera *0a*), e all'articolo 3, comma 2-*bis*, concernente i contratti e condizioni per la cessione dei prodotti agroalimentari, non formula osservazioni, considerato che le norme in esame disciplinano transazioni commerciali fra soggetti privati.

Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni per il recupero del potenziale produttivo del settore olivicolo-oleario, fa presente che la norma dispone, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario. Rammenta che il testo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di prevedere che la dotazione del predetto Fondo sia incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 rispetto agli 8 milioni di euro recati dal testo iniziale del decreto-legge, ferma restando la dotazione del Fondo stesso per l'anno 2015 pari a 4 milioni di euro.

Rileva che le ulteriori modifiche apportate presso la Commissione di merito sono volte a precisare gli specifici obiettivi da conseguire nell'ambito del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale saranno altresì definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

Osserva che il successivo comma 3, anch'esso modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provveda, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'ulteriore utilizzo rispetto al testo originario del decreto-legge, in una misura pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, segnala che il suddetto Fondo (cap. 7100 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, considera necessario che il Governo confermi, come già avvenuto nel corso dell'esame del testo originario del provvedimento, che non è stato ancora emanato il decreto di riparto del Fondo e che pertanto il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Con riferimento all'utilizzo, in una misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), ritiene opportuno che il Governo assicuri che il citato Fondo reca,

a fronte dei nuovi oneri sopra menzionati, le necessarie disponibilità e che il suo ulteriore impiego in tal senso non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui lo stesso è destinato.

In ordine all'articolo 5, in materia di accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri in esame limitati all'entità degli incrementi – stabiliti dal testo – del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, a seguito delle modifiche al comma 3 apportate nel corso dell'esame in sede referente, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, viene ulteriormente incrementata per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, in ragione dell'estensione dell'ambito di applicazione delle misure compensative in favore delle imprese che abbiano subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Al predetto maggiore onere, pari a 10 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). In proposito, ribadisce la necessità di un'assicurazione da parte del Governo, analogamente a quanto richiesto in precedenza in merito all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, con riferimento sia alla capienza del citato Fondo sia al fatto che il suo ulteriore utilizzo non comprometta interventi even-

tualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Ritiene che andrebbe, peraltro, acquisita un'assicurazione da parte del Governo circa il fatto che anche la nuova integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla disposizione in commento, sia da intendersi riferita esclusivamente allo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.

In merito al comma 3-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – osserva che la norma prevede l'incremento, in misura pari a 250 mila euro per il 2015 e a 2 milioni di euro per il 2016, del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, per la realizzazione di interventi compensativi in conto capitale. Alla copertura dell'onere relativo all'anno 2015, pari a 250 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2015-2017, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, sebbene privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Alla copertura del rimanente onere sull'annualità 2016, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali). In proposito, ribadisce le richieste di chiarimento già formulate in relazione agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 3, del presente provvedimento, con riferimento sia alla capienza del citato Fondo sia al fatto che il suo ulteriore utilizzo non comprometta interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A proposito dell'articolo 6, concernente la soppressione della gestione commissariale ex Agensud, circa il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti operanti con contratti di collaborazione presso la gestione commissariale (comma 2), ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria prevista dal testo.

Non formula osservazioni con riferimento alla proroga del termine introdotta dal comma 3-*bis*, nel presupposto che le operazioni di pagamento e di riscossione siano effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla legislazione previgente.

Riguardo all'articolo 6-*bis*, riguardante la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, prende atto che il testo esclude la corresponsione di compensi e di rimborsi per la partecipazione alle commissioni uniche. Ciò premesso, ritiene che andrebbe comunque chiarito a carico di quali soggetti saranno poste le spese di funzionamento dei medesimi organismi (per esempio: personale di supporto, dotazioni e gestione dei sistemi informatici).

Il Viceministro Andrea OLIVERO, in relazione alle richieste di chiarimento del relatore, segnala l'opportunità di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 1, comma 6-*bis*, che consente ad AGEA l'utilizzo di modalità alternative al modello di partenariato pubblico-privato per la gestione e lo sviluppo del SIAN.

Chiarisce poi che la ripartizione, anche fra i produttori di cui all'articolo 2,

comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*), dei versamenti effettuati in eccesso potrà essere realizzata, così come per i produttori individuati dal testo originario del decreto-legge, soltanto nel caso di effettiva disponibilità di fondi.

In relazione all'ulteriore utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, previsto dall'articolo 4, comma 3, ai fini della copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, evidenzia che il suddetto utilizzo non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto.

Segnala poi che l'ulteriore utilizzo, previsto dagli articoli 4, comma 3, e 5, commi 3 e *3-bis*, per finalità di copertura del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014, pari, rispettivamente, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 10 milioni per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro per l'anno 2017, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5, comma 3, precisa che l'ulteriore integrazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 10 milioni di euro per il 2016, è da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.

Infine, in relazione all'articolo 5, comma *3-bis*, che prevede interventi in favore delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, evidenzia la necessità di precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, che deve trattarsi di territori individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3104-A Governo, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo – con riguardo alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente – da cui si evince che:

all'articolo 1, comma *6-bis*, che consente ad AGEA l'utilizzo di modalità alternative al modello di partenariato pubblico-privato per la gestione e lo sviluppo del SIAN, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

la ripartizione anche fra i produttori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) dei versamenti effettuati in eccesso potrà essere realizzata, così come per i produttori individuati dal testo originario del decreto-legge, soltanto nel caso di effettiva disponibilità di fondi;

all'articolo 4, comma 3, l'ulteriore utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del primo Fondo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto;

all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, l'ulteriore utilizzo per finalità di copertura del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, pari, rispettivamente, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 10 milioni per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro per l'anno 2017, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi già programmati a legislazione vigente;

all'articolo 5, comma 3, l'ulteriore integrazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 10 milioni di euro per il 2016, è da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi;

all'articolo 5, comma 3-bis, che prevede interventi in favore delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, appare necessario precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, che deve trattarsi di territori individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 5, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le imprese fino a: copertura dei rischi con le seguenti: Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ».

Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data 16 giugno 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Segoni 1.60, che estende la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino anche per gli importi compresi tra 2.000 e 5.000 euro, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;

Guidesi 3.48, che prevede l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria, ovvero all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria;

Franco Bordo 4.60, la quale incrementa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, provvedendo alla copertura dell'onere complessivo relativo all'anno 2015, mediante riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'ambiente, non distinguendo la quota dell'onere a carico di ciascuno di essi;

Zaccagnini 4.61, volta a incrementare la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di 8 milioni di euro per l'anno 2015, provvedendo alla copertura dell'onere complessivo relativo all'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'ambiente, senza distinguere la quota dell'onere a carico di ciascuno di essi;

Palese 4.10, volta a sostituire l'articolo 4, recante disposizioni per il recupero

del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario e vivaistico, prevedendo che per le predette finalità le aziende del settore possono accedere, nel limite massimo di 50 milioni di euro, alle risorse del Fondo ISPE, il quale non reca le necessarie disponibilità;

Palese 4.8, che incrementa la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di 26 milioni di euro per l'anno 2015 e di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sul Fondo ISPE, il quale non presenta tuttavia le necessarie disponibilità;

Segoni 4.67, la quale prevede agevolazioni ai proprietari di oliveti, il finanziamento di progetti di ricerca e parziali indennizzi per i proprietari dei terreni, oltre a una non meglio precisata esenzione, quantificando il relativo onere in 20 milioni di euro, senza specificare a quali annualità si riferisca e provvedendo alla copertura mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014;

Segoni 4.68, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 per l'adozione di misure per il contrasto del batterio *xylella fastidiosa*, senza imputare correttamente a ciascuna annualità gli oneri che ne derivano al fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014;

Palese 5.17, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata di 20 milioni (rispetto a 1 milione del testo del provvedimento) di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni (rispetto a 10 milioni del testo del provvedimento) di euro per l'anno 2016. Alla

copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella C della legge di stabilità per il 2015, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione allo Sviluppo », voce « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale », senza tuttavia indicare le specifiche autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;

L'Abbate 5.22, 5.23 e 5.24, le quali prevedono che, in deroga alla normativa vigente, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013;

Segoni 5.71, che esenta dal pagamento dell'IMU agricola le imprese danneggiate dal batterio *xylella fastidiosa*, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 10 miliardi di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014 che tuttavia non reca le necessarie disponibilità. Si evidenzia inoltre che non viene indicato a quali annualità si riferiscano né l'onere, né la relativa copertura;

Segoni 5.69, la quale prevede misure in favore dei produttori danneggiati dal batterio *xylella fastidiosa*, alle quali si provvede entro il limite di spesa di 10 miliardi di euro dal 2015 e a 20 miliardi di euro dal 2016. Al relativo onere, quantificato, senza riferimento ad alcuna annualità, in 35 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Cenni 5.60, che concede agevolazioni previdenziali e assistenziali ai lavori delle imprese agricole colpite dalla *xylella fastidiosa*, provvedendo a tal fine all'incremento del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nella misura di un milione di euro, senza specificare per quali annualità;

Pagano 6.1, che prevede che il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, cesserà dal suo incarico alla data del 31 dicembre 2016 – e non all'entrata in vigore del presente decreto-legge come previsto invece dal testo del provvedimento –, precisando che il compenso del medesimo commissario *ad acta* è ridotto del 10 per cento. Tuttavia non si provvede alla quantificazione dell'onere derivante dal differimento della predetta cessazione e alla relativa copertura finanziaria;

Parentela 6-bis.026, volta a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015-2016-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca « CASTANEA », per lo studio e il contenimento delle patologie dei castagneti, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Guidesi 1.61, che prevede che, in caso di mancata richiesta di adesione alla rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli, gli organismi pagatori provvedono alla compensazione nei limiti del 50 per cento con gli importi dovuti a favore dei beneficiari; in caso di indisponibilità di somme da compensare, Agea procede alla riscossione coattiva mediante ruolo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Guidesi 3.51, la quale prevede che per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano competenti, oltre che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche le regioni e le province autonome. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa le regioni e le province autonome possano fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Franco Bordo 4.62, che incrementa la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di 4 milioni di euro per l'anno 2015, provvedendo alla copertura dell'onere complessivo mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia e provvedendo alla sostituzione della copertura degli oneri per gli anni 2016 e 2017, che viene disposta a valere sul fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;

L'Abbate 4.11, che prevede, tramite il medesimo decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Segoni 4.69, la quale prevede un monitoraggio sul commercio delle piante di olivo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Franco Bordo 4.63, che sostituisce le modalità di copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, ponendo l'onere di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia e gli oneri di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;

Franco Bordo 4.64, che sostituisce le modalità di copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, provvedendo agli stessi mediante riduzione dei regimi di favore fiscale. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;

Guidesi 5.65, la quale esenta, per gli anni 2015 e 2016, le aziende agricole, di cui al primo periodo dell'articolo 5, comma 1, dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. I relativi oneri, valutati in 60 milioni di euro (non è indicato per quali annualità), sono coperti mediante taglio lineare delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad eccezione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare riduzioni di spesa di 60 milioni di euro (annui) per ciascuno degli anni 2015 e 2019. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;

Franco Bordo 5.61, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto

a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 4 milioni di euro e, per l'anno 2016, di ulteriori 20 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, ferme restando le modalità di copertura degli oneri per l'anno 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Franco Bordo 5.62, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 2 milioni di euro e, per l'anno 2016, di ulteriori 15 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, ferme restando le modalità di copertura degli oneri per l'anno 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Franco Bordo 5.63, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 3 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Franco Bordo 5.64, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 2 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della Giustizia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Franco Bordo 5.2, che, modificando il comma 3 dell'articolo 5, pone a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia gli oneri per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, relativo all'anno 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Palese 5.50, volta ad autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Palese 5.18, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il

triennio 2015-2017, in favore delle imprese della regione Puglia danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Palese 5.72, la quale prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di svolgere gli adempimenti previsti dalla proposta emendativa avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Palese 5.73, che prevede che, al fine di assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali disponga interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di svolgere gli adempimenti previsti dalla proposta emendativa avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Zaccagnini 5.03, la quale istituisce il Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2015 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere, quanto a 7 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione

dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Palese 5.08, che prevede, nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia che abbiano subito danni dal batterio *xylella fastidiosa*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015, provvedendo al relativo onere, nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Palese 5.09, la quale prevede che, nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia che abbiano subito danni dal batterio *xylella fastidiosa* e per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015, è sospeso il pagamento dell'IMU. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Palese 5.010, la quale, al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale

nei territori della regione Puglia colpiti dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, prevede che sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali della predetta regione le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per determinati interventi per contrastare la patologia derivante dal medesimo batterio, provvedendo al relativo onere, nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Palese 5.012, volta a istituire il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, litopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio *xylella fastidiosa*, prevedendo che una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata all'istituendo fondo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità del meccanismo di finanziamento dell'istituendo Fondo;

gli identici emendamenti Squeri 6-bis.62 e Vignali 6-bis.63, i quali prevedono l'istituzione delle commissioni uniche regionali (in luogo delle commissioni uniche nazionali previste dal testo) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Massimiliano Bernini 6-bis.010, volta a prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, invece di quella ordinaria del 22 per cento, alla pappa reale, provvedendo al relativo onere, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,6 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nel-

l'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;

Massimiliano Bernini 6-bis.061, volta a far rientrare tra le attività agricole, ai fini delle imposte dirette, anche la lavorazione e il confezionamento dei prodotti dell'apicoltura. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Massimiliano Bernini 6-bis.011, volta a prevedere l'esenzione dall'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di tutti i terreni agricoli, a prescindere dalla loro ubicazione territoriale; viene inoltre previsto che per il 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, con il conseguente diritto al rimborso di quanto versato. Agli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a complessivi 1.650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione della deducibilità degli interessi passivi per le banche ed altre istituzioni finanziarie ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;

Parentela 6-bis.015, volta a prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento, invece di quella ordinaria del 22 per cento, all'origano destinato all'alimentazione, provvedendo al relativo onere, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,6 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;

Benedetti 6-bis.017, che istituisce, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, provvedendo al relativo onere mediante riduzione dello 0,3 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Gagnarli 6-bis.018, volta a introdurre una limitata modifica alla disciplina relativa all'accertamento dell'accisa sulla birra, prevedendo che nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento e comunque dopo la fase di ammostamento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Esame degli emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge C. 784 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità, è stata esaminata dalla Commissione giustizia in sede referente, che ne ha concluso l'esame il 13 maggio 2015.

Segnala che il provvedimento, nel testo unificato licenziato dalla Commissione di merito, si compone di tre articoli ed è sostanzialmente volto ad ampliare la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita di conoscere, una volta compiuti i 25 anni di età, le proprie origini biologiche, consentendo l'accesso alle relative informazioni nel caso la madre abbia revocato la sua volontà di anonimato dichiarata alla nascita del figlio ovvero sia deceduta. Il provvedimento reca, altresì, talune puntuali modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 concernente l'ordinamento dello stato civile, a fini di coordinamento con le nuove disposizioni proposte dal testo in esame.

Poiché le disposizioni del provvedimento, essendo di natura ordinamentale, non appaiono presentare profili di ordine finanziario, propone di esprimere nulla osta.

Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala inoltre che, in data 16 giugno 2015, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito rileva che l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200 dispone lo svolgimento di una campagna

straordinaria di informazione per dare piena conoscibilità alle disposizioni di cui al presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Atto n. 175.

(Rilievi alla III Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo), reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il provvedimento,

composto di ventisette articoli, è corredato di relazione tecnico-finanziaria.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il regolamento appare operare nell'ambito della cornice finanziaria definita dalla legge n. 125 del 2014 ed in coerenza con i limiti da essa fissati.

Ciò premesso, osserva nello specifico che il testo e la relazione tecnico-finanziaria non contengono riferimenti alle modalità di finanziamento delle spese per la commissione prevista dall'articolo 5 per la selezione delle candidature alla carica di direttore dell'Agenzia. Si fa riferimento alle spese per emolumenti, per rimborsi e, in generale, per il funzionamento dell'organismo. Poiché della commissione fanno parte anche personalità estranee alla pubblica amministrazione, ritiene che andrebbe chiarito con quali mezzi si prevede di fare fronte alle relative occorrenze finanziarie.

Ritiene inoltre che andrebbe confermato che l'Agenzia, ai fini delle attività di controllo interno di cui all'articolo 22, possa avvalersi dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale senza che ciò comporti la necessità di integrare le dotazioni di personale, strumentali o finanziarie dell'organismo stesso.

Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione alle proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Guidesi 1.61, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.60, 3.48, 3.51, 4.8, 4.10, 4.11, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.67, 4.68, 4.69, 5.2, 5.17, 5.18, 5.22, 5.23, 5.24, 5.50, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.69, 5.71, 5.72, 5.73, 6.1, 6-bis.62 e 6-bis.63 e sugli articoli aggiuntivi 5.03, 5.08, 5.09, 5.010, 5.012, 6-bis.010, 6-bis.011, 6-bis.015, 6-bis.017, 6-bis.018, 6-bis.026 e 6-bis.061, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione alle proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Andrea OLIVERO avverte di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in assenza di obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 14.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che prima della sospensione della seduta il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, sulla base di una attenta valutazione del suo contenuto, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere

parere contrario sull'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200 e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.40.

Relazione al Parlamento 2015, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Doc. LVII-bis, n. 3.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, segnala che la Relazione in esame è presentata dal Governo in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Ricorda che, a differenza del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, che costituiscono gli ordinari documenti di programmazione economico-finanziaria, la Relazione al Parlamento costituisce uno strumento di natura non ordinaria attivabile in determinate circostanze previste dal comma 6 dell'articolo 10-bis della legge di contabilità.

Ai sensi di tale norma, infatti, il Governo – ferma restando la presentazione entro il 20 settembre di ogni anno della

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza – qualora per finalità analoghe a quelle previste per la Nota, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento, recante le ragioni dell'aggiornamento. Osserva che la medesima relazione è altresì prescritta in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi: in tal caso essa dovrà recare le ragioni degli scostamenti, nonché l'indicazione degli interventi correttivi che si intendono adottare. Ricorda che, precedentemente alla Relazione in esame, già in altri tre casi il Governo ha presentato il documento previsto dal sopra citato articolo 10-bis della legge di contabilità. Per quanto concerne la Relazione in esame, evidenzia che la stessa dà conto alle Camere degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 2015 sul quadro di finanza pubblica per il medesimo anno e per quelli successivi, illustrando nel contempo l'intervento operato dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, finalizzato a ridurre l'impatto della sentenza medesima sui conti pubblici. Com'è noto, tale impatto deriva dalla declaratoria di incostituzionalità affermata dalla Corte in ordine al blocco per il biennio 2012-2013 dell'indicizzazione delle pensioni di importo complessivamente superiore al trattamento minimo. Considerato che sulla base delle vigenti regole contabili gli effetti della sentenza vanno imputati all'anno di applicazione della stessa, nel 2015 risulterebbero iscritti gli oneri relativi sia al pagamento degli arretrati dal 2012 al 2014 sia quelli concernenti gli esborsi relativi all'anno in corso, mentre per gli anni dal 2016 in poi verranno iscritti gli oneri maturati con riferimento a ciascuna annualità.

Ne consegue per il 2015 una spesa aggiuntiva di competenza, al netto degli effetti fiscali, per circa 17,6 miliardi, di cui 4,5 miliardi come competenza riconducibile esclusivamente a tale anno, che

avrebbe pertanto carattere strutturale anche per gli anni successivi, benché con una tendenza leggermente calante, dai 4,37 miliardi del 2016 ai 4,1 miliardi del 2019.

Rileva che la maggiore spesa determinerebbe un peggioramento dell'1,1 per cento dell'indebitamento netto tendenziale, che dal 2,5 per cento indicato nel Documento di economia e finanza per il 2015 passerebbe al 3,6 per cento, mentre nel 2016 il peggioramento si attesterebbe sullo 0,3 per cento, con un indebitamento netto tendenziale che conseguentemente passerebbe dall'1,4 all'1,7 per cento.

Fa presente che la Relazione osserva come tali risultati si porrebbero fuori dal rispetto delle regole europee, sia riguardo al criterio del deficit, che per il 2015 sarebbe ampiamente superiore al 3 per cento del PIL, sia rispetto al criterio del debito, non consentendo il percorso di riduzione dello stesso programmato nel DEF ai fini del rispetto delle regole medesime.

Da ciò discende l'intervento correttivo attuato con il decreto-legge n. 65 del 2015, teso a contemperare l'attuazione della sentenza con la necessità di mantenere il percorso di risanamento e consolidamento dei conti pubblici prefigurato nel quadro di finanza pubblica riportato nel DEF 2015. Le misure contenute nel citato decreto-legge consentiranno infatti, secondo quanto precisato nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto, effetti positivi rispetto al quadro tendenziale, come aggiornato a seguito degli effetti della sentenza, per circa 15,4 miliardi nel 2015 e poi circa 3,9 miliardi a decorrere dal 2016, con un andamento lievemente decrescente (3,6 miliardi nel 2019).

Osserva che a seguito di tale intervento – che la Relazione precisa essere operato tenuto conto dei criteri solidaristici del sistema previdenziale e dei principi di adeguatezza e proporzionalità enunciati dalla Corte – gli effetti peggiorativi della sentenza risultano circoscritti sui saldi di finanza pubblica a circa 2,2 miliardi nel 2015 e poi a regime a poco meno di 0,5 miliardi, con un profilo decrescente nel periodo.

Ne consegue, precisa la Relazione, che rimane confermato il livello di indebitamento previsto nelle stime del DEF per l'anno 2015 – vale a dire il livello programmatico del 2,6 per cento del PIL, lievemente superiore al valore tendenziale, indicato nel 2,5 per cento – utilizzando a tal fine il margine di 0,1 punti percentuali di PIL ivi previsto, mentre per gli anni successivi rimangono comunque confermati i livelli tendenziali iscritti nel Documento medesimo. Questi, si rammenta, sono pari all'1,4 ed allo 0,2 per cento negli anni 2016 e 2017, passando poi in territorio positivo (accreditamento netto) nel biennio successivo, con valori pari a 0,5 per cento nel 2018 e a 0,9 per cento nel 2019.

Osserva che la conferma del livello dell'obiettivo programmatico per il 2015 viene ricondotta dalla Relazione all'utilizzo del margine di miglioramento del tendenziale del medesimo anno, che viene indicato dal DEF soltanto in percentuale del PIL e con arrotondamento alla prima cifra decimale, ossia in misura pari, come detto, a circa lo 0,1 di PIL. Tale quota dovrebbe in realtà corrispondere – ma su tale punto risulterebbe opportuna una conferma da parte del Governo – ad un valore pari allo 0,13 per cento, che consentirebbe di far compiutamente fronte all'onere determinato in tale anno dalla citata sentenza, pari a circa 2,2 miliardi.

La Relazione precisa infine come l'intervento operato dal provvedimento non determini effetti negativi sull'indebitamento netto strutturale, che si conferma sul percorso previsto dal DEF – con un miglioramento nel 2015 dello 0,25 per cento – di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, ovvero sia il pareggio di bilancio in termini strutturali, da conseguirsi nel 2017. Viene anzi segnalato come su tale saldo si determini un miglioramento a seguito del decreto-legge, atteso che l'utilizzo nel 2015 del margine dello 0,1 per cento previsto per il saldo medesimo nel quadro programmatico del DEF inciderà ora su tale saldo solo parzialmente, vale a dire al netto della quota destinata al pagamento degli arretrati

della sentenza, in considerazione del fatto che questi ultimi saranno presumibilmente ritenuti *una tantum*, e come tali non computati ai fini del saldo strutturale.

Evidenzia, in proposito, che né la Relazione né la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 65 del 2015 riportano in modo puntuale la disaggregazione tra spese strutturali e spese *una tantum*, riferita alla situazione successiva all'emanazione del decreto-legge, mentre tale ripartizione è indicata con riferimento all'impatto della sentenza prima dell'emanazione del decreto-legge. Ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento dal Governo anche in merito a tale dato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle richieste di chiarimento da ultimo formulate dal relatore, fa presente che l'obiettivo dell'indebitamento programmatico indicato dal DEF per l'anno 2015 rimane confermato, dal momento che l'utilizzo del margine di miglioramento dell'indebitamento tendenziale per il 2015, come riportato nel DEF medesimo, consentirà di fronteggiare pienamente gli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte costituzionale, nei termini prospettati dal decreto-legge n. 65 del 2015, pari a 2.180 milioni di euro per l'anno 2015 al netto degli effetti fiscali.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento relativa alla quota *una tantum* degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015 rispetto a quanto previsto nel DEF 2015, fa presente che, a fronte di un effetto negativo complessivo pari a 2.180 milioni di euro per l'anno 2015 al netto degli effetti fiscali indotti, la stima cumulata relativa al periodo 2012-2014 è pari a circa 1.980 milioni di euro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al

deputato Tancredi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento di cui all'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

(Deliberazione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 10 giugno 2015, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V bilancio della Camera e 5a bilancio del Senato ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Segnala infine che, essendo stata raggiunta sullo schema di programma l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma concordato *(vedi allegato)*.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti
e delle procedure di bilancio.**

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Il processo di riforma del bilancio dello Stato, avviato con legge costituzionale n. 1 del 2012 – che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio – e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, recante disposizioni per l'attuazione del citato principio, necessita di essere portato al più presto a compimento con l'introduzione di modifiche e integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica.

Basti pensare, a questo riguardo, che una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 243 del 2012, ossia quella riguardante l'unificazione in un unico documento – la legge di bilancio – dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità, non risulta immediatamente applicabile, ma richiede, come stabilito dall'articolo 15, comma 10, della medesima legge n. 243, che sia una legge dello Stato a disciplinarne le modalità di attuazione.

L'ampiezza e l'importanza delle modifiche al contenuto del bilancio dello Stato comportano infatti la necessità di rivedere in maniera sostanziale sia la legislazione ordinaria sia i regolamenti parlamentari che stabiliscono le procedure e le modalità di votazione da seguire nel corso della sessione di bilancio.

Si tratta quindi di novità ricche di implicazioni, in primo luogo, dal punto di vista della copertura della manovra di finanza pubblica, giacché l'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, sotto tale profilo, sembra riconoscere carattere di specialità alla legge di bilancio; in secondo luogo, dal punto di vista della flessibilità delle poste di bilancio, atteso che il riconoscimento della natura non meramente

formale della legge di bilancio, che deriva dalla predetta unificazione, potrebbe aprire lo spazio all'utilizzo di nuovi margini di flessibilità sia al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio sia nel corso della gestione; in terzo luogo, dal punto di vista della natura della legge di assestamento, che potrebbe essere ritenuta assimilabile a quella della legge di bilancio, posto che con il disegno di legge di assestamento possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative ad unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti con legge dello Stato.

A ciò si aggiunga che la recente revisione del processo di *governance* europea – che prevede, tra l'altro, l'invio all'Unione europea del documento programmatico di bilancio entro il 15 ottobre di ciascun anno – suggerisce modifiche dei termini, previsti a legislazione vigente, di presentazione alle Camere dei principali documenti di programmazione e di bilancio, anche ai fini della validazione, in tempi congrui, del quadro macroeconomico programmatico contenuto nel citato documento da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Non va per altro trascurato che, nel corso dei primi anni di applicazione della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, sono emerse alcune criticità, ancorché non direttamente collegabili al processo di riforma in atto. Si pensi, ad esempio, all'introduzione delle clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, alla copertura dei provvedimenti recanti deleghe legislative, non-

ché ai contenuti delle relazioni tecniche riferiti a provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri.

Si consideri che l'individuazione delle citate modifiche e integrazioni legislative deve essere effettuata con estrema cautela, giacché queste ultime dovrebbero essere introdotte in un arco di tempo che, in tutto o in parte, si sovrappone ai tempi ancora necessari all'attuazione di alcune deleghe legislative ancora in atto conferite dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Si tratta, in particolare, della delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e degli altri documenti contabili dello Stato, della delega per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa e di quella relativa alla realizzazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

In questo quadro, al fine di mettere in luce quali siano gli interventi normativi da adottare, le Commissioni bilancio di Camera e Senato svolgeranno congiuntamente un'apposita indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. In particolare, gli obiettivi dell'indagine saranno i seguenti:

1) individuare il termine di effettiva applicazione della nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio, alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012;

2) definire i contenuti e l'articolazione di ciascuna delle due sezioni che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, costituiscono il nuovo bilancio, con particolare riguardo alla collocazione degli stanziamenti relativi alle cosiddette politiche invariate e alle tabelle attualmente allegate alla legge di stabilità, nonché alle modalità di rappresentazione delle variazioni apportate alla legislazione vigente;

3) valutare l'opportunità di predisporre un autonomo prospetto di copertura della legge di bilancio, ovvero escludere tale predisposizione intendendo la copertura della legge di bilancio come rispetto del saldo programmatico, in coerenza con i vincoli che derivano dalla Costituzione;

4) individuare i limiti e i margini di flessibilità applicabili sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio, anche alla luce degli esiti delle più recenti novità introdotte temporaneamente a legislazione vigente;

5) definire i contenuti e i limiti della legge di assestamento, con particolare riguardo alla possibilità di operare con tale legge le medesime modifiche alla legislazione vigente consentite alla legge di bilancio;

6) possibilità di anticipare i termini di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF e della manovra di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ufficio parlamentare di bilancio di acquisire, in tempi congrui, le informazioni di dettaglio sulla finanza pubblica, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico contenuto nel documento programmatico di bilancio;

7) valutare l'opportunità di introdurre ulteriori correzioni alla legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, alla luce delle criticità emerse nel corso della sua attuazione, come ad esempio quelle inerenti all'introduzione delle clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, alla copertura dei provvedimenti recanti deleghe legislative e ai contenuti delle relazioni tecniche riferiti a provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ragioniere generale dello Stato;

Corte dei conti;

Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

ISTAT;

esperti in materia di contabilità di Stato e di ragioneria pubblica.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 luglio 2015.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*)

50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento il rela-

tore, Petrini, ne aveva illustrato il contenuto.

Marco CAUSI (PD) ricorda innanzitutto che il disegno di legge in esame, presentato al Senato dal Governo nel febbraio scorso, è stato trasmesso alla Camera soltanto lo scorso 18 maggio. Rileva quindi come, alla luce di tale notevole ritardo e della rilevanza delle misure recate dalla legge di delegazione europea 2014, le quali concernono materie rispetto alle quali, in caso di mancato adeguamento, l'Italia rischia di incorrere in procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea, si renda necessario concludere entro tempi brevi l'esame di tale provvedimento. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti del disegno di legge C. 3123 di competenza della VI Commissione nella giornata di giovedì prossimo.

Maurizio BERNARDO (AP), nel condividere le considerazioni del deputato Causi circa la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C.3123, ritiene che tale organizzazione dei lavori consentirebbe alla

Commissione di concludere l'esame in sede consultiva entro la prossima settimana, così da non interferire con l'andamento dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione. In tale ambito evidenzia inoltre come l'attività emendativa dovrà tener conto degli orientamenti del Governo circa l'eventualità di apportare o meno ulteriori modifiche al testo del provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che, considerata la quantità e complessità delle tematiche attualmente all'esame della Commissione, sia necessario convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per organizzare i lavori nelle prossime settimane, prima di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti del disegno di legge C. 3123 di competenza della Commissione stessa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, raccogliendo la sollecitazione giustamente compiuta dal deputato Villarosa, ritiene opportuno cogliere l'occasione per fare brevemente il punto circa l'organizzazione dei lavori della Commissione.

A tale riguardo rileva innanzitutto come nel corso di questa settimana sarà possibile votare, nella seduta di giovedì, le proposte di modifiche alle proposte di parere dei relatori sullo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161) e sullo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162), nonché porre in votazione le predette proposte di parere.

Per quel che concerne invece gli ulteriori schemi di decreto di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, segnala come essi dovrebbero essere deliberati in via preliminare dal Consiglio di ministri in una delle prossime sedute e come quindi essi potranno essere esaminati dalla Commissione, ai fini del parere al Governo, quando saranno stati effettivamente trasmessi alle Camere.

In merito all'esame in sede referente, in congiunta con la X Commissione, del disegno di legge C. 3102, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, ricorda che si è ancora nella fase delle audizioni, e che pertanto non è ancora possibile fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Con riferimento quindi al disegno di legge di delegazione europea 2014 è stato ipotizzato che la discussione in Assemblea su di esso inizi il 6 luglio prossimo: in tale prospettiva ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti del disegno di legge afferenti agli ambiti di competenza della VI Commissione alle ore 17 di lunedì 22 giugno prossimo, in modo da permettere alla Commissione un adeguato approfondimento degli stessi, senza peraltro ostacolare l'andamento dei lavori in sede referente presso la XIV Commissione.

Marco CAUSI (PD) concorda con la proposta del Presidente, rilevando come, a causa del notevole ritardo accumulato dal disegno di legge di delegazione europea 2014, il Governo sia orientato ad approvare il testo senza modifiche ulteriori rispetto a quelle apportate dal Senato. Segnala, peraltro, come sia in corso di predisposizione, ai fini della sua presentazione alle Camere nel settembre prossimo, il disegno di legge di delegazione europea 2015, e come pertanto la presentazione di proposte emendative in questa sede potrà risultare utile per fornire al Governo indicazioni circa i contenuti del predetto disegno di legge di delegazione europea 2015.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti del disegno di legge C. 3123 attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze è fissato alle ore 17 di lunedì 22 giugno prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Nuovo testo C. 925-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Nuovo testo C. 925-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, espone che la proposta di legge in materia di diffamazione (A.C. 925 e A.S. 1119) torna alla Camera, per una terza lettura, dopo che la Camera stessa l'aveva approvata nel 2013 e che il Senato vi ha apportato alcune modifiche, approvando il testo nell'ottobre 2014. Ricorda quindi che la diffamazione è il reato di chi offende l'onore e la reputazione altrui (il codice penale distingue l'ingiuria dalla diffamazione, nel senso che l'offeso nell'ingiuria è presente, mentre nella diffamazione è assente e le parole diffamatorie sono rivolte a più persone) e che questo reato è perseguibile a querela di parte, ma più spesso viene fatto valere in sede civile come fatto illecito (articolo 2043 cod. civ.). La Cassazione ormai è consolidatissima sui se-

guenti assunti. I requisiti che devono sussistere affinché la cronaca e la critica giornalistica, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, scrimini i reati contro l'onore sono: *a)* la verità dei fatti narrati; *b)* l'interesse pubblico della notizia; *c)* l'intrinseca correttezza espositiva.

Rileva, al riguardo, che la critica ovviamente – di per sé – non può essere vera o falsa, ma necessita di modalità corrette e proporzionate. La proposta di legge concerne i soggetti responsabili per il delitto di diffamazione, interessandosi pertanto degli ambiti cui la disciplina è estesa, dei doveri del direttore responsabile, dei modi con cui occorre rimediare alle diffamazioni commesse e delle pene previste per la diffamazione. In prima lettura, questa Commissione discusse il parere nelle sedute del 30 e del 31 luglio 2013. Circa l'oggetto del parere della Commissione cultura, osserva che l'articolo 21 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. I mezzi di diffusione della manifestazione del pensiero rientrano nell'ambito delle competenze della VII Commissione. Viceversa, il concetto di diffamazione, vale a dire l'oggetto del quesito di che confine passi tra libera manifestazione del pensiero e diffamazione, attiene ai contenuti del pensiero manifestato e quindi alla competenza della Commissione giustizia. L'articolo 21 della Costituzione prevede, altresì, che sia la legge (calata in un provvedimento giudiziario motivato) che possa limitare la libertà di manifestazione del pensiero a tutela di interessi di spessore equivalente (quali, per esempio, la dignità e l'onore delle persone) e prevedere anche il sequestro dello stampato per i casi in cui siano violate le disposizioni per l'indicazione dei responsabili dello stampato medesimo. Rileva, in definitiva, che la Commissione cultura può esprimersi su tutto il provvedimento, poiché esso non tocca il problema dei contenuti della comunicazione. Fa eccezione a questa conclusione la parte relativa agli aspetti di stretto diritto processuale.

Poste queste premesse, fa notare che l'articolato interviene essenzialmente – sia pur non in modo esclusivo – sulla legge sulla stampa del 1948, che fu approvata precipuamente per restituire al settore la libertà che sotto il ventennio fascista le era stata sottratta.

Andando nel dettaglio dell'articolato, ricorda che l'articolo 1, al comma 2, modifica l'articolo 8 della legge del 1948, a proposito del diritto alla rettifica. Evidenzia che nel testo vigente della legge del 1948 (poi modificato nel 1981), una persona che sia stata indicata nominativamente nello stampato e cui siano stati attribuiti fatti o comportamenti diffamatori può chiederne la rettifica con un testo che non ecceda le 30 righe, che il quotidiano deve pubblicare entro due giorni. Rileva poi che, nonostante la lettera della legge, generalmente i quotidiani raccolgono le richieste di rettifica in un'apposita rubrica (qualche volta vicina alle lettere al direttore) cui non è dato particolare risalto grafico. A tale prassi fa eccezione la rettifica domandata da personalità pubbliche. È tuttavia assai frequente che la rettifica sia accompagnata da repliche e puntualizzazioni in corsivo del cronista, talora in modo da sminuire o ironizzare sulla smentita.

Sottolinea dunque che la proposta di legge nel testo risultante dalla lettura al Senato – e poi dalla terza lettura in Commissione alla Camera – non solo estende il diritto di rettifica dalle testate cartacee a quelle *on-line*, ma impone al direttore responsabile precise e inderogabili modalità di attuazione della rettifica. Si dice, infatti, che la rettifica deve avere un suo proprio titolo *standard* e debba avere anche le stesse caratteristiche grafiche, di metodologia, visibilità e accesso al sito della notizia cui si riferiscono. L'unico spazio concesso al direttore responsabile per il rifiuto è dato dal carattere penalmente rilevante della rettifica (eccezione già contenuta nella legge) e dal carattere inequivocabilmente falso della rettifica medesima: in questi due casi il direttore

non pubblica la rettifica. Per i periodici il termine entro cui pubblicare la rettifica è di 15 giorni.

Ricorda altresì che già nel testo che la Camera approvò nel 2013 è previsto l'inserimento nella legge del 1948 di un articolo 11-*bis* che offre al giudice criteri di quantificazione del danno nelle cause civili per pubblicazioni illecite e diffamatorie (tali criteri oggi sono desunti già da una densissima e collaudata stratificazione giurisprudenziale). Inoltre, il termine di prescrizione dell'azione civile di danno per diffamazione viene ridotta da cinque a due anni.

Quanto invece al profilo penale, osserva che in questo testo viene eliminata la pena detentiva per il reato di diffamazione, essendo rimasta la sola pena pecuniaria da 5 mila a 10 mila euro per diffamazione a mezzo stampa semplice; e da 10 mila a 50 mila euro per quella aggravata. Restano immutate, dalla prima lettura della Camera, diverse altre disposizioni tra cui il principio della residenza della persona offesa come criterio per individuare il luogo del giudice competente o, dalla lettura in Senato, come per esempio l'obbligo per il giudice di trasmettere all'Ordine dei giornalisti copia della condanna all'esecuzione della rettifica.

Ricorda che all'articolo 3, rispetto al testo del Senato, la II Commissione della Camera, in terza lettura, ha soppresso la norma sul cosiddetto « diritto all'oblio », concetto di precaria, quando non addirittura discutibile, fondatezza teorica, dato il suo evidente impatto negativo sulla genuinità della ricerca storica. Il Senato ha modificato la nuova disposizione che la Camera ha aggiunto dopo il quarto comma e che estende il diritto di rettifica alla stampa non periodica, attualmente non disciplinato. Si prevede, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto (o, *ex* articolo 57-*bis*, c.p., l'editore ovvero, se del caso, lo stampatore), provvedano, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica (*e-book*) alla pubblicazione – anche sul proprio sito Internet ufficiale – delle dichiarazioni o delle rettifiche chieste dai soggetti che si ritengono

diffamati, purché queste non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale; per coordinamento con le modifiche introdotte, il Senato ha escluso l'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche documentalmente false. Anche in tali casi, la rettifica deve essere pubblicata – nella prima ristampa utile, nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche – entro 2 giorni dalla richiesta. La rettifica deve avere idonea collocazione e caratteristica grafica e fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Rileva poi che il Senato ha, infine, aggiunto al nuovo comma un ultimo periodo che « sana », a tutela del soggetto diffamato, le ipotesi di mancata rettifica per impossibilità di una ristampa o di una nuova diffusione dello stampato o di pubblicazione nel sito *internet*; in tali casi, la rettifica andrà pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Evidenzia poi che gli articoli 3 e 5 contengono misure volte a disincentivare l'eccessivo ricorso alla querela o all'azione di danno per diffamazione. È prevista infatti la possibilità per il giudice di condannare il querelante al pagamento di una somma da devolvere alla Cassa delle ammende e, per quel che concerne il processo civile, di condannare l'attore per azione temeraria ad una somma che tuttavia non ecceda la metà dell'oggetto della domanda risarcitoria non accolta dal giudice. Da ultimo, la Commissione Giustizia ha aggiunto una disposizione che inserisce il credito nei confronti della proprietà delle testate, del direttore responsabile e del giornalista, tra i crediti privilegiati se il credito medesimo deriva dal regresso per aver risarcito danni per diffamazione.

Ricorda, altresì, per completezza, che in larga misura le condizioni che la VII Commissione aveva posto nel parere del luglio 2013 avevano trovato accoglimento nel testo. Si tratta, in particolare, della condizione di cui al n. 1, laddove si raccomandava una più generalizzata estensione della disciplina della legge del 1948 alle testate radiotelevisive; la necessità che il direttore responsabile comunicasse all'autore dell'articolo il contenuto della ri-

chiesta di rettifica; l'efficacia scriminante della rettifica medesima e, da ultimo, l'introduzione di misure volte a disincentivare le cause temerarie.

In definitiva, sottolinea che il provvedimento, come pure fu osservato nel 2013 dalla Commissione cultura, è apprezzabile per alcuni aspetti. Anzitutto, estendere la disciplina della legge della stampa anche alle testate *on-line* è un passo ormai doveroso, dal momento che l'informazione su Internet sta lentamente soppiantando la diffusione cartacea. In secondo luogo, l'abolizione della sanzione penale detentiva per la diffamazione potrebbe contribuire a sdrammatizzare taluni passaggi della polemica politica, specie in periodi elettorali. In terzo luogo, le disposizioni che servono a dissuadere dalla presentazione di querele infondate o dall'intrapresa di azioni civili temerarie e pretestuose sono tutte un netto progresso in favore della garanzia per un'attività giornalistica schietta, seria e fruibile. Aggiunge che resta sul tappeto, però, una questione inerente all'articolo 1, comma 5, del progetto di legge, laddove si apportano modifiche all'articolo 13 della legge del 1948. Come già si è detto, tale disposizione prevede la sola pena pecuniaria per la diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della sentenza e l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da 1 a 6 mesi. Al comma 4 dell'articolo 13 è previsto, tuttavia, che la rettifica assuma il valore di una causa di non punibilità. La disposizione dice, infatti, che l'autore dell'offesa e il direttore responsabile che pubblichino la rettifica, sia stata essa chiesta dal diffamato o dal cronista stesso, non sono punibili. Che la rettifica escluda la punibilità sul piano penale è un'evidente modifica normativa, poiché la Corte di cassazione, nel silenzio della legge, ha sempre ritenuto il contrario. Ritiene, allora, opportuno che sia chiarito se la rettifica, che nel nuovo regime esclude la punibilità, abbia anche il valore di escludere la responsabilità civile.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito che verrà svolto in Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, composto di 18 articoli, reca deleghe al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. In tale ambito, le disposizioni che più direttamente riguardano i settori sui quali la VII Commissione è competente si rinviengono, anzitutto, negli articoli 7, comma 1, lettera e), riguardante l'ordinamento sportivo e il Comitato italiano paralimpico, e 10, concernente gli enti pubblici di ricerca. In particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera e), introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo ad intervenire, oltre che per la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo e il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone con disabilità, anche per lo « scorporo » del Comitato italiano paralimpico dal CONI, con sua trasformazione in ente autonomo di diritto pubblico e utilizzazione di parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e, per tutte le attività strumentali, comprese le risorse umane, di CONI Servizi SpA, attraverso un apposito contratto di servizio. Prevede, infine, che il personale attualmente in servizio presso il CIP transita in CONI Servizi SpA.

Ricorda che il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, segnala che un primo aspetto da chiarire riguarda che cosa si intenda per « scorporo » del CIP dal CONI, posto che,

in base allo statuto, lo stesso CIP è (solo) posto sotto la vigilanza del CONI per le attività di alto livello e di preparazione paralimpica e di partecipazione ai Giochi Paralimpici. Se, dunque, si intende escludere la vigilanza del CONI, sarebbe opportuno utilizzare questa terminologia. Un secondo aspetto che meriterebbe di essere chiarito riguarda il riferimento alla utilizzazione di parte delle risorse finanziarie attribuite al CONI: ciò, in considerazione della circostanza che le linee di finanziamento dei due organi sono sempre state distinte e che, in particolare, la legge di stabilità per il 2015 ha stabilizzato, dal 2015, il finanziamento delle attività istituzionali del CIP, fino ad allora disposto annualmente, autorizzando la spesa di 7 milioni di euro annui.

Rileva poi che l'articolo 10, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, intende favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca — che, ovviamente, non fanno capo solo al MIUR — e rendere le procedure e le norme più consone alla peculiarità dei loro scopi istituzionali, anche considerando la loro autonomia. Osserva che i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega — anche in tal caso da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le parti sociali per la compatibilità con le previsioni del contratto collettivo nazionale — attengono a: definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca (EPR), recependo la Carta europea dei ricercatori e il documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla formazione e all'aggiornamento professionale dei ricercatori; definizione, per il sistema della ricerca pubblica, di un sistema di regole più snello ed appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze, con particolare riferimento agli acquisti (di beni e servizi), alle partecipazioni internazionali, alle missioni, al reclutamento, alle spese generali e ai consumi, nonché di regole improntate ai principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei

controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo « a budget ». Si prevede, inoltre, un più generico principio di semplificazione della normativa riguardante gli EPR e un coordinamento con le migliori pratiche internazionali. Al riguardo, segnala che l'obiettivo della semplificazione normativa sembrerebbe già declinato nei più specifici obiettivi che ho prima ricordato.

Aggiunge che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione si rinvencono:

a) all'articolo 2, che reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitare sempre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, si conferma la previsione, già recata dalla disciplina vigente, in base alla quale si considera comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte (fra l'altro) alla tutela del patrimonio storico-artistico che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge. Si prevede, inoltre, la definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle medesime amministrazioni, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

b) all'articolo 3, che novella la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), introducendo nel capo IV, dedicato alla semplificazione dell'attività amministrativa, un nuovo articolo 17-bis che disciplina una particolare ipotesi di silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (si tratta, dunque, di un termine endoprocedimentale). In particolare, si prevede che le amministrazioni devono comunicare le rispettive decisioni

all'amministrazione proponente entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, salva la possibilità di interruzione del termine per esigenze istruttorie o per la presentazione di proposte di modifica, ipotesi nella quale il pronunciamento deve intervenire nei 30 giorni che seguono la ricezione degli elementi richiesti. Decorso inutilmente il termine, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Tale regola si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, ma in tal caso il termine è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente, salvo che termini diversi siano stabiliti da disposizioni di legge o dai provvedimenti del Consiglio dei ministri in caso di disaccordo. Osserva, però, che alla luce delle numerose novità normative già previste dal Governo e dal Parlamento nel settore dei beni culturali e del paesaggio, è ragionevole sostenere che la soluzione per migliorare ulteriormente il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale risieda in un potenziamento delle risorse strumentali e umane a disposizione e non nella introduzione di meccanismi automatici quali quello del « silenzio-assenso »: si potrebbe a questo punto provare a ripristinare la formulazione originale del testo approvato in Consiglio dei ministri, riferita al silenzio intercorrente esclusivamente tra amministrazioni statali e non tra amministrazioni pubbliche generalmente intese;

c) all'articolo 7, laddove si delega il Governo alla riorganizzazione dell'amministrazione statale e, dunque, anche dei Ministeri. Ricorda che le linee direttrici sono costituite, fra l'altro, dalla riduzione degli uffici e del personale (anche dirigenziale) destinati ad attività strumentali e dal correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini; dal riordino o dalla soppressione degli uffici e degli organismi per i quali risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; dalla previsione che tutte le designazioni o no-

mine di competenza governativa o ministeriale devono essere esaminate dal Consiglio dei ministri; dalla disciplina degli uffici di diretta collaborazione di Ministri, viceministri e sottosegretari, per i quali si prevede la determinazione, da parte del Presidente del Consiglio, delle risorse finanziarie ad essi destinate, in relazione ad attribuzioni e dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del personale impiegato. A tal proposito, sottolinea che gli uffici periferici competenti in materia di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere esclusi dalle indicate previsioni, per poter esercitare più pienamente le proprie funzioni di tutela del patrimonio culturale nazionale;

d) all'articolo 9, che prevede l'istituzione del « sistema della dirigenza pubblica », articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli. In particolare, questo articolo prevede l'istituzione di tre ruoli unici, riferiti a dirigenti statali, dirigenti regionali e dirigenti degli enti locali. Ricorda che nel ruolo unico dei dirigenti statali – istituito presso la Presidenza del Consiglio – rientrano, per quanto più direttamente interessa la VII Commissione, i dirigenti delle amministrazioni statali, di enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca (per i quali ultimi bisognerebbe chiarire se si intenda fare riferimento ai dirigenti amministrativi) e delle agenzie governative. È, invece, esclusa dai suddetti ruoli unici la dirigenza scolastica, per la quale è fatta salva la relativa disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento. Per i dirigenti, viene, inoltre, prevista la soppressione dell'attuale distinzione in due fasce. È, contestualmente, istituita una Commissione per la dirigenza statale, chiamata, fra l'altro, a verificare il rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto uti-

lizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli stessi incarichi. Aggiunge che ai decreti delegati spetta la definizione, per l'accesso alla dirigenza, degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo i principi di delega indicati nel testo, fra cui la cadenza annuale, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, l'esclusione di graduatorie di idonei. Altri criteri di delega riguardano: la definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi, nel rispetto di una serie di principi, tra cui lo svolgimento della procedura con avviso pubblico; la durata quadriennale degli incarichi, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta; la definizione di presupposti oggetti per la revoca degli incarichi; la rilevanza della valutazione; il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; la definizione della disciplina retributiva secondo criteri fra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti correlati alla tipologia di incarico;

e) all'articolo 11, che, al fine di favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche prevede – per quanto più direttamente interessa la Commissione cultura – che le stesse, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, stipolino convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzino, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. Tale previsione si pone in continuità e armonia con l'articolo 22, comma 2, lettera f) – nel testo all'esame del Senato – del recente disegno di legge cosiddetto della « Buona Scuola ». Si riserva, infine, anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Commis-

sione, di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco D'UVA (M5S), pur dichiarandosi favorevole allo « scorporo » del CIP dal CONI – disciplinato dall'articolo 7, comma 1, lettera e) – ritiene utile che si chiarisca quanto testé evidenziato in merito dalla relatrice. Con riferimento, poi, alla delega prevista all'articolo 10, concernente l'attività degli enti pubblici di ricerca, osserva che i criteri e principi direttivi ivi indicati risultano assai generici, attribuendosi in tal modo all'Esecutivo troppa discrezionalità nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi. Rileva inoltre come appaia incongruo che gli oltre 20 enti di ricerca pubblici siano vigilati da una pluralità di Ministeri, ritenendo forse più opportuno che tutti gli enti di ricerca facciano riferimento, in particolare, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o al Ministero dello sviluppo economico, differenziandosi a seconda che l'attività concerna la ricerca di base o quella applicata. Reputa, infine, opportuno prevedere meccanismi che permettano a ciascun ricercatore di transitare da un ente di ricerca a un altro, senza che questo comporti un pregiudizio per lo *status* del ricercatore.

Laura COCCIA (PD) osserva che lo scorporo del CIP dal CONI non deve costituire l'occasione per far assumere ulteriori incarichi alle medesime persone, creandosi in tal modo evidenti conflitti d'interesse.

Gianna MALISANI (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, osserva come, finora, sembra sia stato messo in discussione – da altre amministrazioni pubbliche – l'importante lavoro svolto dalle Soprintendenze territoriali del MIBACT, che ha come scopo irrinunciabile quello della tutela e salvaguardia del nostro patrimonio storico, culturale e artistico. Rileva, quindi, come l'aver portato – all'articolo 3, capoverso Art. 17-*bis*, comma 3 – a 60 giorni, invece

che a 30 come previsto in via generale, il termine dopo il quale si perfeziona il silenzio-assenso con riferimento agli atti emanati da amministrazioni a tutela dei beni culturali, potrebbe non essere sufficiente, dovendosi forse aumentare tale termine a 90 giorni. Un'apposita condizione in tal senso, nel parere che la VII Commissione si accinge ad esprimere, dovrebbe essere posta. Ciò deve essere valutato anche alla luce della scarsità di personale assegnato alle soprintendenze territoriali del MIBACT – di cui auspica un significativo incremento, dovendosi porre inoltre particolare attenzione alla disciplina relativo alla dirigenza, a livello territoriale, in questo settore – e delle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di Conferenza di servizi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, che è stato assegnato in sede referente alla III Commissione. Il provvedimento in oggetto si inserisce – come l'analogo Accordo di associazione con l'Ucraina, appena esaminato in sede consultiva dalla VII Commissione – nell'am-

bito delle iniziative di politica estera dell'Unione europea.

Rileva, quindi, per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Moldova, che, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti, nel 2010, a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. Aggiunge che, nel suo complesso, l'Accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli *standard* normativi europei in tutti i campi e per questo vengono incluse nell'Accordo politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile e previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Moldova.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo ed evidenziando gli aspetti di diretta competenza della VII Commissione – che appaiono limitati tenuto conto dell'ampiezza e della natura delle materie in esso trattate – ricorda che il testo in esame si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte moldova e 4 protocolli.

Osserva quindi che, nel suo complesso, l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali:

a) la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato;

b) una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione;

c) la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita;

d) uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare ri-

guardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato;

e) la cooperazione in 28 settori chiave, di cui meglio si dirà in seguito.

Per quanto riguarda gli aspetti d'interesse per la VII Commissione, rileva che il Titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori) contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo IV si articola. Si riferisce, in particolare, al Capo 18 in materia di società dell'informazione; al Capo 23, in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport; al Capo 24 in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; al Capo 25 relativo a cultura, politica audiovisiva e media. In relazione al Capo 18, in materia di società dell'informazione (articoli 98-102), questo prevede che le parti rafforzino la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione – a vantaggio di cittadini e imprese – mediante la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), promuovendo, tra l'altro, l'accesso alla banda larga e lo sviluppo dei servizi pubblici on line e migliorando la sicurezza della rete.

Con riferimento, poi, al Capo 23 del medesimo Titolo IV (articoli 122-126), in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport, si prevede che le parti cooperino per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in specie con riferimento all'istruzione superiore. In particolare, tale cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

a) promozione dell'apprendimento permanente, quale elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione;

b) ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione;

c) promozione di una convergenza nel campo dell'istruzione superiore, derivante dal processo di Bologna (che ha

come obiettivo quello di costruire uno Spazio europeo dell'istruzione superiore) e dal progetto dell'Unione europea per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore;

d) rafforzamento della cooperazione accademica internazionale. Le Parti, inoltre, promuovono la cooperazione e gli scambi per l'apprendimento permanente delle lingue (articolo 124) e nel campo dello sport e dell'attività fisica, mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche, al fine di promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi dello sport e la buona *governance* in ambito sportivo, nelle società dell'Unione europea e della Repubblica Moldova (articolo 126).

Relativamente, poi, al Capo 24 del Titolo IV (articoli 127-129) in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (le attività di dimostrazione sono quelle finalizzate a dimostrare la validità delle nuove tecnologie, le quali non possono essere ancora commercializzate, ma da cui ci si aspetta di trarre un beneficio economico) osserva che l'Accordo prevede, in via generale, che le Parti promuovano la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Segue una specificazione delle singole modalità di cooperazione in tale settore.

Aggiunge, infine, con riferimento al Capo 25 del Titolo IV (articoli 130-133) relativo a cultura, politica audiovisiva e media, che in esso si prevede che le Parti promuovano la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (articolo 130). Le Parti inoltre sviluppano un dialogo regolare e cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico

e televisivo. È previsto altresì che la cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti dei media, nonché il sostegno ai media stessi, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalità e i legami con i media dell'Unione europea (articolo 131). Sono previste, infine, tra gli altri aspetti, la mobilità dell'arte e degli artisti e il dialogo interculturale (articolo 132).

Segnala, inoltre, la disposizione di cui al Titolo V, articolo 261, paragrafo 2, lettera *d*), che prevede, tra le eccezioni alle disposizioni del Capo 6 del predetto Titolo V, la garanzia che le Parti possano comunque adottare o applicare i provvedimenti necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico.

Ricorda, poi, il Capo 9 del suddetto Titolo V (277-332) concernente i diritti di proprietà intellettuale: obiettivo di tali disposizioni, come recita l'articolo 277, è quello di agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti e di conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Seguono quindi disposizioni – cui rimanda – concernenti la protezione accordata al diritto d'autore e diritti connessi (articolo 280), gli autori (articolo 281), gli artisti interpreti o esecutori (articolo 282), i produttori di fonogrammi (articolo 284), gli organismi di radiodiffusione e comunicazione al pubblico (articoli 284-285). Evidenzia, poi, l'indicazione della durata della protezione, indicata all'articolo 286, il quale, in particolare, prevede che i diritti d'autore di opere letterarie e artistiche durino tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte e che i diritti degli artisti interpreti o esecutori scadano non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Seguono disposizioni sulla protezione delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti (articoli 287-288), sul diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

(articolo 290) e sulla cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti (articolo 291).

Segnala, inoltre – sempre nell'ambito del Capo 9 del Titolo V – le disposizioni sui marchi commerciali (articoli 292-295), sulle indicazioni geografiche (articoli 296-306), sui disegni e modelli (articoli 307-311) e sui brevetti (articoli 312-317).

Sottolinea, infine, l'articolo 434 del Titolo VII, che istituisce un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione dell'Accordo: questo si riunisce periodicamente, a livello ministeriale, almeno una volta l'anno, ed è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del Governo della Repubblica di Moldova, dall'altra. Ricorda, inoltre, che viene istituito anche un Comitato parlamentare di associazione, composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da membri del Parlamento della Repubblica di Moldova, dall'altro, e che l'Accordo viene concluso per una durata illimitata.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva che questo si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

Aggiunge che l'articolo 3 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del Protocollo III allegato all'Accordo, in materia di assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Segnala quindi che la relazione tecnica annessa al provvedimento chiarisce preliminarmente come l'attuazione della cooperazione nei settori previsti dall'Accordo di associazione tra Unione europea e Moldova non richieda contributi addizionali né cofinanziamento da parte degli Stati membri, essendo demandata agli organi istituzio-

nali competenti dell'Unione europea. Trascurabile è poi definita la perdita di gettito IVA per il venir meno dei dazi sulle importazioni dalla Moldova. Pertanto le uniche disposizioni in grado di produrre effetti sulla finanza pubblica del nostro Paese sarebbero limitate appunto ai citati articoli 7 e 11 del Protocollo III all'Accordo di associazione, relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, con particolare riferimento alle spese di missione.

Per ulteriori approfondimenti sull'intero provvedimento, rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici, riservandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo Felice DE ROSA.

La seduta comincia alle 11.40.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo). Ricorda, preliminarmente, che tale disegno di legge, presentato al Parlamento nel mese di luglio del 2014, a chiusura di una consultazione pubblica lanciata con una

lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini, è collegato alla manovra di finanza pubblica ed è stato approvato dal Senato il 30 aprile 2015. Esso è composto da 18 articoli, che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge, toccando tutti gli aspetti della pubblica amministrazione, al fine di renderla più democratica, più semplice e più competente.

Dà quindi conto delle disposizioni di stretta competenza e di interesse della Commissione, rinviando per un'analisi più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I numerosi principi e criteri direttivi sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi. Essi prevedono, in particolare, la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di

istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; l'introduzione di strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il nuovo istituto generale del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi, sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; in tal caso il termine è di 60 giorni. Con riferimento a tale ipotesi, non sembrerebbe possibile l'intervento del Presidente del Consiglio.

L'articolo 4 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro un anno, per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, au-

torizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

L'articolo 5, interamente riformulato nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche ai poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dalla legge n. 241 del 1990, che reca i principi generali del procedimento amministrativo. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), interviene sulla possibilità per l'amministrazione di esercitare i poteri generali di autotutela, in caso di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), disciplinata ai sensi dell'articolo 19 della legge richiamata, e già oggetto di una recente modifica ad opera del decreto-legge n. 133 del 2014 (articolo 25, comma 1, lettera *b-bis*). La riformulazione dei commi 3 e 4 del citato articolo 19, proposta dall'articolo in esame, introduce alcune novità, che appaiono finalizzate a delimitare con maggiore precisione i poteri di cui l'amministrazione dispone nei confronti dei privati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di regolarizzazione, stabilisce che l'amministrazione competente invita il privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, qualora sia possibile, mediante un atto motivato, con il quale sono prescritte le misure necessarie e si dispone la sospensione dell'attività intrapresa. Rispetto al testo attuale dell'articolo 19, comma 3, la fattispecie è più chiaramente definita, esplicitando l'obbligo di motivare l'invito a sanare e di indicare al privato le misure da adottare, nonché l'effetto sospensivo sull'attività soggetta a SCIA. Resta confermato che il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a 30 giorni. Si specifica, però, che, decorso il termine senza che le misure siano state adottate, l'attività s'intende vietata. Decorso il termine (pari a 60 giorni o a 30 nella SCIA edilizia) per l'adozione dei provvedimenti di inibitoria (di cui al comma 3, primo periodo del-

l'articolo 19), l'amministrazione può comunque adottare i provvedimenti previsti dal comma 3. La possibilità di agire in tal senso è tuttavia condizionata dalla ricorrenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge. È, inoltre, eliminata la possibilità per l'amministrazione, prevista dalla normativa vigente, decorso il termine di 60 giorni (30 per la SCIA edilizia), di revocare ovvero procedere all'annullamento d'ufficio, in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Infine, viene soppressa la disposizione (comma 3, ultimo periodo) che prevede la possibilità per l'amministrazione di adottare sempre e in ogni tempo i provvedimenti inibitori in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. Tuttavia, tale ipotesi è contestualmente generalizzata, con alcune significative differenze, nell'ambito della disciplina dell'annullamento d'ufficio, ai sensi della successiva lettera *c*) del comma 1 dell'articolo. Il comma 1, lettera *b*), introduce alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 241 del 1990. Con una modifica di carattere prevalentemente formale, si sostituisce, al primo comma, il termine « denuncia » con quello di « segnalazione », adeguando così il richiamo all'articolo 19 della legge che, a partire dal 2010, disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della denuncia di inizio attività (DIA). La seconda modifica consiste nell'abrogazione dell'intero comma 2 dell'articolo 21, il quale dispone che « le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità da esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vi-

gente ». La disposizione abrogata equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la posizione del privato che ha agito senza il titolo richiesto dalla legge a quella del privato che ha avviato l'attività avvalendosi di un procedimento semplificato (SCIA o silenzio assenso) in contrasto con la normativa vigente. Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 21-*nonies*, della legge n. 241 del 1990, che disciplina l'istituto dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi. La disposizione interviene innanzitutto sulla specificazione del termine entro il quale l'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-*nonies*. Attualmente, la disposizione prevede il limite temporale del « termine ragionevole », ossia un parametro indeterminato ed elastico che lascia all'amministrazione il compito di individuarlo in concreto, in considerazione degli interessi coinvolti. La modifica introduce, invece, un termine ultimo per l'annullamento, stabilendo che non deve essere comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado. Tale vincolo temporale è introdotto solo per i casi di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Inoltre, è inserito un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 21-*nonies*, che prevede un'eccezione al rispetto del limite temporale che si intende introdurre. In particolare, la disposizione prescrive che possono essere annullati anche dopo diciotto mesi dall'adozione i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In tal caso, è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da ultimo, il comma 2 dell'articolo in esame abroga la disposizione contenuta nella legge fi-

nanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004), che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. La norma, inoltre, prevede che «l'annullamento di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante». Di interesse della Commissione risulta inoltre l'articolo 6 che reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e alla inconfiribilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013). Il termine per l'esercizio della delega è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo 6 introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettere *a*) e *c*). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della pubblica amministrazione dei membri del Parlamento (lettera *b*) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera *d*). L'articolo 7, nel recare i principi e criteri direttivi per la riorganizza-

zione dell'amministrazione dello Stato, prevede, alla lettera *a*), la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. In particolare, è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare che, in base alla formulazione del testo, è conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma richiede comunque la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite. Infine, segnala l'articolo 15, che reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale. L'esercizio della delega legislativa, da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'articolo 12 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, è volta, altresì, alla previsione di una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico; criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; modalità di tutela degli

utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta; una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche; una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti; una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi cui l'articolo fa riferimento, segnala, in particolare, quelli di cui alla lettera c), relativi all'individuazione della disciplina generale dell'organizzazione e della gestione dei servizi idrici. Tale disciplina, oltre a definire i criteri per l'attribuzione di diritti speciali ed esclusivi, dovrà essere fondata sul rispetto dei principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità. Si dovrà altresì provvedere, sulla base di un criterio di delega introdotto nel corso dell'esame al Senato, alla risoluzione delle «antinomie normative» in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 2011, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici (lettera c)). Ricorda, infatti, che con il referendum che si è svolto il 12 e 13 giugno 2011 è stato abrogato l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva posto il principio della gara come regola generale degli affidamenti di servizi. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni

adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e successive modificazioni, in quanto dirette sostanzialmente a reintrodurre la disciplina abrogata dalla volontà popolare col suddetto referendum. Il settore idrico, cui il criterio di delega fa espresso riferimento, è oggetto di specifica disciplina contenuta nel cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), recentemente modificata dall'articolo 7 del decreto legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»). Rileva altresì che, ai fini del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, è opportuno tenere conto della nuova disciplina in materia di concessioni di servizi contenuta nella direttiva 2014/23/UE, che dovrà essere recepita attraverso l'attuazione della delega in corso di esame parlamentare (A.S. 1678) e che reca principi e criteri direttivi che riguardano proprio le concessioni di servizi e le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. Tra i principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 15 del disegno di legge, segnala altresì quello di cui alla lettera i), concernente la revisione delle discipline settoriali ai fini del coordinamento con la disciplina generale. In proposito, rammenta che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 609) ha specificato che l'ambito di applicazione della disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici locali e, più in generale, delle disposizioni in materia di servizi a rete di rilevanza economica, ricomprende anche il settore dei rifiuti urbani ed i settori (energia elettrica, gas, sistema idrico, trasporti) sottoposti alla regolazione da parte di un'Autorità indipendente, salvo deroghe espresse. Sulla materia incidono le nuove direttive 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (cosiddetti settori speciali), che modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore fles-

sibilità delle procedure, nonché di avvicinare la disciplina dei settori « speciali » a quella dei settori classici.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in discussione, all'esito dei rilievi che dovessero eventualmente essere formulati nel corso del dibattito.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Al riguardo, ricorda che le relazioni tra l'Unione europea e la Moldova, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998, hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'Accordo va inteso alla

stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli *standard* normativi europei in tutti i campi.

Osserva che, come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, nella terminologia europea la definizione di « area di libero scambio ampia e approfondita » allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile, nonché di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Moldova. Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali, quali: la condivisione di valori e principi (democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sviluppo sostenibile ed economia di mercato); una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; la realizzazione di uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; la cooperazione in 28 settori chiave. Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldova e 4 protocolli riguardanti, rispettivamente, la definizione della nozione di « prodotti originari », i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea. Relativamente ai profili di stretto interesse dell'VIII Commissione, rilevano anzitutto le disposizioni contenute nel Titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), che contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, tra i quali l'ambiente (Capo 16), le iniziative in materia di clima (Capo 17), e la protezione civile (Capo 22). Con particolare riferimento alle politiche

in materia di ambiente, la cooperazione ha come obiettivi (articolo 87) la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali, nonché la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale e mondiale riguardanti, tra l'altro, la *governance* ambientale, la qualità dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento industriale e i rischi industriali, l'ecoinnovazione. Di interesse della Commissione risultano altresì le disposizioni di cui al Titolo V (Scambi e questioni commerciali), tra le quali, in particolare, quelle in materia di appalti pubblici (Capo 8) e di commercio e sviluppo sostenibile (Capo 13). Relativamente alla materia degli appalti, le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si pongono come obiettivo quello di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati; a tal fine, è disposto il progressivo ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova in materia di appalti pubblici

all'*acquis* dell'Unione europea in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla realizzazione di un sistema di appalti pubblici efficiente, fondato sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nell'ambito dell'Unione medesima (articolo 268).

Nel passare, infine, all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo; l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento; l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in discussione all'esito degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Romina MURA (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 3098, approvato in prima lettura

dal Senato, che reca deleghe per la riforma delle pubbliche amministrazioni. Rileva che il testo in esame delinea una riforma complessiva della pubblica amministrazione che sarà attuata principalmente attraverso lo strumento della delega. Il disegno di legge si inserisce nel più complesso processo di riforma dello Stato che contempla anche la riforma del Titolo V della Costituzione e la cosiddetta « legge Del Rio ». Il disegno di riforma interviene su quattro aspetti principali, suddivisi nei quattro Capi in cui il disegno di legge è articolato. Il Capo I del disegno di legge riguarda l'accesso dei cittadini ai dati, documenti e servizi della pubblica amministrazione e le modalità di funzionamento dell'amministrazione stessa. Osserva che attraverso il provvedimento in esame si rafforza il convincimento che ricevere servizi in forma digitale non sia solo un dovere in capo alla pubblica amministrazione ma anche un diritto riconosciuto ai cittadini. Sottolinea che di particolare interesse, in questo ambito, sono le disposizioni dell'articolo 1, che conferiscono delega al Governo per garantire ai cittadini il diritto di accedere ai dati e documenti in possesso dell'amministra-

zione e ai servizi da queste forniti in modalità digitale. Contestualmente si prevede la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di recarsi presso gli uffici pubblici. Rispetto a queste finalità l'articolo 1 definisce alcuni principi e criteri direttivi di notevole rilevanza. Si prevede, infatti, la definizione di un livello minimo di servizi anche attraverso l'obbligo per gli uffici pubblici di garantire la connettività di banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete Internet e si stabilisce che l'accesso e il riutilizzo di tutte le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione debba avere luogo in formato aperto. È altresì ridefinito il sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra le amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati. Si prevede l'armonizzazione di tutte le disposizioni in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID). Si tratta di un insieme di principi e di obiettivi che, come indicato nella rubrica dell'articolo, dovrebbero costituire la « carta della cittadinanza digitale », che di fatto andranno a modificare ed integrare il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Nel Capo I del disegno di legge sono contenute altresì diverse misure di intervento sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche, che prevedono quindi una riforma dei processi decisionali interni alle stesse, al fine di rendere più tempestiva la loro attività. In particolare si prevede, attraverso delega, la revisione della disciplina in materia di conferenza di servizi, di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa e di comunicazione preventiva. Si introduce altresì il principio per cui, quando, per l'adozione di provvedimenti, un'amministrazione deve richiedere l'assenso, il concerto o il nulla osta di altre amministrazioni, queste ultime devono esprimersi entro trenta giorni, che possono essere interrotti per una sola volta. De-

corso tale termine l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Osserva che l'obiettivo è quello di riorganizzare la pubblica amministrazione in modo che la stessa si muova come un corpo unico in grado di rispondere positivamente alle legittime aspettative dei cittadini, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure e certezza dei tempi. Un'ultima rilevante disposizione del Capo I riguarda il conferimento della delega al Governo per rivedere la disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni recata rispettivamente dal decreto legislativo n. 33 del 2013, concernente la trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, e dal decreto legislativo n. 39 del 2013, concernente l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Evidenzia che il secondo profilo su cui interviene la riforma riguarda l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del Capo II sono conferite al Governo due deleghe di ampia portata, relative, rispettivamente, alla riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici e mediante interventi di soggetti che operano in specifici settori, come ad esempio il Forze o il corpo forestale dello Stato (articolo 7) e alla riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, rideterminando il numero delle circoscrizioni territoriali, ridefinendone i compiti e le funzioni, riordinando le competenze relative alla tenuta del registro (articolo 8).

Il Capo III ha per oggetto la disciplina del personale e, in questo ambito, assume particolare rilievo la delega per la riforma della dirigenza pubblica, con la creazione di un unico sistema articolato in tre ruoli unici in cui sono inquadrati i dirigenti dello Stato, i dirigenti delle regioni e i dirigenti degli enti locali; in quest'ultimo ruolo confluiscono anche i segretari comunali e provinciali, la cui figura viene

abolita, ad eccezione del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione. Nel nuovo quadro è previsto l'obbligo per gli enti locali di minore dimensione, di nominare comunque un dirigente apicale, in sostituzione del segretario generale, mentre per gli altri tale funzione è affidata a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale. I principali criteri di delega per la riforma della dirigenza pubblica sono finalizzati in primo luogo a favorire la mobilità dei dirigenti, risultato che la creazione stessa di tre ruoli unici permette di raggiungere. Si prevede inoltre che il conferimento degli incarichi dirigenziali abbia luogo sulla base di procedure comparative, mediante avviso pubblico. Gli incarichi hanno durata quadriennale, al termine della quale è possibile il rinnovo senza procedura selettiva una sola volta e per non più di due anni. Si prevede infine il riordino della disciplina riguardante l'accesso alla dirigenza pubblica, mediante riforma della scuola nazionale dell'amministrazione e della disciplina riguardante la responsabilità dei dirigenti. Uno specifico criterio di delega interessa la disciplina dei dirigenti privi di incarico, anche per quanto riguarda il trattamento economico e il collocamento in disponibilità.

Il Capo IV, infine, conferisce al Governo delega per la semplificazione della normativa riguardante i settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Osserva che, come emerge da questa sia pur sintetica illustrazione dei contenuti del disegno di legge, in generale diversi oggetti e principi di delega rivestono interesse per la Commissione. Richiamo in particolare, oltre alla delega per l'accesso in modalità digitale a dati, documenti e servizi delle amministrazioni pubbliche, su cui già si è soffermata, le disposizioni relative alla riforma dell'amministrazione statale, alla dirigenza pubblica, alla semplificazione

normativa in materia di società partecipate e di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Per quanto attiene invece le competenze specifiche della Commissione, ritiene opportuno soffermarsi in particolare, nell'ambito della delega di cui all'articolo 7, relativa alla riforma dell'amministrazione dello Stato, sul principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), che dispone la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli. La delega prevede in particolare la riorganizzazione delle funzioni attualmente svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA), attualmente gestito dall'ACI, e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La formulazione della lettera in esame prospetta anche, sia pure indicandolo come «eventuale», l'accorpamento delle strutture del PRA e della direzione generale per la motorizzazione. È in ogni caso espressamente disposta l'introduzione di un'unica modalità di archiviazione per arrivare al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Per conseguire tale risultato si prevede anche l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, nonché lo svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale proposito ricordo che già l'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha demandato al Ministero delle infrastrutture l'adozione, attraverso regolamenti di delegificazione, di misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno finora ricevuto attuazione. Il criterio di delega risulta sicuramente condivisibile nella misura in cui la semplificazione delle strutture, delle modalità di acquisizione dei dati e del rilascio del

documento unico permetterà una riduzione degli adempimenti e dei costi connessi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli che gravano sui cittadini. Invita, peraltro, il rappresentante del Governo a considerare se non sia opportuno definire con maggiore precisione la portata della delega, in particolare stabilendo in modo univoco se si intende pervenire all'accorpamento delle strutture interessate e comunque assicurando il collegamento e l'interoperabilità dei dati da esse detenuti, che, nella formulazione attuale, sono definiti anch'essi come « eventuali ».

Nel complesso anticipa una valutazione favorevole sia del testo in esame nel suo complesso, sia dei contenuti e delle finalità del criterio di delega riconducibile in modo specifico alle competenze della nostra Commissione. Si riserva comunque di formulare la proposta di parere sulla base degli elementi che potranno emergere dal dibattito.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele DELL'ORCO (M5S), nel ricordare i contenuti della proposta di legge, sottolinea che essa ha la finalità in primo luogo di definire e in secondo luogo di incentivare il *car pooling*, modalità che si sta diffondendo con successo e rapidamente dentro e oltre i confini europei, tutelando al contempo le categorie professionali che svolgono servizi di trasporto privato. Sottolinea che il principio di condivisione delle spese di trasporto, che è un criterio fondante del *car pooling*, non deve tradursi in un guadagno per chi offre tale servizio, configurando l'ipotesi di concorrenza sleale e abusivismo. A tal fine fa presente che la proposta di legge definisce con precisione il calcolo del costo di un percorso, sulla base delle tabelle ACI, che andrà ripartito per tutti i partecipanti al viaggio, compreso lo stesso conducente, che dovrà utilizzare tale modalità per abbattere le proprie spese di viaggio e non per conseguire un guadagno. Osserva, inoltre, che la proposta di legge configura la possibilità, nel caso di applicazioni sul *web* che consentano l'utilizzo di tale modalità, che i passeggeri che se ne servano abitualmente possano corrispondere un contributo in forma di abbonamento, per ripagare i costi di chi gestisce l'applicazione, costi che peraltro sono generalmente in larga parte coperti dalla pubblicità presente all'interno di applicazioni di tale tipo. Ritiene in ogni caso opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento, in particolare prevedendo l'audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, dei gestori delle applicazioni su *web* e delle rappresentanze di coloro che svolgono servizi di piazza, in particolare taxi e NCC, anche al fine di far emergere le motivazioni dei conflitti che recentemente hanno occupato le prime pagine dei giornali.

Ivan CATALANO (SCpI) chiede precisazioni al collega Dell'Orco, non rinvenendo, nei contenuti della proposta di legge, le possibilità cui prima faceva riferimento, in particolare riguardo alla gestione di tale servizio tramite applicazioni sul *web*. Quanto ai soggetti da lui indicati per eventuali audizioni, non ritiene ci siano competenze specifiche dell'Autorità di regolazione dei trasporti al riguardo, né ritiene che la proposta di legge possa in alcun modo investire il campo di esercizio dei conducenti professionali, ritenendo invece più opportuno che possano essere auditi coloro che effettivamente prestano il servizio di *car pooling*. Fa presente in ultimo di aver presentato una proposta di legge, non ancora pubblicata, avente ad oggetto il medesimo tema, che non risulta ancora pubblicata.

Michele DELL'ORCO (M5S), in risposta alle richieste di chiarimento del collega Catalano, rileva che esiste un vuoto normativo riguardo a tale modalità di trasporto, che non risulta ancora definita nell'ordinamento. Osserva che il grande merito della proposta di legge in esame è

quello di procedere ad una definizione di tale modalità e di riportare la discussione su tale tema e in generale sul tema dei servizi di trasporto privato all'interno del Parlamento. Osserva che la definizione di tale attività e, di conseguenza, la determinazione del perimetro di liceità dell'attività stessa, porterà a individuare un quadro di riferimento all'interno del quale inserire anche altre disposizioni, come ad esempio la modalità di gestione ed uso delle applicazioni *web* per tale tipologia di trasporto, che non fanno attualmente parte dell'articolato della proposta di legge, ma che potranno entrarne a far parte, una volta che si siano definiti i cardini di tale disciplina.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza le decisioni in merito alle eventuali audizioni da svolgere nell'ambito dell'esame della proposta di legge. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 75

ALLEGATO 1 *(Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge)* 79

SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2014. (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 78

ALLEGATO 2 *(Relazione approvata)* 108

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 78

ALLEGATO 3 *(Parere approvato)* 110

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70

del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono state presentate sessantatré proposte emendative riferite al testo del decreto-legge *(vedi allegato 1)*.

Quanto all'ammissibilità di tali proposte emendative, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli arti-

coli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Sottolinea che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ricorda che nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». La Corte ha quindi precisato che « se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo

77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ». Ricordo, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data 26 giugno 2013, ha precisato che « ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura

che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa». Qualora, invece, «la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

Segnala, quindi, che in tale contesto, la presidenza è chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei criteri dianzi esposti, fa presente che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Polverini 1.30, che, in relazione al maggiore impegno richiesto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, modifica le disposizioni della legge di stabilità 2015, in materia di patronati;

Dall'Osso 1.02, volto a introdurre un limite all'importo netto dei trattamenti pensionistici per il triennio 2015-2017, destinando i relativi risparmi a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS dell'assegno sociale e dei trattamenti di invalidità;

Rizzetto 1.03 e 1.04, che modificano le aliquote delle imposte sui redditi con riferimento rispettivamente ai soli redditi da pensione e al reddito complessivo;

Schullian 1.05, che consente ai lavoratori agricoli autonomi di versare i contributi previdenziali in misura corrispondente a fasce di reddito agrario superiori a quelle di appartenenza;

Baldassarre 1.06, volto a consentire il versamento volontario di contributi in favore di parenti di secondo grado;

Agostinelli 2.1 e Morassut 2.2, in quanto le disposizioni di copertura, relative alla riduzione dei rimborsi da corrispondere in relazione a lodi arbitrali che coinvolgano amministrazioni e società pubbliche, costituiscono il contenuto prevalente dell'emendamento, incidendo su una materia non strettamente attinente a quelle trattate dal decreto-legge;

Cominardi 2.01, volto a prevedere la cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi;

Pagano 2.02, che reca disposizioni in materia di benefici e incentivi per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili;

Rizzetto 3.01, volto a consentire alle aziende con meno di 15 dipendenti di accedere su base volontaria ai benefici della cassa integrazione ordinaria;

Schullian 3.02, in materia di trattamento fiscale delle indennità di maternità delle coltivatrici dirette;

Bosco 6.2, volto ad escludere il mutamento della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali per effetto dell'apertura a privati del capitale di società partecipate da pubbliche amministrazioni;

Fauttilli 6.3, che incide sulla disciplina del sistema previdenziale forense;

Rizzetto 7.01, volto ad abrogare la legge n. 252 del 1974, in materia di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Schullian 7.02, che consente ai datori di lavoro di assumere nelle zone montane, senza oneri previdenziali, coltivatori diretti con rapporti di lavoro intermittente, ponendo in capo a questi ultimi il raddoppio della quota dovuta dai datori di lavoro al fondo pensionistico complementare;

Gebhard 7.03, volto a consentire la fruizione dei congedi retribuiti per l'assistenza di familiari con grave *handicap*

anche ai conviventi *more uxorio* e, in assenza di altri titolari, ai parenti e agli affini entro il terzo grado, nonché a prevedere un analogo congedo per lavoratori valutati temporaneamente con *handicap grave*.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni di ammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 11.50.

Legge di delegazione europea 2014.
(C. 3123 Governo, approvato dal Senato).
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere segnalato che non stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge, comunica che la relatrice, in esito al dibattito svolto nelle precedenti sedute, ha presentato una proposta di relazione con una osservazione (*vedi allegato 2*)

Elisa SIMONI, *relatrice*, nell'illustrare la propria proposta di relazione, ricorda come nella relazione introduttiva si fosse segnalata la soppressione da parte del Senato, per problemi relativi alla compatibilità fi-

nanziaria, dell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo, che prevedeva criteri per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tenuto conto anche dell'impegno del Governo a individuare, nel prossimo disegno di legge di delegazione europea 2015, soluzioni coerenti con i profili di compatibilità finanziaria posti dal recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, propone pertanto di riferire favorevolmente sul disegno di legge, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di reintrodurre già nel corso dell'esame di questo provvedimento, compatibilmente con l'esigenza di garantire una sua celere approvazione, principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, analoghi a quelli contenuti nell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice, deliberando altresì di nominare la deputata Simoni quale relatrice presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

(Doc. LXXXVII, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015.

Elisa SIMONI, *relatrice*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole sulla relazione (*vedi allegato 3*), che illustra brevemente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.55.

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO
DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 26. Simonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso il comma 25.

2. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. È abrogato il comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1. 25. Simonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di dare piena attuazione ai principi di adeguatezza e di conservazione

nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo ed il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « Per il triennio 2014-2016 », sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2014 »;

b) alla lettera c), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

c) alla lettera e), le parole: « nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. »;

d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento mi-

nimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. ».

2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1° agosto 2015.

3. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento degli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 4 a 14, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che le destinerà alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

5. Al comma 5-*bis*, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, secondo periodo, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) al comma 9, ultimo periodo, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

7. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;

h) oltre 200.000 euro, 49 per cento. ».

8. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive mo-

dificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

9. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

10. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, tito-

lari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti. ».

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

12. A decorrere dall'anno 2015 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 dei bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in maniera da garantire maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

13. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dai seguenti:

« 1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ».

14. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi dovranno tenere conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. 7. Placido, Airaudo, Scotto, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

1. Al fine di dare piena attuazione ai principi di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo e il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « Per il triennio 2014-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2014 »;

b) alla lettera c), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

c) alla lettera e), le parole: « nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e fino ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. »;

d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi ».

2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1° agosto 2015.

3. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi dovranno tenere conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. 8. Placido, Airaudo, Scotto, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 all'anno 2020, e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle

disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

6. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 13. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ad ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previden-

ziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 12. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo ed il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura previdenziale sono restituiti dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS è pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3, sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 ed a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 4. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della

Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il tratta-

mento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2 sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno

2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 6. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze

previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente su-

periori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3 sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 3. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo

del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a

otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2, sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per

gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 5. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

1. 2. Polverini.

Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Le somme arretrate dovute ai sensi della presente lettera sono corrisposte entro e non oltre il 1° agosto 2015;

b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. La rivalutazione di cui alla presente lettera è riconosciuta con

effetto dal 1° agosto 2015 nella misura del 20 per cento per il corrente anno, del 20 per cento per l'anno 2016, del 20 per cento per l'anno 2017, del 20 per cento per l'anno 2018, del 20 per cento per l'anno 2019, e attribuita in 5 anni fino alla concorrenza dell'intero importo.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo capoverso, sopprimere le lettere c) e d);

b) al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: a sei volte con le seguenti: a otto volte;

c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 1, numero 1, lettere *a)* e *b)*, pari a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019; a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle

spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento

degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1-ter. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 1-bis, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1-bis.

1. 15. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimenti, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 90 per cento;

b) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento;

c) alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 70 per cento;

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

e) nella misura del 60 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sette volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e-ter) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento

di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e-quater) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

1. 23. Simonetti.

Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 95 per cento;

b) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 75 per cento;

c) alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento »;

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

e) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

1. 21. Simonetti.

Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 95 per cento;

b) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento;

c) alla lettera d), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 60 per cento.

1. 1. Polverini.

Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 19. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Al comma 1, numero 1), capoverso comma 25, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 27. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

« 25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riguardo ai trattamenti pen-

sionistici di importo complessivo fino a otto volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 100 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 100 per cento.

25-ter. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 25-bis, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2015 e 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'As-

sociazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rap-

porti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

25-quater. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma 25-ter sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 25-ter, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 25-ter. ».

1. 16. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimenti, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

« *25-bis.* La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento. ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con

effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

b) sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 670 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 22. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

« 25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento. ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 10. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

« 25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione del-

l'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 11. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

« 25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

1. 9. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Al comma 1, numero 2), alinea, sostituire le parole: dopo il comma 25 è inserito il seguente: con le seguenti: dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente:

« 25-ter. Anche gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

1. 17. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

1. 20. Simonetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi ».

1. 14. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , alla data del 31 dicembre 2011.

1. 28. Polverini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il triennio 2014-2016, ai fini della rivalutazione automatica prevista dal

comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, costituisce base di calcolo l'importo pensionistico incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dall'articolo 24, comma 25-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dal comma 1 del presente articolo.

1. 18. Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Rimane fermo quanto previsto dal comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1. 24. Simonetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In ragione dei maggiori oneri organizzativi richiesti agli enti di patronato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « alla legge 30 marzo 2001, n. 152 » sono aggiunte le seguenti: « , a decorrere dal 1° gennaio 2016, ». All'articolo 1, comma 311, lettera b), della medesima legge n. 190 del 2014, le parole: « entro il 30 giugno 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

1. 30. Polverini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo del-

l'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5-*ter*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al comma 5-*bis*.

1. 32. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate ad interventi volti a favorire i lavoratori destinatari delle misure di riforma del sistema pensionistico previste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma.

1. 29. Lombardi, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo bene-

ficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate a interventi volti a favorire le donne lavoratrici attraverso l'adozione di misure opzionali di pensionamento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma.

1. 31. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli aventi diritto che non intendessero usufruire di quanto disposto dall'articolo 1 possono comunicare la propria rinuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine del 15 luglio 2015, mediante autocertificazione.

2. Le risorse derivanti dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 01. Burtone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per il triennio 2015-2017, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti corrisposti da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, e al decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli corrisposti dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto mensile di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1. 02. Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi da pensione si applica un'imposta

sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
- g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;
- h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

2. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.

1. 03. Rizzetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
- g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;
- h) oltre 200.000 euro, 50 per cento. ».

1. 04. Rizzetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Passaggio di fascia per i lavoratori autonomi agricoli).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

« 2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza. ».

1. 05. Schullian Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il lavoratore può essere autorizzato al versamento volontario di contribuzione a favore di un parente entro il secondo

grado, al fine di costituire una posizione assicurativa utile per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1° agosto 1995, n. 335.

2. Il versamento può essere effettuato per un beneficiario maggiorenne fino alla conclusione degli studi universitari, se studente, o comunque fino al compimento del trentesimo anno di età.

3. Il versamento annuale è stabilito nella misura del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1° agosto 1995, n. 335.

4. Il pagamento è effettuato con rate mensili tramite lo storno delle somme trattenute da parte del datore di lavoro, nel limite massimo di 5 punti percentuali della retribuzione imponibile. Nel caso di lavoratore autonomo il pagamento è effettuato dal richiedente, nel limite massimo del 5 per cento del reddito imponibile, avendo riguardo alle scadenze previste dalla gestione di iscrizione.

5. Le somme di cui al comma 4 sono detratte dalla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi si procede alla riduzione dei contributi dovuti alla gestione di appartenenza.

6. Qualora le somme corrisposte siano inferiori al minimale di cui al comma 3 è facoltà del richiedente di procedere a un ulteriore versamento.

1. 06. Baldassarre.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni con le seguenti: 2.520 milioni.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.520 milioni di euro per l'anno

2015, si provvede, quanto a 1.020 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2-bis.

b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure di moralizzazione dei lodi arbitrari e rispetto del tetto dei compensi massimi per i collegi arbitrari).

1. Nei casi in cui i lodi arbitrari che coinvolgono lo Stato e le sue articolazioni, le regioni, le province, i comuni, ANAS, FS spa, RFI e loro partecipate, definiti o da definire o da costituire, compresi quelli derivanti da convenzioni tra le parti e quelli derivanti dall'attuazione del codice di procedura civile, compresi gli arbitrati rituali, abbiano determinato o determineranno risarcimenti di natura economico-finanziaria, gli stessi sono liquidati:

a) nella misura del 100 per cento per gli importi fino a 5 milioni di euro;

b) nella misura del 40 per cento per gli importi eccedenti 5 milioni di euro e fino a 8 milioni di euro;

c) nella misura del 20 per cento per gli importi eccedenti 8 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

2. La liquidazione non ha luogo per gli importi eccedenti 10 milioni di euro.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti i lodi arbitrari ancora in corso di svolgimento, compresi quelli definiti e non ancora liquidati, a quelli per i quali siano stati chiesti o disposti pignoramenti e a quelli per i quali siano stati disposti pagamenti con la speciale procedura in conto sospeso, nonché a quelli per i quali siano intervenute o interverranno sentenze della magistratura ordinaria non ancora eseguite.

4. I compensi massimi per ogni collegio arbitrale dei lodi indicati ai commi 1, 2 e

3 non possono essere liquidati in misura superiore a quelli stabiliti dall'articolo 241, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le somme eccedenti eventualmente corrisposte devono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 1. Agostinelli, Ciprini, Cominardi, Tripièdi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 1.020 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.480 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2-bis.

b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nei casi in cui i lodi arbitrali che coinvolgono lo Stato e le sue articolazioni, le regioni, le province, i comuni, ANAS, FS spa, RFI e loro partecipate, non definiti o da definire o da costituire, compresi quelli derivanti da convenzioni tra le parti e quelli derivanti dall'attuazione del codice di procedura civile, compresi gli arbitrati rituali, nonché a seguito di, o contenenti, clausole compromissorie, abbiano determinato o determineranno risarcimenti di natura economico-finanziaria, gli stessi vengono liquidati:

a) nella misura del 50 per cento per gli importi fino a 5 milioni di euro;

b) nella misura del 40 per cento per gli importi eccedenti 5 milioni di euro e fino a 8 milioni di euro;

c) nella misura del 20 per cento per gli importi eccedenti 8 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

d) nella misura del 0,0001 per cento per gli importi eccedenti 10 milioni di euro.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche a tutti i lodi arbitrali ancora in corso di svolgimento, compresi quelli definiti e non ancora liquidati, a quelli per i quali siano stati chiesti o disposti pignoramenti, a quelli per i quali siano stati disposti pagamenti con la speciale procedura in conto sospeso, nonché a quelli per i quali siano intervenute o interverranno sentenze della magistratura ordinaria non ancora eseguite.

3. I compensi massimi per ogni collegio arbitrale dei lodi indicati ai commi 1 e 2 non possono essere liquidati in misura superiore a quella stabilita dall'articolo 241, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e le somme eccedenti eventualmente corrisposte devono essere recuperate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo di finanziare l'attuazione dell'articolo 2. La violazione o la mancata applicazione delle norme recate dal presente articolo costituisce, ove non configuri anche altro reato, responsabilità per danno erariale.

2. 2. Morassut.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.020 milioni di euro con le seguenti: 1.100 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. 3. Airaudo, Placido, Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento di cui al comma 1, previa intesa con le Regioni, può essere utilizzato, in considerazione del perdurare della crisi economica, per finanziare, per un periodo non superiore ai primi cinque mesi dell'anno 2015, la mobilità in deroga in favore di quei lavoratori, residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2014, n. 83473, hanno superato al 31 agosto 2014 i tre anni consecutivi di beneficio.

2. 5. Burtone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari anche cessati dal mandato.

2. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2015 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinati a politiche di sostegno della previdenza in favore delle nuove generazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.

5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

2. 01. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimenti, Dall'Osso, Lombardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ai soggetti utilizzati in convenzione, in applicazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogati ininterrottamente dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali, si applica il comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente all'estensione dei benefici e degli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

2. 02. Pagano.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: di 5 milioni di euro con le seguenti: di 10 milioni di euro.

3. 1. Airaudo, Franco Bordo, Placido, Zaccagnini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le aziende che impiegano meno di quindici dipendenti accedono su base volontaria ai benefici della cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa non superiore ad 1 miliardo di euro, al cui onore si provvede ai sensi del comma 3.

3. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « 1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 860 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 860 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro ».

3. 01. Rizzetto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette).

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola alla gestione ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole sono, in base al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico.

2. Le indennità di maternità di cui al comma 1 non sono soggette a ritenuta alla fonte.

3. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2015 nei limiti di 50 milioni di euro in ragione annua. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della

riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti a partire dall'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati a partire dall'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni».

4. 4. Airaudo, Placido, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

4. 3. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni.

4. 1. Gneccchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 120 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera, a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato

dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.

4. 2. Gneccchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

Conseguentemente al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole da: 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, 4 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,6 milioni di euro per l'anno 2021, 16 milioni di euro per l'anno 2022, 20,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) alla lettera a), sostituire le parole da: 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: 0,3 milioni di euro per l'anno 2016, 1 milione di euro per l'anno 2017, 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1,7 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020, 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 2,7 milioni di euro per l'anno 2022, 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 4,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,4 milioni di euro per

l'anno 2020, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,7 milioni di euro per l'anno 2022 a 17 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 5. 1.** Gneccchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Castellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

- *5. 2.** Polverini.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

- *5. 3.** Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

- *5. 4.** Baldassarre.

ART. 6.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2 è destinato a misure di politiche attive del lavoro o di

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare riguardo al reinserimento lavorativo di persone che hanno fruito di un periodo di congedo di maternità o parentale.

- 6. 1.** Polverini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte all'apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività svolta dalle medesime non subisca trasformazioni e le dette amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al primo periodo e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive a esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione.

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3-quater. Dall'attuazione dei commi *3-bis* e *3-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.

- 6. 2.** Bosco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31

dicembre 2012, n. 247, sono cessati dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, ottenendo il rimborso dei contributi versati ed entrando in regimi previdenziali diversi, possono, a domanda e ai fini di ricongiungimento, ripristinare il precedente periodo di anzianità ai sensi del quarto comma del predetto articolo 21, restituendo le somme rimborsate con gli accessori ivi previsti.

6. 3. Fauttilli, Dellai.

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 1.** Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

Sopprimerlo.

***7. 2.** Baldassarre.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. La legge 11 giugno 1974, n. 252, è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.

7. 01. Rizzetto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Assunzioni a tempo parziale).

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, », sono aggiunte le seguenti: « in forma intermit-

tente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda. ».

7. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo retribuito per malattia grave e accertata del lavoratore e di estensione dei soggetti legittimati a fruire del congedo).

1. Il comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Il coniuge convivente o il convivente *more uxorio* di soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie

invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado conviventi. Il medesimo congedo può essere fruito anche dal lavoratore che, temporaneamente valutato con un *handicap* grave accertato ai sensi del citato articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessita di cure e di terapie prolungate ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

ALLEGATO 2

**Legge di delegazione europea 2014
(C. 3123 Governo, approvato dal Senato).**

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (Legge di delegazione europea 2014);

espressa una valutazione favorevole sulle disposizioni volte a dare attuazione a direttive che incidono su materia di propria competenza;

osservato, in particolare, che l'articolo 10, che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, riguardante taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e l'articolo 11, relativo all'attuazione della nuova disciplina dell'Unione europea sugli abusi di mercato, introducono anche norme relative ai dispositivi e alle procedure per la segnalazione di violazioni (cosiddetto *whistle-blowing*), tenendo altresì conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

preso atto che l'articolo 16, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE, in materia di disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, dispone l'obbligo per l'Italia di introdurre, ove necessario, misure di protezione dei lavoratori per i livelli di azione e per i valori limite di esposizione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva;

segnalato che, tra le cinquantasei direttive indicate nell'allegato B, che saranno recepite con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere parlamentare, diverse rientrano nella sfera di competenza della XI Commissione;

richiamate, in particolare, la direttiva n. 2013/54/UE, in materia di lavoro marittimo, la direttiva 2013/55/UE, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la prestazione dei relativi servizi, la direttiva 2013/59/Euratom, recante norme relative alla protezione sanitaria delle persone soggette alle radiazioni ionizzanti, la direttiva 2014/36/UE, in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e di diritti dei lavoratori stagionali, la direttiva 2014/50/UE, in materia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea, la direttiva 2014/54/UE, recante norme volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini dei Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la direttiva 2014/67/UE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri, nonché la direttiva 2014/112/UE, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne;

ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato soppresso l'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1758), che recava i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, i quali prevedevano, tra l'altro, l'introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della medesima direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi;

considerato che la relatrice del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, all'atto della soppressione di tale articolo, evidenziò che tale soluzione è coerente con il percorso di rapida approvazione del disegno di legge di delegazione europea, che potrebbe subire ritardi da possibili profili di compatibilità finanziaria

dell'articolo in esame, e che il Governo si è impegnato a presentare, nel prossimo disegno di legge di delegazione europea 2015, soluzioni coerenti con i profili di compatibilità finanziaria posti dal recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre già nel corso dell'esame di questo provvedimento, compatibilmente con l'esigenza di garantire una sua celere approvazione, principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, analoghi a quelli contenuti nell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1758), soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3);

considerato che il documento dà conto in modo puntuale dell'attività svolta dalle Istituzioni dell'Unione europea e delle corrispondenti iniziative assunte dal Governo italiano sia in relazione alla partecipazione ai negoziati a livello europeo sia ai fini dell'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento italiano;

preso atto delle parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, contenute nel Capitolo

5 della Parte II della Relazione, dedicato alle politiche con valenza sociale, nel quale si richiamano i progressi registrati, durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, in relazione ad alcuni *dossier* legislativi in corso di approvazione, con particolare riferimento ai temi della mobilità dei lavoratori, delle politiche per il contrasto della disoccupazione giovanile e della formazione e dell'apprendimento permanente;

constatato che la relazione riferisce anche sull'impegno del Governo in materia di politiche per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (*Seguito dell'esame e rinvio*) 111

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Eugenia ROCCELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2015.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, segnala che nella seduta odierna la Commissione esaminerà gli emendamenti a partire dall'emendamento Baroni 3.31.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni

3.31 e dell'analogo emendamento Di Vita 3.32 di cui è cofirmataria, sottolineando l'importanza di un'adeguata formazione degli operatori sanitari che si devono relazionare con le persone autistiche.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Baroni 3.31 e Di Vita 3.32.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 3.33 di cui è cofirmataria, segnalando la necessità di un'adeguata formazione anche degli psicologi, come richiesto da numerose associazioni che operano nel settore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Grillo 3.33, Mantero 3.35 e Silvia Giordano 3.34.

Marisa NICCHI (SEL) raccomanda l'approvazione proprio emendamento 3.10, ribadendo la centralità della diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 3.10.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Piccione 3.17, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Baroni 3.36, Di Vita 3.37 e Grillo 3.38.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lorefice 3.40 di cui è cofirmataria, insistendo sulla necessità, come segnalato da numerosi familiari di persone autistiche, del possesso di requisiti minimi da parte degli operatori socio-sanitari.

Marialucia LOREFICE (M5S) si associa ai rilevi della collega Giordano, richiamando l'esperienza riferita da familiari che vivono nel suo comune di residenza.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 3.40.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.39, osservando che il tema della multidisciplinarietà appare mancante in alcune disposizioni recate dal testo in esame.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda la costante tendenza verso il rafforzamento dell'approccio multidisciplinare rispetto ai disturbi autistici che consente di gestire con maggiore efficacia le difficoltà ad essi connesse.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, rileva che il testo del provvedimento in esame nel suo complesso già risponde a molte delle questioni sollevate dagli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 3.39.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione degli emendamenti Mantero 3.41 e Grillo 3.44 di cui è cofirmataria, ricordando che, come emerso nel

corso della discussione generale, il testo approvato dal Senato presenta numerose lacune.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, riaffermando il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ribadisce che l'impianto del testo in discussione tiene pienamente conto dell'esigenza di un approccio multidisciplinare dei disturbi dello spettro autistico.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea il ruolo centrale degli operatori socio-sanitari che lavorano in stretto contatto con i soggetti autistici e a cui, in molti casi, non viene accordato il dovuto riconoscimento.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mantero 3.41, Grillo 3.44, Baroni 3.42, Di Vita 3.43 e Silvia Giordano 3.45.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.46 e degli analoghi emendamenti Mantero 3.47 e Baroni 3.48 di cui è cofirmataria, evidenziando la vaghezza del termine « promozione » utilizzato nella lettera *d*) del comma 2 dell'articolo in esame.

Silvia GIORDANO (M5S) chiede chiarimenti sui pareri contrari espressi dalla relatrice.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, osserva che il termine « promozione » appare più consona al testo in discussione in quanto più flessibile rispetto alle diverse esigenze.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lorefice 3.46, Mantero 3.47 e Baroni 3.48.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Vita 3.49 di cui è cofirmataria, sottolineando, sulla base di colloqui avuti con gruppi di genitori di persone autistiche, la rilevanza delle attività extra murali e ricordando che il testo in esame dovrebbe

comunque ritornare al Senato in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.028 presentato da alcuni capigruppo di maggioranza.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che l'impostazione del testo approvato dal Senato si conferma come incentrata sugli aspetti medici, senza tenere in debito conto la vita quotidiana delle persone autistiche che spesso non è nota ai medici che li visitano nelle strutture sanitarie ma che è invece ben presente agli operatori che lavorano sul campo, peraltro spesso sottopagati.

Silvia GIORDANO (M5S) evidenzia che la maggioranza appare chiusa a qualsiasi confronto, avendo respinto tutti gli emendamenti presentati per colmare le lacune di un testo troppo vago. Si interroga quindi sulle ragioni di continuare a partecipare alle votazioni sul provvedimento in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che la maggior parte degli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento 5 Stelle interessano aspetti di dettaglio che appaiono più competenza di organismi tecnici che non di una Commissione parlamentare. Osserva, quindi, che il voto contrario su tali emendamenti non è stato determinato da una visione differente sui

singoli aspetti richiamati ma dall'esigenza di introdurre un quadro normativo di riferimento entro il quale operare senza intervenire in maniera eccessivamente puntuale.

Marialucia LOREFICE (M5S), ribadendo che il testo in esame appare privo di contenuti, ricorda che il suo gruppo ha proposto, pur essendo contrario in linea di principio ad interventi legislativi su singole patologie, di procedere all'esame delle numerose proposte di legge presentate dai colleghi degli altri gruppi ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, sottolinea che la decisione di adottare come testo base il provvedimento approvato dal Senato rappresenta una scelta chiara che ha fornito una risposta inequivocabile anche a coloro che non condividono i contenuti di tale testo.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 3.49.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, in ragione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104-A Governo

114

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 giugno 2015.

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11 alle 11.05, dalle 11.40 alle 11.50, dalle 12.05 alle 12.10 e dalle 15.20 alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (*Seguito dell'esame congiunto*) 116

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 116

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 119

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 120

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 127

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 127

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 131

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 140

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*)

144

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 10 giugno il relatore sul disegno di legge di delegazione europea, Paolo Tancredi ed il relatore sulle Relazioni consuntive relative agli anni 2013 e 2014, Marco Bergonzi, hanno illustrato il contenuto dei provvedimenti.

Invita i colleghi a prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, ricorda innanzitutto che nel maggio 2014, a chiusura della consultazione pubblica sulla riforma della pubblica amministrazione, lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini, il Ministro per la pubblica amministrazione aveva annunciato l'adozione da parte del Governo di due provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione: un decreto-legge per l'adozione delle misure più urgenti (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 114/2014) e un disegno legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Questo secondo provvedimento – oggi in esame – approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2014, è stato successivamente presentato al Senato e collegato alla manovra finanziaria. Il Senato lo ha approvato il 30 aprile 2015, apportando al testo iniziale numerose modifiche.

Il disegno di legge consta di diciotto articoli, che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare in massima parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge.

L'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per l'emanazione di uno o più decreti legislativi con la finalità di garantire:

il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;

la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

A tal fine, i decreti legislativi dovranno modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I numerosi principi e criteri direttivi sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi.

L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione

di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito.

L'articolo 4 reca una delega al Governo – da esercitarsi entro un anno – per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

L'articolo 5 introduce alcune modifiche alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delimitando con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività.

Inoltre, l'articolo interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, specificando che l'amministrazione può agire entro un termine di diciotto mesi (invece di un « termine ragionevole ») dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) e alla in-

conferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 39/2013).

Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo in esame introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettera *a*) e *c*). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della p.a. dei membri del Parlamento (lettera *b*) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera *d*).

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi entro la data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).

Tra i principi e criteri direttivi si segnalano: il riordino del FORMEZ PA; la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia al fine di una migliore cooperazione sul territorio; il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con la riforma delle province (L. n. 56/2014).

Si provvede poi al rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri e delle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e si individuano criteri per la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle funzioni oggi svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento all'amministrazione statale periferica, si prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG, mediante riduzione del numero delle prefetture e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.

Ricordo infine, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico.

L'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare entro dodici mesi, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati. È prevista, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN), esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – e i dirigenti degli enti locali.

Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità

dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la dirigenza statale; la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale.

Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli.

L'articolo 10, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, detta principi di delega finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti.

L'articolo 11 detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. La disposizione, in particolare, prevede una serie di misure organizzative (rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; telelavoro; forme di *co-working* e *smartworking*) di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta.

L'articolo 12 contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti – rispettivamente – negli articoli 13, 14 e 15.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare « disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione ».

L'articolo 17 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 18 reca infine la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame nonché dei decreti legislativi da esso previsti (comma 1).

Segnala ai colleghi il rilievo del provvedimento in esame, rilevando l'opportunità di approfondire, ai fini della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, le disposizioni recate dall'articolo 10, in materia di ruolo unico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, e dagli articoli 12 e 15, in materia di società partecipate che erogano servizi pubblici locali.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, precisa, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta dello scorso 9 giugno dall'onorevole Occhiuto, che le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate che confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e formazione, destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, non hanno alcun vincolo

di territorialità. Rassicura pertanto il collega sul punto.

Preso atto quindi, del fatto che il decreto-legge non presenta specifiche criticità per quanto di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Tea ALBINI (PD) osserva che, non recando il provvedimento profili critici in ordine alla compatibilità con la normativa europea, sarebbe preferibile non esprimere il parere. Ciò non per una contrarietà al decreto-legge ma piuttosto perché, in tale situazione, esprimersi risulta a suo avviso riduttivo del ruolo della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene che nel momento in cui un provvedimento è assegnato alla Commissione in sede consultiva, questa sia tenuta ad esprimersi, anche se non vi sono specifici rilievi da formulare. Diverso è il caso – già avvenuto in passato – in cui la Commissione ritenga, ad esempio per eccessiva ristrettezza dei tempi di esame, di non poter svolgere una adeguata istruttoria e decida quindi, per tale motivo, di non esprimersi.

Nel caso odierno, i colleghi hanno avuto modo di valutare e di approfondire il provvedimento in esame; suggerisce quindi, onde evidenziare che il decreto-legge non reca aspetti di rilievo sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione, di esprimersi nella forma del nulla osta al prosieguo dell'esame.

Adriana GALGANO (SCpI) condivide la proposta avanzata dal Presidente.

Marina BERLINGHIERI (PD) si associa alla proposta del Presidente, sottolineando come, in ogni caso, sia il parere favorevole che il nulla osta si basino sulla stessa motivazione, ovvero l'assenza di profili critici in ordine alla compatibilità del provvedimento con il diritto dell'UE.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ringrazia la relatrice per l'approfondimento svolto. Ferma restando la contrarietà sul provve-

dimento nel suo complesso, ritiene che in assenza di aspetti di diretta competenza della Commissione, un parere favorevole non abbia senso, ma sia più opportuno esprimersi nella forma del nulla osta, come suggerito dal Presidente.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, formula quindi una proposta di nulla osta sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive – del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che rappresenta uno dei più importanti strumenti per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche. La legge annuale sulla concorrenza infatti consente un'attività periodica di rimozione degli ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dalla legge n. 99 del 2009 con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. Come ha riconosciuto la Commissione UE, nel Documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015

con specifico riferimento all'Italia, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza costituisce un significativo punto di partenza per mettere in moto un meccanismo positivo nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi.

Ricorda che la procedura prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere norme per dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità, nonché disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza. Segnalo inoltre che dall'entrata in vigore della legge 99/2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata; con il disegno di legge in esame il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo.

Il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

L'articolo 1 elenca le finalità del disegno di legge in esame individuandole nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Gli articoli da 2 a 15 recano norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore. In particolare, si dispone in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria RC Auto (articolo 2). Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC

Auto, devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto di base. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di tali informazioni è affetto da nullità rilevabile unicamente in proprio favore. Qualora il consumatore alla stipula del contratto accetti una o più condizioni determinate dalla legge ha diritto ad uno sconto significativo del prezzo della polizza. Le imprese devono evidenziare, per ciascuna condizione, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente. I costi di installazione della scatola nera o del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente sono a carico dell'assicurato; tuttavia lo sconto sul premio deve essere superiore ai costi di installazione (articolo 3). In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei due meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo (articolo 8). Nel caso di contratti con clausola *bonus-malus*, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di contratti stipulati avvalendosi della disciplina che prevede l'assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5). Al fine di evitare la prassi di far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro (cd. testimoni di comodo), si prescrive l'identificazione im-

mediata del testimone sul luogo dell'incidente. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica (articolo 6). È ribadita la necessità che il Governo emani due tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, rispettivamente, per le macrolesioni (menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) e per le microlesioni (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità). Si prevede l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno: biologico, morale ed esistenziale. L'ammontare complessivo riconosciuto è esattivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Con riferimento alla tabella delle macrolesioni, è aumentato dal 30 al 40 per cento il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del risarcimento, rispetto ai valori base delle tabelle, in relazione sia al cosiddetto danno esistenziale, sia al danno morale (articolo 7). È attribuita piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. È prevista l'emanazione di due regolamenti volti a garantire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati e per assicurare la loro interoperabilità. In caso di violazione da parte delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla *privacy* e non li possono utilizzare per finalità diverse. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).

Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS, dalle scatole nere, dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9). Sono previsti modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica. In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura. Nel caso in cui l'assicurato abbia sottoscritto la clausola per il risarcimento in forma specifica, il danneggiato diverso dall'assicurato (la parte senza colpa nel sinistro) può comunque scegliere un autoriparatore di propria fiducia: anche in questo caso per ottenere il risarcimento occorre la fattura. Se il danneggiato diverso dall'assicurato non vuole far riparare il veicolo, il risarcimento è versato a lui direttamente, nei limiti di quanto preventivato dalla impresa convenzionata. L'assicurato mantiene comunque il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere deve essere equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo (articolo 10). Il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito è esteso, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).

Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compa-

gnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a « errori » del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12). Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli).

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l'IVASS proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo. L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. L'archivio potrà essere consultato dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13). L'articolo 14 attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dagli articoli da 1 a 13 del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Si prevede la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In merito al regime

fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce inoltre che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

In materia di comunicazioni, l'articolo 16 prevede che nei contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche: gli oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'Agcom; le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione; nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto; e, infine, che i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. L'articolo 17 prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica.

In tema di servizi postali, l'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Gli articoli da 19 a 21 intervengono in materia di energia, eliminando, a partire dal 2018, il regime di « maggior tutela »

che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

L'articolo 22 elimina una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti.

Il Capo VI reca norme in materia di servizi bancari. L'articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'articolo 24 prevede che – con provvedimento di rango secondario – siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di assicurarne la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet. L'articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l'obbligo, posto in capo all'intermediario finanziario o alla banca che erogano il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente, pena l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre gli erogatori dei finanziamenti sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta; sono previsti specifici obblighi informativi, nel caso di polizza emessa da società del medesimo gruppo, sulle eventuali provvigioni.

Alcune disposizioni intervengono in materia di servizi professionali. Nell'ottica di assicurare una maggiore concorrenza

nell'attività di avvocato, l'articolo 26 modifica la legge-quadro sulla professione forense (legge n. 247/2012). Sono rimossi specifici limiti relativi alla possibilità di partecipare a più di un'associazione tra avvocati nonché in materia di domicilio professionale. Viene poi dettata una specifica disciplina delle società tra avvocati che recepisce alcuni dei principi della delega al Governo dall'articolo 5 della legge professionale forense (che viene quindi abrogato). Infine, si prevede l'obbligatorietà per l'avvocato di comunicare per iscritto al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, articolato per voci di spesa. L'articolo 27 modifica la legge professionale notarile (legge n. 89/1913) incidendo sui criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, tra i quali è soppresso il riferimento alla garanzia di un reddito minimo annuo. Si consente inoltre al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale ed è, infine, allineata la disciplina della pubblicità professionale notarile a quella prevista per tutte le professioni (decreto del Presidente della Repubblica 137 del 2012). L'articolo 28 introduce una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo, riguardante anche gli atti di donazione nonché la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni immobili, che permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro. Agli avvocati spettano gli obblighi di registrazione nonché l'assolvimento per via telematica delle connesse imposte. L'articolo 29? modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, per consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. L'articolo 30 individua alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita

da soggetti, che devono accreditarsi presso le Camere di commercio. L'articolo 31 estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che consente l'esercizio della professione in forma societaria, affermando la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati.

Infine, l'articolo 32 sui servizi sanitari, consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, è finalizzato disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese.

La mancanza di tale disciplina, infatti, comporta che i cittadini che si iscrivano presso le università dell'altra Parte con-

traente vi conseguano diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità del Paese di origine.

Ricorda che la cooperazione culturale tra Italia e Federazione russa è attualmente disciplinata dall'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione (firmato il 10 febbraio 1998 a Roma e ratificato ai sensi della legge n. 515 del 21 dicembre 1999) all'entrata in vigore del quale (25 luglio 2000) hanno cessato di essere validi l'Accordo culturale del 1960 e l'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991.

L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio in esame consentirà agli studenti di una delle due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente, eventualmente previo esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale. In ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, è destinato a contribuire anche all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei, nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana.

La relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica indica in 1.500 circa gli studenti russi iscritti nell'anno accademico 2012/2013 presso le università italiane, segnalando, inoltre, l'esistenza di 423 accordi di collaborazione interuniversitaria.

Con riferimento, in particolare, allo studio della lingua italiana nella Federazione russa nel sito web dell'Ambasciata d'Italia a Mosca viene riportato che, quanto al settore universitario, si opera attraverso gli Istituti Italiani di Cultura di Mosca e San Pietroburgo in ordine ai quali viene segnalato l'incremento dell'affluenza corsi di lingua da entrambi offerti, che è

passata da 1.100 iscritti nel 2007 a 2.300 nel 2010, 2.870 nel 2013 raggiungendo, nel 2014, quota 3.430.

La fase negoziale dell'Accordo ha avuto origine in un Memorandum d'intenti italo-russo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato nel contesto del Vertice bilaterale tenutosi a Roma il 5 novembre 2003.

Successivi studi comparati dei sistemi di istruzione, finalizzati all'individuazione dei titoli di livello formativo paragonabili, hanno condotto alla predisposizione di un primo progetto di accordo, elaborato dalla parte russa sulla base delle consultazioni tenutesi a Mosca il 7 e 8 settembre 2005 e formalizzato il 7 aprile 2006; tale versione è stata sottoposta a riscrittura tenendo conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano, finalizzate ad assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i due sistemi universitari, sia chiarezza ed uniformità nell'uso della terminologia tecnico giuridica. Un nuovo progetto di accordo sottoposto alla parte italiana nel novembre 2007 veniva ulteriormente rivisto e inviato all'ambasciata della Federazione russa. La versione definitiva dell'Accordo è stata firmata a Roma il 3 dicembre 2009. La Federazione russa ha proceduto a ratifica nell'aprile 2010.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un breve preambolo, dove vengono sottolineati il valore della mobilità accademica e dei rapporti interuniversitari bilaterali anche ai fini del consolidamento di uno spazio formativo europeo comune, e di sei articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità principale dell'Accordo, che consiste nel riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle Università, Istituti universitari, Politecnici, e Scuole Artistiche e Musicali legalmente riconosciute dalla Repubblica italiana e dei titoli di studio redatti in conformità del modello statale rilasciati dalla Istituzioni di Formazione Superiore della Federazione Russa ai fini del proseguimento degli studi e del loro uso nel territorio delle Parti contraenti

(comma 1). Le Parti si impegnano a scambiarsi, entro un mese dalla firma dell'Accordo, l'elenco delle università italiane e degli istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione russa (comma 2) impegnandosi, altresì a comunicarsi a vicenda eventuali modifiche a tali elenchi (comma 3).

L'articolo 2, riporta la corrispondenza tra i titoli oggetto dell'Accordo (commi 1 e 2). Con il comma 3 viene precisato che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione.

L'articolo 3 estende la previsione del comma 3 dell'articolo 2 anche alle certificazioni relative ai periodi di studio non completati presso le istituzioni accademiche di una Parte, e che si intenda proseguire nelle istituzioni accademiche dell'altra Parte.

L'articolo 4 stabilisce che il possesso dei titoli di studio di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non esime il titolare dall'osservanza dei requisiti di accesso alle istituzioni accademiche né alle eventuali verifiche della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente.

L'articolo 5, sul modello di altri analoghi accordi, istituisce una Commissione mista di esperti incaricata di esaminare e chiarire gli argomenti connessi con l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo.

L'articolo 6 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la sua ratifica (comma 1). L'accordo ha durata di cinque anni ed è rinnovabile automaticamente.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli: i primi due con-

tengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 166.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Michele BORDO, *presidente*, interviene in sostituzione del relatore, onorevole Guerini, e formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Atto n. 169

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2013/30/UE inserita nell'Allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre).

Il Capo I dello schema di decreto legislativo, dedicato a « Finalità ed ambito di applicazione », consta di due articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, individuando la finalità del decreto legislativo nella definizione di requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta dell'obiettivo della direttiva 2013/30/UE, dal cui recepimento dovrebbe derivare l'aumento della protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, ma anche la limitazione di possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione ed il miglioramento dei meccanismi di risposta in caso di incidente.

La direttiva 2013/30/UE – entrata in vigore il 18 luglio 2013 – comporta l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015. Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la direttiva interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio (o, nel caso di impianti esistenti, nei cui confronti trova applicazione la direttiva, fatte salve le norme sul regime transitorio), alla prose-

cuzione delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della direttiva 94/22/UEE), lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro dovrà tenere in opportuna considerazione gli effetti che un incidente grave potrebbe produrre su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche « operatori responsabili » ai sensi della direttiva 2004/35/UE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; tale ultima direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite dalla direttiva 2008/56/UE.

Gli Stati membri sono tenuti: a designare un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione; a provvedere affinché l'autorità competente agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva; a provvedere affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.

L'articolo 2 è suddiviso nelle lettere da a) a tt) e reca le definizioni, recependo quelle dell'articolo 2 della direttiva oggetto di attuazione.

L'articolo 3 recepisce integralmente il corrispondente articolo della direttiva, im-

ponendo obblighi generali in capo agli operatori, ovvero di mettere in atto tutte le misure adeguate per prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 1). Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi anche nel caso in cui le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o che vi hanno contribuito siano state effettuate da contraenti incaricati.

L'articolo 4 mira a recepire il corrispondente articolo della direttiva, relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio delle licenze per effettuare operazioni in mare. Queste licenze sono accordate ai soggetti richiedenti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative e che offrono adeguate garanzie secondo quanto disposto dal disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 25 marzo 2015.

Segnala in particolare il comma 4, che recepisce una parte del paragrafo 3 della direttiva, in merito alla documentazione presentata da parte dei richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza per dimostrare l'adozione di adeguate misure per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare. Tale documentazione, ai sensi del comma 5, viene valutata dall'autorità preposta al rilascio delle licenze, sentito il parere del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

Appare necessario chiarire se tale disposizione intenda recepire il paragrafo 5 della direttiva. In tal caso, occorre valutare l'opportunità di precisare, come richiesto dal paragrafo 5 medesimo della direttiva, che l'esame delle informazioni raccolte in seguito all'esplorazione avviene prima dell'inizio della produzione.

L'articolo 5 riproduce, nella sostanza, le disposizioni dettate dal corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che la perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente. Come previsto dalla direttiva 2013/30/UE, il comma 2

specifica che la disciplina relativa alla partecipazione del pubblico, dettata dall'articolo in esame, non si applica alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013 (data di entrata in vigore della stessa direttiva).

L'articolo 6 recepisce il corrispondente articolo 6 della direttiva, adeguandolo alla realtà italiana che non prevede distinzioni tra il licenziatario e l'operatore.

Il comma 1 dispone che l'esercizio degli impianti di produzione e le infrastrutture connesse è affidato agli operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento (si veda l'articolo 4, comma 6). Secondo il comma 2, se il Comitato riscontra che l'operatore, in quanto entità responsabile delle operazioni, non è più in grado di soddisfare i requisiti, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze che valuta l'opportunità di revocare la licenza e adotta, in ogni caso, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. I commi 3 e 4 (in recepimento dei paragrafi 5 e 6) riguardano la relazione sui grandi rischi, la cui accettazione da parte del Comitato è preliminare all'avvio o al proseguimento delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, delle operazioni di pozzo o delle operazioni combinate. Il comma 5 intende recepire, con alcune integrazioni, il paragrafo 7 del testo della direttiva, che richiede agli Stati membri di istituire una zona di sicurezza circostante l'impianto.

L'articolo 7, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, dispone che il licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.

L'articolo 8 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, istituendo il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Il comitato svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

e limitare le conseguenze di tali incidenti; ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 9 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che il Comitato: agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti.

L'articolo 10 prevede che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare possa avvalersi della collaborazione dell'Agencia Europea per la Sicurezza Marittima (*European Maritime Safety Agency*) per l'assistenza tecnica e scientifica, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) 1406/2002, istitutivo dell'EMSA.

L'articolo 11 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, predisponendo un elenco di documenti che l'operatore deve presentare al Comitato prima di svolgere le operazioni a mare.

Gli articoli 12 e 13, che recepiscono le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli della direttiva, disciplinano il contenuto, le modalità e i termini per la redazione della relazione sui grandi rischi, rispettivamente per un impianto di produzione e per un impianto non destinato alla produzione. Tale relazione rientra tra i documenti che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere presentati al Comitato, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

L'articolo 14, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, disciplina le modalità di elaborazione del piano interno di risposta alle emergenze.

Gli articoli 15 e 16 recepiscono con lievi modifiche i corrispondenti articoli della direttiva, che dispongono in merito alla presentazione delle comunicazioni e al loro esame da parte del Comitato nei casi di operazioni di pozzo (articolo 15) e operazioni combinate (articolo 16).

L'articolo 17, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, impone all'operatore di istituire un sistema di verifica indipendente (della sicu-

rezza) e predisporne, eventualmente anche con l'aiuto del proprietario, una descrizione per il Comitato.

L'articolo 18, riprendendo l'articolo 18 della direttiva, elenca una serie di poteri attribuiti al Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti.

L'articolo 19 recepisce il corrispondente articolo 19 della direttiva e, nell'ambito delle attività indicate per la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori, prevede in particolare la redazione di due documenti contenenti, rispettivamente, la definizione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente.

L'articolo 20, in recepimento del corrispondente articolo 20 della direttiva, stabilisce l'obbligo per le società registrate in Italia che, direttamente o attraverso filiali, svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come licenziatari o come operatori, di comunicare, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte e i dettagli di tali informazioni. Le relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri.

L'articolo 21, che recepisce quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva, stabilisce che il Comitato verifichi l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentate a norma dell'articolo 11.

L'articolo 22 recepisce il corrispondente articolo 22 della direttiva e prevede l'istituzione da parte del Comitato di meccanismi per la segnalazione confidenziale, da qualsiasi fonte, dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.

Gli articoli da 23 a 25 recepiscono i corrispondenti articoli della direttiva, prevedendo che: gli operatori forniscano al Comitato almeno le informazioni contenute nell'Allegato IX, ivi dettagliate.

L'articolo 26 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, sulle indagini relative agli incidenti gravi. Quando avviene un incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale avviano un'inchiesta. Al momento della conclusione delle indagini approfondite (la direttiva precisa «o, se del caso, del procedimento legale»), gli stessi organi inoltrano gli atti al Comitato, che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione; rende pubblica una versione non riservata dei risultati; attua tutte le raccomandazioni derivanti dalle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.

L'articolo 27 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, che riguarda lo scambio di informazioni, conoscenze e lavori comuni a livello europeo tra le autorità competenti.

L'articolo 28, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 28 della direttiva, stabilisce che i piani interni di risposta alle emergenze, predisposti dall'operatore in conformità dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, sono posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave e in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29.

L'articolo 29, che è finalizzato a recepire il corrispondente articolo 29 della direttiva, stabilisce, al comma 1, che i piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi.

L'articolo 30 recepisce il corrispondente articolo 30 della direttiva e prevede una comunicazione tempestiva da parte dell'operatore alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio, in merito ad un incidente grave o a una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave.

L'articolo 31 recepisce il corrispondente articolo 31 della direttiva e stabilisce che, se è ritenuto probabile dal Comitato

un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'ambito della giurisdizione italiana, con gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri o in Stati terzi, il Comitato trasmetta agli Stati interessati le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni.

Il Capo IX (articoli da 32 a 36) reca le « Disposizioni finali ».

L'articolo 32 disciplina le sanzioni applicabili all'operatore per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto, in attuazione dell'articolo 34 della direttiva in recepimento.

L'articolo 33 reca novella all'articolo 300, comma 2, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sulla definizione di danno ambientale. Si aggiunge la nuova disposizione secondo la quale costituisce danno ambientale il deterioramento dello stato ambientale delle acque marine, quale definito dalla direttiva 2008/56/UE « che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ».

L'articolo 34 fissa al 19 luglio 2016 il termine per l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del presente decreto in relazione ai proprietari e agli operatori. Per gli impianti esistenti, le medesime disposizioni si applicano entro il 19 luglio 2018.

L'articolo 35 stabilisce che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 36 fissa l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante pro-

cedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento di due direttive dell'Unione europea in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva « procedure ») e la direttiva 2013/33/UE (c.d. direttiva « accoglienza »).

Com'è noto, la disciplina sull'immigrazione è, in via generale, recata dal Testo unico sull'immigrazione dettato dal decreto legislativo n. 286 del 1998, come poi modificato nel tempo. Ma poiché l'asilo è materia di politica comune europea, è in ampia misura agli atti di recepimento che occorre fare riferimento per definire il quadro organico complessivo della materia.

Lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna, in particolare, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in ampia misura – riguardo le strutture – sulla base del « Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari », definito con intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinati ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi.

L'atto in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente.

Com'è noto il tema della gestione delle politiche migratorie e della revisione o

integrazione della vigente normativa europea figurano fra le priorità della nuova Commissione europea, così come indicato negli orientamenti politici del Presidente Jean Claude Juncker « Un nuovo inizio per l'Europa » e nelle recenti decisioni del Consiglio europeo. In particolare, il 23 aprile 2015 è stata adottata una Dichiarazione finale nella quale è stato auspicato, tra l'altro: un rafforzamento della presenza in mare, potenziando le operazioni dell'UE Triton e Poseidon, per il pattugliamento delle coste e la protezione delle frontiere marittime, triplicando le risorse finanziarie a tale scopo nel 2015 e 2016 e incrementando il numero di mezzi, al fine di aumentare le possibilità di ricerca e salvataggio nell'ambito del mandato di Frontex; iniziative ulteriori per la lotta contro i trafficanti nel rispetto del diritto internazionale, tra cui lo smantellamento delle reti dei trafficanti e il sequestro dei loro beni mediante una collaborazione tra autorità degli Stati membri, Europol, Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ed Eurojust, e l'intensificazione della cooperazione di polizia con i paesi terzi; l'adozione di misure sistematiche per individuare, fermare e distruggere le imbarcazioni prima che siano usate dai trafficanti, anche attraverso un'apposita operazione. Il 29 aprile 2015 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha a sua volta approvato una risoluzione « sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo » (2015/2660(RSP)).

Passando brevemente a menzionare i dati relativi al fenomeno in questione, ricorda che secondo i dati Eurostat il numero di richieste di asilo nell'Unione Europea è salito nel 2014 a 626.000 (rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente). Complessivamente, nel 2014 il più alto numero di richiedenti asilo è stato registrato in Germania (202.700 richiedenti, il 32 per cento del totale), indi in Svezia (81.200, il 13 per cento), in Italia (64.600, il 10 per cento), in Francia (62.800, il 10 per cento) e in Ungheria

(42.800, il 7 per cento). Questi cinque Paesi hanno registrato andamenti differenti rispetto all'anno precedente.

Il numero dei richiedenti asilo è più che raddoppiato rispetto al 2013 in Italia (+143 per cento) e in Ungheria (+126 per cento); è aumentato significativamente in Germania (+ 60 per cento) e in Svezia (+50 per cento); è diminuito in Francia (-5 per cento). Il 20 per cento dei richiedenti asilo siano stati, nel 2014, siriani (da 50.000 del 2013, sono aumentati a 123.000 del 2014). Di questi, il 60 per cento circa sono stati registrati in due Stati membri: la Germania (41.100) e la Svezia (30.800). L'Afghanistan, con 41.300 richieste di asilo (pari al 7 per cento del totale), è diventato il secondo Paese di provenienza dei richiedenti asilo in Unione europea nel 2014. Con 37.900 richiedenti (il 6 per cento del totale in UE) il Kosovo è la terza nazione da cui proviene il maggior numero di richiedenti asilo.

Per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a fronte delle 26.620 del 2013 (+138 per cento). Sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte.

Nel febbraio 2015, risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito prevalentemente negativo (49 per cento pari a 1.609 dinieghi); per l'8 per cento (276 casi) c'è stato il riconoscimento dello status di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti.

Riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone. Nei primi due mesi del 2015 il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato. Fino alla fine di febbraio 2015, sono stati

7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane – nello stesso periodo del 2014, gli stranieri arrivati via mare furono 5.506. Si è dunque avuto un aumento del 43 per cento, nel raffronto tra quei due primi bimestri.

Gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti Sprar) al mese di febbraio 2015 sono 67.128. Le presenze più numerose risultano in Sicilia (13.999 persone, pari al 21 per cento del totale nazionale), poi nel Lazio (8.490, pari al 13 per cento), Lombardia (5.863, il 9 per cento) e in Puglia (5.826, il 9 per cento). Nelle 1.657 strutture temporanee presenti in tutta Italia si trovano 37.000 ospiti.

Nel 2014 sono transitati complessivamente nei CIE italiani 4.986 stranieri di cui 2.771 sono stati effettivamente rimpatriati. Nel 2013 sono stati 6.016 gli stranieri transitati nei CIE, dei quali 2.749 sono stati rimpatriati.

Per quanto riguarda le procedure di contenzioso avviate presso l'Unione europea a carico dell'Italia sui temi in esame, risultano avviate le seguenti: procedura di infrazione n. 2014/2171 con cui si contesta in particolare al nostro Paese il fatto che il sistema di asilo italiano sia caratterizzato da significativi ritardi nella nomina del tutore per i minori non accompagnati che vogliono fare domanda di protezione internazionale, nonché dal fatto che i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) risultino sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; procedura di infrazione n. 2014/2235 in cui gli addebiti che interessano l'Italia riguardano le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) considerati non in linea con gli standard del CPT – Comitato europeo per la prevenzione della tortura; procedura di infrazione n. 2014/2126 i cui addebiti nascono dalla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi potenzialmente necessitanti di protezione internazionale

provenienti dalla Grecia (tra cui minori non accompagnati) rinvii sommaria-mente in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia riguardante la riammissione di migranti che abbiano già varcato il territorio di uno degli Stati firmatari o che vi abbiano soggiornato e che cerchino irregolarmente di raggiungere il territorio dell'altro Stato firmatario; procedura di infrazione n. 2012/2189 con cui le violazioni contestate consisterebbero in particolare nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza; nelle procedure di domanda di asilo, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.

Passando all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, questo si articola in tre distinte parti.

Il Capo I reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013 (cd. direttiva « accoglienza »), relativa alle condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale; il Capo II reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 32 del 2013 (cd. direttiva « procedure »), relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale; il Capo III reca disposizioni finali, tra cui una clausola di invarianza finanziaria rispetto agli stanziamenti previsti.

L'articolo 1 individua l'oggetto della disciplina normativa posta dall'atto nell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché dei familiari inclusi nella domanda di protezione.

Le nuove previsioni rispondono a quanto previsto dall'articolo 6, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013. Le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti pro-

tezione internazionale, anche qualora per essi sia aperto il procedimento di determinazione dello Stato membro dell'Unione competente all'esame della domanda (siffatta determinazione di competenza è oggetto del regolamento dell'Unione n. 604 del 2013, cd. Dublino III). Di contro le misure di accoglienza non si applicano ai richiedenti che già fruiscono della protezione temporanea (la quale è fattispecie di protezione – disciplinata dal decreto legislativo n. 85 del 2003 – distinta dalla protezione internazionale). Tale previsione corrisponde all'articolo 3, par. 3 della direttiva n. 33 del 2013.

L'articolo 2 reca un apparato definitorio, relativo a « richiedente protezione internazionale », « straniero », « domanda di protezione internazionale », « Commissione territoriale » (per il riconoscimento della protezione internazionale), « minore non accompagnato », « familiari », « centro o struttura di accoglienza », « richiedente con esigenze di accoglienza particolari » ossia appartenente alle categorie vulnerabili.

L'articolo 3 reca – in rispondenza all'articolo 5 della direttiva n. 33 del 2013 – un obbligo di informazione a favore del richiedente protezione internazionale, circa le condizioni dell'accoglienza. L'obbligo è adempiuto mediante consegna dell'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Tali disposizioni integrano quelle già vigenti dettate dal decreto legislativo n. 25 del 2008. Tra queste figura la previsione (suo articolo 10, comma 4) che in tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda di protezione, al richiedente sia garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

L'articolo 4 ha per oggetto i documenti rilasciati al richiedente protezione internazionale – in rispondenza all'articolo 6 della direttiva n. 33 del 2013. Per primo viene rilasciato un « permesso di soggiorno provvisorio ». La durata di tale permesso di soggiorno per richiesta asilo è prevista di 6 mesi, che è il lasso di tempo entro cui

la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi. Tale durata è dunque mutata rispetto a quella di 3 mesi vigente, presente nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 20, comma 3).

Rimane ferma la rinnovabilità del permesso di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o sull'impugnazione del suo diniego.

L'articolo 5 reca disposizioni relative al domicilio del richiedente protezione internazionale. Si prescrive per il richiedente l'obbligo di comunicazione alla questura del proprio domicilio o residenza, così come di ogni successivo mutamento.

L'articolo 6 reca disposizioni relative al trattenimento – oggetto dell'articolo 8 della direttiva n. 33 del 2013 – ossia quel regime che è definito, nell'ordinamento italiano, alla stregua di « detenzione amministrativa » disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione il quale configura l'immigrazione irregolare come illecito amministrativo, fronteggiata in via preminente con lo strumento dell'espulsione amministrativa, cui è « servente » il trattenimento.

Il comma 1 sancisce il divieto del trattenimento che abbia ad esclusivo fine l'esame la domanda del richiedente protezione internazionale. Ai sensi della direttiva n. 33 del 2013 (articolo 8), i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale. A tal fine il comma 2 dell'articolo 6 prevede che il trattenimento si applichi: ai richiedenti protezione che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato – ossia abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; o abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese ospitante; o si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite; ai richiedenti protezione già destinatari di un provvedimento di espulsione, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1 del Testo unico) o

perché appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia (articolo 13, comma 2 del Testo unico); ai richiedenti protezione nei confronti dei quali vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; ai richiedenti protezione che costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai richiedenti protezione per i quali sussista il pericolo di fuga.

Nell'insieme, le disposizioni dei commi 2 e 3 delineano una applicazione del trattenimento che appare più estesa rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Rimane ferma l'applicazione delle norme del Testo unico dell'immigrazione, relative al trattenimento (poste dal suo articolo 14). Pertanto il questore può disporre misure alternative al trattenimento, quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentarsi in ufficio della forza pubblica in giorni ed orari stabiliti.

In materia di trattenimento, giova ricordare come la direttiva 2003/9/CE prevedeva solo che l'accoglienza dei richiedenti asilo in stato di trattenimento assicurasse loro una qualità di vita adeguata alla situazione (articolo 13). La direttiva n. 33 del 2013 ha modificato la precedente direttiva introducendo norme comuni dettagliate sulla questione del trattenimento, al fine di garantire che i richiedenti in stato di trattenimento vengano trattati nel pieno rispetto della dignità umana.

L'articolo 7 disciplina – in rispondenza agli articoli 10 e 12 della direttiva n. 33 del 2013 – alcune modalità del trattenimento, prescrivendo – al comma 1 – che esse assicurino la piena assistenza e il pieno rispetto della dignità (è formulazione già presente nell'articolo 14, comma 2 del Testo unico). Insieme, quel comma prevede che sia assicurata la fruibilità di spazi all'aperto e sia preservata, ove possibile, l'unità del nucleo familiare. Le ri-

chiedenti di sesso femminile fruiscono di una sistemazione separata ed hanno rispettate le differenze di genere.

L'articolo 8 ridisegna le strutture di prima accoglienza, mediante una « riconversione » degli attuali CARA e CDA.

I centri governativi di prima accoglienza così disciplinati hanno la funzione di prima accoglienza e di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla identificazione dello straniero, ove non sia stato possibile portarle a termine nei centri di primo soccorso collocati nei luoghi di sbarco (la cui prima previsione risale al decreto-legge n. 451 del 1995, per l'emergenza sbarchi in Puglia). Il comma 1 dispone che nelle nuove strutture, dislocate a livello regionale o interregionale e istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano espletate le operazioni occorrenti a: definire la posizione giuridica dello straniero; verbalizzare la domanda di protezione e ad avviare la procedura di esame della medesima; verificare le condizioni di salute del richiedente, anche per accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza. Per i centri così istituiti (ove sono ospitati i richiedenti protezione internazionale, nel tempo di svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione), il comma 2 dispone che l'affidamento della gestione segua le procedure di affidamento dei contratti pubblici. I centri possono essere gestiti da enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale.

Il comma 3 prevede che la realizzazione delle nuove strutture avvenga mediante la riconversione dei centri per i richiedenti asilo, i CARA, disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, contestualmente abrogato dall'articolo 24 dello schema, nonché dei centri di primo soccorso e accoglienza governativi, i CDA, istituiti ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 per l'emer-

genza sbarchi in Puglia, mantenuti dallo schema, questi ultimi se destinati a tali funzioni con decreto ministeriali.

Il comma 4 precisa che l'accoglienza in questo tipo di strutture deve essere disposta dal prefetto sentito il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'accoglienza è limitata al periodo di tempo necessario per completare l'identificazione se non ultimata precedentemente, verbalizzare la domanda, avviare le procedure concernenti l'esame, svolgere le visite mediche, verificare le condizioni di particolare vulnerabilità.

La relazione tecnica quantifica i costi, correlati all'attuazione dell'articolo 8, con riferimento alla ristrutturazione di alcune strutture esistenti, alla realizzazione di nuove, e alla dismissione di altre, per una pari ricettività, le quali non risultino « funzionale ad una omogenea distribuzione di richiedenti sul territorio nazionale ». L'obiettivo è di « mettere a regime » circa 2.000 posti, oggi assicurati solo per periodi determinati ed emergenziali, onde raggiungere in modo stabile la complessiva capienza della prima accoglienza di circa 10.500 posti. Il costo stimato di tale ristrutturazione è di circa 5,9 milioni, già presenti in bilancio.

L'articolo 9 individua i principi cui si devono uniformare le modalità di accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza. Vengono richiamati i principi fondamentali che devono essere assicurati nell'erogazione dei servizi di accoglienza, alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva n. 33 del 2013.

Secondo il comma 1, nei centri governativi di prima accoglienza (attuali CARA e CDA) devono essere garantiti il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, e delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute e l'unità dei nuclei familiari più stretti (coniugi e parenti entro il primo grado), la attivazione di misure necessarie a far fronte a bisogni delle persone portatrici di esigenze particolari (l'articolo 16 le enumera riguardo a: disabili, minori, donne in gravidanza, anziani, vittime di tortura). Identica disposizione è presente nell'articolo 10, comma

1 del d.P.R. n. 21 del 2015, che reca il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il comma 2 consente ai soggiornanti in questi centri di poter uscire durante le ore diurne, con obbligo di rientro nelle ore notturne, con orari e modalità stabiliti dalle linee guida adottate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per regolamentare la vita nei CARA.

Il soggiornante nel CARA può allontanarsi per periodi più lunghi solo per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, previa autorizzazione del prefetto.

L'articolo 10 disciplina l'attivazione di strutture temporanee nel caso in cui, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di stranieri che giungono in Italia, il sistema di accoglienza non riesca a far fronte all'emergenza e le strutture esistenti non siano in grado di mettere a disposizione un numero sufficiente di posti.

Ricorda che già nel 2014, nell'intesa sottoscritta il 10 luglio tra Governo, Regioni ed Enti locali (« Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari ») per riordinare il sistema complessivo di accoglienza, era stato previsto che, per far fronte alla saturazione del sistema derivante dall'altro numero di stranieri giunti in Italia attraverso flussi non programmati, fosse possibile da parte del Ministero dell'interno attivare strutture temporanee, in raccordo con gli enti territoriali, per assicurare un'accoglienza di breve durata diretta al soddisfacimento delle esigenze fondamentali ed immediate dei richiedenti protezione, in attesa del trasferimento in altre strutture.

Considerato dunque che lo schema in esame riordina la disciplina di tre tipologie di centri di prima accoglienza: i Centri di identificazione ed espulsione (articolo 6); i Centri governativi di prima accoglienza (articolo 8); le strutture temporanee appositamente istituite per fronteggiare particolari situazioni di emergenza (articolo 10), allo scopo di assicurare un livello uniforme di accoglienza in tutte le

strutture appartenenti a queste tre tipologie, l'articolo 11 dispone che la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei centri sia regolata secondo uno schema di capitolato di gara d'appalto adottato a livello centrale dal Ministro dell'interno con un suo decreto.

La disposizione riproduce quanto già previsto dal d.P.R. n. 21 del 2015, che indica (articolo 11, comma 2) una serie di elementi imprescindibili che debbono essere oggetto di questo schema di capitolato.

L'articolo 12 prevede che i migranti ospitati in strutture di prima accoglienza o in strutture temporanee allestite in situazioni di emergenza non possano allontanarsene pena la decadenza dalle condizioni di accoglienza disciplinate dalla normativa.

L'articolo 13 delinea il sistema di accoglienza sul territorio dei migranti che abbiano presentato domanda di protezione internazionale e che non si trovino in condizioni di irregolarità.

Il sistema di accoglienza sul territorio, che viene indicata con l'acronimo SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati), si basa sulla rete di enti locali.

Gli enti locali aderiscono al sistema SPRAR su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo SPRAR è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell'Interno e affidato con convenzione all'ANCI.

Gli articoli 13 e 14 dello schema corrispondono a – e sostituiscono – gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005. Rispetto alle disposizioni ora vigenti, lo schema in esame pare voler dare maggiore rilievo all'accoglienza nell'ambito del sistema della rete Sprar.

L'articolo 14 (corrispondente all'articolo 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005) disciplina nel dettaglio le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale dello straniero che si trovi in Italia ed abbia presentato la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale (o intenda farlo).

L'articolo 15 dispone che il sistema di accoglienza territoriale e le relative misure volte a favorire l'integrazione di beneficiari di protezione internazionale, si sviluppino secondo linee di indirizzo e di programmazione individuate da un apposito Tavolo di coordinamento nazionale.

Si prevede che nella programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, il Tavolo di coordinamento includa i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare all'accoglienza. I criteri sono elaborati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie sociali e Stato-Regioni.

L'articolo 16 individua i richiedenti asilo che rientrano nelle categorie vulnerabili che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza (in attuazione delle previsioni degli articoli 21, 22 e 25 della direttiva « accoglienza » 2013/33/UE, e in parte dell'articolo 24 della direttiva « procedure » 2013/32/UE).

La disposizione individua, al comma 1, le seguenti categorie di persone vulnerabili: minori, minori non accompagnati; disabili; anziani; donne in stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime di tratta di esseri umani; persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali; persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; vittime di mutilazioni genitali.

Tale individuazione è aderente alla definizione prevista dall'articolo 21 della direttiva « accoglienza », con l'avvertenza che, mentre nella direttiva sono citate le vittime di mutilazioni genitali femminili come esempio di persone che hanno subito torture o altre violenze, nello schema di recepimento sono esplicitate quale categoria distinta.

Rispetto alla normativa vigente, che già prevede all'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005 l'attivazione di misure specifiche nei confronti delle persone portatrici di esigenze particolari, si segnala che lo schema di decreto prevede, in sintonia con le novità della direttiva 2013/

33/UE, nuove categorie come le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le vittime di mutilazioni genitali. Inoltre, accanto ai minori sono specificati anche i minori non accompagnati.

L'articolo 17 detta alcuni principi fondamentali relativi all'accoglienza dei minori – in attuazione delle previsioni dell'articolo 23 della direttiva 2013/33/UE, che con tali disposizioni e con quelle contenute nel successivo articolo 24 intende rafforzare le tutele nei confronti dei minori nell'ambito delle politiche di asilo.

L'articolo 18 detta disposizioni sulle misure di accoglienza specificamente destinate ai minori non accompagnati, recependo le previsioni dell'articolo 24 della direttiva 2013/33/UE, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento secondo le indicazioni da ultimo emerse nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014 sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari. A tale fine sono introdotte alcune significative novità rispetto al quadro normativo vigente. Ricordo preliminarmente che – sulla materia – è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione una proposta di legge (C. 1658 Zampa) che introduce nuove e specifiche misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Secondo dati riferiti al marzo-aprile 2015, i minori non accompagnati in accoglienza sono: 8.207 nelle strutture censite dal ministero del lavoro (oltre a 4.640 irreperibili); 363 nelle strutture finanziate a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione; 839 nelle strutture Sprar. Ad essi si aggiungono 1.794 minori non accompagnati sbarcati dal 1o gennaio al 5 maggio 2015.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata dei minori non accompagnati, ove i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale ac-

certamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. In ogni caso, i minori restano in tali strutture non oltre sessanta giorni. Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, il comma 2 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito dello SPRAR.

Il comma 3 prevede – riproducendo per tutti i minori non accompagnati quanto stabilito dall'articolo 26, comma 6, decreto legislativo n. 25 del 1998, ultimo periodo – che nel caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 15.

Il comma 4 conferma che i minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 6 e i centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 8 dello schema (in prima battuta, gli attuali CARA).

Da ultimo, in attuazione dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva «accoglienza», il comma 7 stabilisce l'avvio tempestivo delle iniziative per individuare i familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

L'articolo 19 introduce alcune disposizioni tese a rafforzare le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione di tutte le strutture di accoglienza previste dallo schema. Con la disposizione si intende recepire l'articolo 28 della direttiva «accoglienza», che richiede agli Stati membri di prevedere opportuni meccanismi con cui assicurare misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza e di comunicare le relative informazioni alla Commissione.

L'articolo 20 disciplina le condizioni di assistenza sanitaria, (assorbendo il contenuto dell'articolo 10, comma 1 del decreto

legislativo n. 140 del 2005), in recepimento anche delle previsioni dell'articolo 19 della direttiva 2013/33/UE.

L'articolo 21 disciplina le possibilità di lavoro e formazione professionale dei richiedenti asilo, in attuazione delle prescrizioni degli articoli 15 e 16 della direttiva « accoglienza ».

Uno degli obiettivi della revisione delle norme europee sull'accoglienza dei richiedenti asilo è rappresentato dall'agevolazione all'accesso al mercato del lavoro, attraverso la riduzione delle restrizioni temporali a tale accesso. L'articolo 15 della direttiva richiede agli Stati membri di garantire l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, decidendo a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

Con una disposizione più favorevole, il comma 1 dispone a tale riguardo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, qualora il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2005, la facoltà per i richiedenti di lavorare è anticipata. Resta fermo quanto oggi previsto, a proposito della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (comma 2).

L'articolo 23 dispone l'abrogazione del d.lgs. n. 140 del 2005, fatta eccezione per la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 13. Il contenuto delle disposizioni abrogate risulta sostituito dalla disciplina prevista dallo schema di decreto.

L'articolo 24 apre il Capo II (artt. 24-26), che modifica la disciplina in materia di procedure per l'esame della do-

manda di protezione internazionale, attualmente contenuta nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché quella sul ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per l'asilo, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150.

Le modifiche introdotte sono finalizzate a dare attuazione alla direttiva 2013/32/UE, il cui obiettivo è quello di stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (articolo 1). Nella relazione illustrativa si evidenzia che le disposizioni del Capo II sono altresì finalizzate a perfezionare il sistema per consentire una più rapida definizione delle domande: da un lato, si intende rafforzare i livelli di garanzia e l'effettività dell'accesso alle procedure di esame della domanda, dall'altro lato, vi è la finalità di « arginare la possibilità di ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale ».

L'articolo 25 reca una disposizione di aggiornamento del riferimento normativo, contenuto nel decreto legislativo n. 25 del 2008, al regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003, di cui è stata disposta la « rifusione » nel più recente regolamento (UE) 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

L'articolo 26 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che disciplina il rito da applicare alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ovvero ai ricorsi avverso le decisioni di diniego della protezione internazionale in base all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il Capo III reca le disposizioni finali. L'articolo 27 è finalizzato a « trasferire » alle corrispondenti previsioni del nuovo provvedimento la copertura finanziaria delle norme di cui lo schema di decreto

esame dispone l'abrogazione, in quanto sostanzialmente confluiti nel nuovo atto. L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria dell'intero provvedimento. L'articolo 29 prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame – sentita la Conferenza unificata – sia disposto l'adeguamento del regolamento di attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, alle nuove norme in materia di accoglienza dei richiedenti e di procedure per l'esame della domanda definite con il provvedimento in esame.

Invita in conclusione i colleghi a dedicare particolare attenzione al provvedimento in oggetto, di notevole rilievo.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Atto n. 171.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e dall'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (*Legge di delegazione*

europea 2013 – secondo semestre). Il termine per il recepimento è fissato al 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

Prima di passare all'illustrazione dello schema in commento, ricorda brevemente che la direttiva 2013/34/UE cui si intende dare attuazione è volta a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le disposizioni riportate nella direttiva 2013/34/UE riguardano in primo luogo le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 2, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli «enti di interesse pubblico», che comprendono, oltre alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.

L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tale proposito, l'articolo 3 detta i parametri quantitativi per distinguere, nel

caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

Passando al contenuto dello schema di decreto, ricorda in primo luogo che esso, in estrema sintesi:

introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali;

integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;

apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare, è modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 sulla redazione del bilancio conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore; viene di conseguenza novellato l'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi, disciplina che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

Contestualmente allo schema in commento, è all'esame delle Camere per il parere lo schema n. 172, mediante il quale sono rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, ai quali si applica una specifica attività di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo dell'articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento.

Più in dettaglio, lo schema si compone di 3 Capi e 12 articoli: il Capo I reca disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti, il Capo II in materia di bilancio di esercizio e consolidato, mentre il Capo III contiene le norme di coordinamento per altri provvedimenti legislativi.

Gli articoli da 1 a 5 recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti) che introducono, in capo alle imprese che operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione.

In sintesi, tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute.

L'articolo 6 apporta numerose modifiche al codice civile.

Il comma 1 modifica l'articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l'articolo 10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Il comma 2 modifica in più punti l'articolo 2423 del codice civile, relativo

alla redazione del bilancio. Si prevede l'obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Lo stesso articolo 2423 è modificato mediante l'introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva.

Con il comma 3 si modifica l'articolo 2423-*bis* del codice civile che detta i principi di redazione del bilancio.

Il comma 4 modifica le disposizioni dell'articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità (che vengono ricomprese nei cd. costi di sviluppo) e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1).

Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull'articolo 2424-*bis* c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.

Il comma 6 modifica in più punti l'articolo 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale scrittura contabile gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati.

Il comma 7 introduce nel codice civile l'articolo 2425-*ter* che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

Il comma 8 modifica più disposizioni dell'articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Il comma 9 dell'articolo in esame interviene sul contenuto della nota integrativa, disciplinata all'articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni

sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.

Il comma 10 dell'articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari, contenuta nell'articolo 2427-*bis* del codice civile.

Il comma 11 dell'articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall'articolo 2428 del codice civile.

Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata, di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile.

Il comma 13 dell'articolo 6 inserisce l'articolo 2435-*ter* nel codice civile, dedicato al bilancio delle microimprese.

Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell'articolo 2478-*bis* in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci.

L'articolo 7 apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel decreto legislativo n. 127 del 1991.

Il comma 1 modifica in primo luogo l'articolo 27 del d.lgs. n. 127, concernente i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento. Tali nuovi limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva. Viene inoltre introdotto il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva.

Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.

Il comma 2 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 127/1991. In particolare, si precisa che in casi eccezionali l'esclusione avviene quando

non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni.

Il comma 3 interviene sulla disciplina della redazione del bilancio consolidato contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 127/1991.

Il comma 4 modifica l'articolo 31 relativo ai principi di consolidamento.

Il comma 5 interviene sull'articolo 32 relativo alla struttura e al contenuto dei prospetti che compongono il bilancio, introducendo i riferimenti al rendiconto finanziario consolidato.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del consolidamento delle partecipazioni contenuta nell'articolo 33.

Il comma 7 modifica l'articolo 34 riguardante l'uniformità dei criteri di valutazione nel consolidato.

Il comma 8 reca una modifica formale all'articolo 36.

Il comma 9 modifica l'articolo 38 riguardante il contenuto della nota integrativa consolidata, aggiornandolo agli articoli 16, 17, 18 e 28 della direttiva.

Il comma 10 interviene sulla relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 127 del 1991.

Il comma 11 interviene sulla disciplina della pubblicazione del bilancio consolidato eliminando il comma 2 dell'articolo 42 in conseguenza dell'abolizione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ad opera dell'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.

Il comma 12 modifica l'articolo 44 del D.Lgs. 127 del 1991 al fine di chiarire che dall'ambito di applicazione sono esclusi i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, cui si applicano le norme previste dallo schema n. 172.

L'articolo 8 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, che reca la disciplina di redazione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione, al fine di adeguarle alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile nonché nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sopra illustrato.

Con l'articolo 9 sono apportate modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che riguarda l'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS) per tener conto di quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010 (successivamente modificato nel tempo) e dai relativi provvedimenti attuativi.

L'articolo 10 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina della revisione contabile, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, viene ampliata sia la nozione, sia il contenuto del giudizio di coerenza espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010), secondo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2013/34/UE che ha modificato significativamente le norme europee sul contenuto della relazione di revisione.

In particolare, per effetto delle modifiche in esame, nella relazione del revisore si esprime, accanto al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio, anche una valutazione sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

L'articolo 12 contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il comma 1 dispone che le nuove disposizioni entrino in vigore a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

In ordine all'applicabilità di alcuni criteri di valutazione del bilancio introdotti dallo schema in esame all'articolo 2426, primo comma, del codice civile, il comma 2 sancisce che essi possono non trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Si tratta, in particolare, delle voci cui si applica il criterio del cd. costo ammortizzato, per effetto delle modifiche dello schema in esame.

Ai sensi del comma 3 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è tenuto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello schema in esame e, quindi, delle novelle da esse apportate al codice civile e al decreto legislativo n. 127 del 1991. Tale attività è svolta dall'OIC nell'ambito di quelle a cui è istituzionalmente preposto, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in

esame, che reca attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e dall'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (*Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*). Il termine per il recepimento è fissato al 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

Prima di passare all'illustrazione dello schema in commento, ricorda brevemente che la direttiva 2013/34/UE cui si intende dare attuazione è volta a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i soci terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;

b) migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci;

c) tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;

d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

Le disposizioni riportate nella direttiva 2013/34/UE, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, riguardano in primo luogo le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società

in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 2, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli «enti di interesse pubblico», che comprendono, oltre alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.

L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tal proposito, l'articolo 3 della direttiva detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

Passando al contenuto dello schema di decreto, si ricorda in primo luogo che esso si applica a due distinte categorie di intermediari finanziari: confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS, *International Financial Reporting Standards* (cosiddetti intermediari non IFRS), cui si applica il Capo II, recante la disciplina del

bilancio d'impresa e del bilancio consolidato; intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i principi IFRS (cosiddetti intermediari IFRS), cui si applica il Capo III, recante esclusivamente norme in materia di bilancio consolidato, in quanto essi sono già obbligati a seguire i principi internazionali.

Il provvedimento in esame riprende numerose disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di cui propone contestualmente l'abrogazione: esso aveva recepito la direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e la direttiva 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Contestualmente allo schema in commento, è all'esame delle Camere per il parere lo schema di decreto legislativo n. 171 (i cui contenuti ha appena illustrato) cui è affidata, invece, l'attuazione della medesima direttiva 2013/34/UE, con riferimento alle società di capitali e ad altri soggetti.

Più in dettaglio, lo schema si compone di 5 Capi e 49 articoli: oltre ai citati Capi II e III, il Capo I reca le disposizioni generali, il Capo IV riguarda la disciplina dei documenti contabili delle succursali di banche e società finanziarie di altri Paesi, il Capo V disciplina i poteri delle autorità competenti e le sanzioni, mentre il Capo VI contiene le disposizioni finali.

Di seguito un succinto richiamo del contenuto degli articoli dello schema di decreto, per un'analisi del quale rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1 reca le definizioni distinguendo, ai fini del presente provvedimento, gli intermediari che adottano i principi contabili internazionali IFRS (*International Financial Reporting Standards*) e gli intermediari non IFRS.

Ai fini del Capo II, dedicato agli intermediari non IFRS, sono inoltre definite dall'articolo 1 dello schema di decreto

legislativo le seguenti nozioni: « controllo » (la società è da considerarsi controllata da altra società quando questa possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società); « impresa collegata », consistente in un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole; « partecipazioni », consistenti in diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, in presenza di una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante.

In relazione ad altre nozioni (strumento finanziario e strumento finanziario derivato; fair value; parte correlata), il comma 2 rinvia ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

L'articolo 2, in materia di redazione dei bilanci, si colloca all'interno del Capo II ed è quindi da riferirsi, insieme agli altri articoli che costituiscono il medesimo Capo, agli intermediari non IFRS disciplinati dal presente schema di decreto: gli operatori del microcredito e i confidi minori. Esso prevede che gli amministratori degli intermediari non IFRS – o altro organo individuato da norma di legge o dagli statuti – redigano il bilancio dell'impresa e, ove ricorrano determinati presupposti previsti dall'articolo 22 del presente provvedimento, il bilancio consolidato. Le disposizioni del presente articolo sono dettate in analogia a quanto previsto dall'articolo 2423 del codice civile dedicato alla redazione dei bilanci e riprendono quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, oggetto di abrogazione.

L'articolo 3 stabilisce la redazione di un rendiconto separato relativo a ciascun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, come previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Esso riprende quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 87 del 1992. Il rendiconto separato deve rispettare le disposizioni

previste dal presente provvedimento e dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 43.

L'articolo 4, comma 1, nell'ambito della sezione II dedicata al bilancio dell'impresa, stabilisce che gli intermediari non IFRS sono tenuti a rispettare le disposizioni del decreto legislativo e delle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico degli intermediari non IFRS, secondo quanto disposto dall'articolo 5, sono redatti secondo quanto stabilito dal presente decreto e dalle successive disposizioni tecniche. Il sistema contabile degli schemi deve consentire il raccordo con il conto del bilancio.

L'articolo 6 dispone in ordine alle modalità di contabilizzazione dell'attivo.

L'articolo 7, interviene in materia di rettifiche di valori e fondi per rischi e oneri.

L'articolo 8 reca la disciplina generale sulle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Le immobilizzazioni materiali sono costituite da terreni, fabbricati, impianti tecnici, attrezzature di qualsiasi tipo, nonché dagli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni. Costituiscono immobilizzazioni immateriali (quindi caratterizzate dall'intangibilità) inserite nei conti dell'attivo: a) i costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati; d) tutti gli altri costi pluriennali. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

L'articolo 9 consta del solo comma 1 e autorizza l'eventuale costituzione di un fondo per la copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie.

I ratei e i risconti, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, sono indicati in apposite voci di attivo e passivo nello stato patrimoniale. Alle norme tecniche emanate dalla Banca d'Italia è attribuita la definizione dei casi per i quali è ammessa la rettifica.

L'articolo 11, comma 1, prevede che interessi, proventi, oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti siano contabilizzati secondo il principio di competenza. Tali proventi e oneri assimilati sono definiti dal comma 2.

L'articolo 12 reca le norme per la contabilizzazione dei profitti e delle perdite da operazioni in bilancio e fuori bilancio: si tratta dell'attività di negoziazione su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (comma 1, lettera a)), valute (lettera b)), metalli preziosi e altri strumenti finanziari (lettera c)).

L'articolo 13 reca la disciplina generale delle valutazioni. I due commi riprendono, sostanzialmente, quanto previsto dall'articolo 2423-*bis* del codice civile e sono dettati in continuità con quanto prevede l'articolo 15 del decreto legislativo n. 87 del 1992.

L'articolo 14 reca disposizioni per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali (i successivi articoli 15 e 16 trattano la medesima materia in riferimento, rispettivamente, alle immobilizzazioni materiali e finanziarie; i tre articoli corrispondono agli articoli 16-18 del decreto legislativo n. 87 del 1992).

In analogia a quanto previsto dall'articolo 14 in relazione alle immobilizzazioni immateriali, il comma 1 dell'articolo 15 impone l'ammortamento del costo in maniera « sistematica » anche nel caso delle immobilizzazioni materiali e si applica la stessa disposizione dell'articolo 14 in caso di minor valore risultante.

Ai sensi del successivo articolo 16 le immobilizzazioni finanziarie si valutano al costo d'acquisto.

L'articolo 17 dispone in ordine alla valutazione delle partecipazioni rilevanti, costituite dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate.

L'articolo 18 disciplina la valutazione delle attività diverse dalle immobilizzazioni.

L'articolo 19, comma 1 stabilisce che le attività e le passività in valuta, diverse da quelle relative a operazioni fuori bilancio, sono valutate al tasso di cambio « a pronti » (quindi per scambi di valuta « *on the spot* », ovvero nell'immediato che normalmente diventano effettivi dopo due giorni) corrente alla fine dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 20, che reca i criteri generali sulla nota integrativa, gli intermediari non IFRS possono arricchire la nota integrativa con informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti necessari fissati dall'articolo 21, da altre disposizioni dello schema di decreto nonché dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 43.

L'articolo 22 disciplina gli obblighi di redazione del bilancio consolidato per gli intermediari non IFRS.

L'articolo 23 pone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, al comma 1, quando intermediari non IFRS non siano controllati da altri soggetti tenuti alla redazione dello stesso ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi. Ulteriori ipotesi sono dettate dal comma 2 che prevede la redazione del bilancio consolidato nei casi in cui un intermediario sia diretto in maniera unitaria da un soggetto controllante.

L'articolo 24 elenca le condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato da parte di un intermediario non IFRS controllante costituito in Italia che sia a sua volta controllato da una banca soggetta al diritto di un altro stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 25 stabilisce che sono incluse nel consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le controllate, ovunque costituite.

Il successivo articolo 26 prevede i casi di esclusione dal consolidamento delle imprese controllate.

L'articolo 27 prevede che per la redazione del bilancio consolidato degli inter-

mediari non IFRS si applichino le norme specifiche dettate dai successivi articoli 28-34, le disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia, nonché le disposizioni relative alla redazione dei bilanci degli intermediari non IFRS dettate dagli articoli 4-12 del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 28 il bilancio consolidato deve riprendere integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, le operazioni fuori bilancio, proventi e oneri delle imprese incluse nel consolidamento, salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, in materia, rispettivamente, di partecipazione e di rapporti reciproci tra imprese.

L'articolo 29 disciplina il procedimento di calcolo e di attribuzione delle differenze risultanti dalla compensazione tra il valore della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa controllata.

Il comma 1 dell'articolo 30 stabilisce l'esposizione della voce denominata « patrimonio di pertinenza di terzi » nello stato patrimoniale consolidato cui iscrivere l'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Nella voce « utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi » nel conto economico consolidato è iscritto l'ammontare del risultato economico (comma 2).

L'articolo 31, comma 1, stabilisce che rapporti reciproci interni al gruppo devono essere eliminati dal bilancio consolidato.

L'articolo 32 include nel consolidamento le imprese controllate congiuntamente con altre imprese, che si aggiungono quindi alle controllate dal singolo intermediario e alle imprese in direzione unitaria.

L'articolo 33, prevede l'applicabilità del metodo del « patrimonio netto », previsto dall'articolo 17 per la valutazione delle partecipazioni rilevanti, ai fini della valutazione del valore alle partecipazioni in imprese collegate.

Il comma 1 dell'articolo 34 stabilisce la coincidenza, in via generale, tra la data di riferimento del bilancio d'esercizio e quella del bilancio consolidato. Secondo quanto stabilito dal comma 2, quando il

bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento differisce da quella del bilancio consolidato, il consolidamento di tale impresa è effettuato con riferimento ad un bilancio intermedio riferito alla stessa data del bilancio consolidato.

Sempre al fine di favorire la comparabilità dei documenti contabili, l'articolo 35, comma 1, prevede che i criteri di valutazione utilizzati per il bilancio consolidato siano gli stessi di quelli utilizzati per il bilancio di esercizio.

Riguardo ai contenuti della nota integrativa del bilancio consolidato, l'articolo 36 rimanda alla disciplina sui contenuti del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 20 e 21.

L'articolo 37 dispone in ordine ai contenuti minimi della relazione di gestione redatta dagli amministratori a corredo del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato.

L'articolo 38 apre il Capo III del decreto dedicato alla disciplina degli intermediari IFRS, distinto in due sezioni riguardanti, rispettivamente, il bilancio consolidato (Sezioni I) e le relazioni di gestione (Sezione II) a corredo del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato.

L'articolo 39, comma 1, pone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato quando intermediari IFRS non siano controllati da altri intermediari IFRS ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi.

L'articolo 40 pone, per gli intermediari IFRS, le medesime condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato poste dall'articolo 24 per gli intermediari non IFRS.

L'articolo 41 presenta, per gli intermediari IFRS, disciplina analoga a quanto previsto dall'articolo 37 per gli intermediari non IFRS sul contenuto delle relazioni sulla gestione. Anche nel presente articolo si prevede, tra l'altro, che si applichino gli atti della Banca d'Italia emanati in virtù dell'articolo 43, oltre alle disposizioni qui dettate.

L'articolo 42, comma 1, prevede che le succursali di banche o società finanziarie costituite in altri Stati membri debbano

pubblicare il bilancio di esercizio e, ove previsto, quello consolidato, corredati dalle relazioni di gestione e di controllo, della propria casa madre.

L'articolo 43, comma 1, dispone in ordine al potere della Banca d'Italia di emanare specifiche disposizioni concernenti le forme tecniche dei bilanci e le situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché modalità e termini di pubblicazione delle medesime situazioni dei conti.

L'articolo 44 reca le sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 45 prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo nonché le ulteriori disposizioni emanate dalla Banca d'Italia come previsto dall'articolo 43, trovano applicazione anche alle situazioni di conti infrannuali e ai bilanci consolidati previsti da specifiche disposizioni di legge.

L'articolo 46 prevede la generale applicabilità delle disposizioni del codice civile

in relazione a quanto non diversamente disposto dal presente decreto e alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, anche in deroga all'articolo 44 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 sui conti annuali e consolidati.

L'articolo 47 fissa l'esercizio di prima applicazione per gli intermediari non IFRS al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

L'articolo 48, comma 1 abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 49 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	159
Disposizione di corpo e tessuti post mortem. S. 1534, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	160
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. S. 1458, approvato dalla Camera (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente e dei componenti la Commissione paritetica della Regione siciliana, Antonio La Spina, Ida Angela Nicotra e Giuseppe Verde (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	158

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2015.— Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 3134, recante conversione in legge del decreto-legge n. 65 del 2015, « Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR ».

Il decreto-legge all'esame si compone di otto articoli e reca disposizioni urgenti in

materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015.

Come è noto, l'intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici individuate, nell'ambito della cosiddetta manovra « Salva Italia », dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di « dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale ».

Si enunciano così, nell'articolo 1, comma 1, alinea, i principi ispiratori del decreto, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 24, comma 25, nella parte in cui prevede che « In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento », con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della

sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adequazione della retribuzione) della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nello stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del Considerato in diritto) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del Considerato in diritto).

Inoltre la sentenza, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formata su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, essa indica alcuni principi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia finire per annullarla. Infatti: « *Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve "dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona"* (sentenza n. 316 del 2010). [...] *Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...]. Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le*

sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (punto 8 del Considerato in diritto).

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame «detta una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei principi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico» nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea.

Venendo alle successive disposizioni del decreto, l'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito (si sostituisce il privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico bancario, che impone una serie di obblighi, con il privilegio generale di cui

all'articolo 2751-bis, n. 1) del codice civile) ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale.

L'articolo 8 dispone infine l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale.

Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, precisa che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono principalmente riconducibili alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel cui ambito, come più volte ribadito la Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 50 del 2005), è ricompresa «la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento».

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizione di corpo e tessuti post mortem.

S. 1534, approvato dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 12^a Commissione del Senato sul disegno di legge S. 1534, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a

fini di studio e di ricerca scientifica», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Binetti; Grassi ed altri e Dorina Bianchi.

Il provvedimento disciplina la disposizione *post mortem* del corpo e dei tessuti umani a fini di studio e di ricerca scientifica.

Attualmente, in mancanza di una normativa specifica, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il cui Capo VI (articoli 40-43) tratta del rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano a loro volta su una norma del 1933, vale a dire l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che siano riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti entro il sesto grado o a cura di confraternite o sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali, esclusi i suicidi, che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (cioè fino al sesto grado). Ai sensi del regolamento citato, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche può avvenire in ogni caso solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria (articoli 8-10). I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti i cui corpi sono messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca negli istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati o presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti ana-

tomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

L'ordinamento non prevede attualmente norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla disposizione del proprio corpo *post mortem* a fini di ricerca scientifica e di studio. Il profilo della manifestazione di volontà è infatti disciplinato soltanto limitatamente alla donazione *post mortem* di organi e tessuti a fini di trapianto: a ciò provvede, in particolare, la legge 1° aprile 1999, n. 91.

Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto la disposizione a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. L'articolo in oggetto stabilisce inoltre che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* deve informarsi ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, e che tale utilizzo deve avvenire con modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. Il comma 4 – in tale contesto – detta una nuova disposizione, di carattere più operativo, sancendo che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca.

L'articolo 2 incarica il Ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza dei contenuti delle disposizioni all'esame. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla disposizione del

proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione (revocabile) redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con riferimento alla vigente normativa in tema di donazione degli organi (legge n. 91 del 1999). Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (1° aprile 1999, n. 91). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, che deve a sua volta comunicarla all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.

L'articolo 4 prevede che la conservazione e l'utilizzazione delle salme per le finalità di cui al disegno di legge in esame avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità individuate dal ministro della salute, di concerto con il ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, quali centri di riferimento per queste attività.

L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico — entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 — delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

L'articolo 6 chiarisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem*

non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento anzidetti.

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute, con il concerto di altri ministri e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria delle già menzionate spese per il trasporto della salma e per la tumulazione o la cremazione, di cui all'articolo 5; per queste spese vengono stanziati 2 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2014.

L'articolo 9, infine, abroga il citato articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ricorda infine che la Commissione per le questioni regionali si è già pronunciata sul provvedimento all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della XII Commissione della Camera in sede referente.

In tale circostanza, la Commissione aveva espresso parere favorevole con tre condizioni, una delle quali è stata interamente e la seconda parzialmente recepita dalla Commissione di merito.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. S. 1458, approvato dalla Camera.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Leana PIGNEDOLI, *relattrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato il parere, per i profili di propria competenza, sul testo del disegno di legge S. 1458, d'iniziativa del deputato Realacci, approvato dalla Camera.

Il provvedimento istituisce il « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente », che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

L'ISPRA è stato istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 ed è nato dall'accorpamento di vari enti operanti nel campo della protezione dell'ambiente, tra cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che era stata istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993. Lo stesso decreto-legge del 1993 aveva previsto che le regioni e le province autonome istituissero con proprie leggi agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, chiamate a collaborare con l'ANPA.

Il « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente » è chiamato ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i quali – secondo la definizione del testo – rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni (ossia gli *standard* qualitativi e quantitativi di attività) da garantire su tutto il territorio nazionale in materia di ambiente (articolo 2, comma 1, lettera *e*)), anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di

prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria (articolo 9, comma 1).

Come noto, l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento in esame specifica che l'attuazione dei LEPTA deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa qui proposta, anche delle leggi regionali e provinciali in materia.

Il Sistema nazionale è preposto a numerose attività, tra cui quelle di monitoraggio dello stato dell'ambiente; di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; di ricerca; di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi; di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche aventi funzioni amministrative in materia ambientale; di collaborazione nella predisposizione di programmi di educazione ambientale; di partecipazione ai sistemi nazionali e regionali di protezione civile.

La disciplina dell'ISPRA viene modificata in alcuni aspetti. Innanzitutto, l'Istituto – che oggi è qualificato come ente pubblico di ricerca – perde la connotazione primaria di ente di ricerca, per il resto conservando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia (tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, e ora anche di ricerca). È confermata la sua sottoposizione alla vigilanza del ministro dell'ambiente. Viene previsto che i componenti dei suoi organi (già individuati, in base all'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123) durino in carica per quattro anni e possano essere rinnovati per un solo mandato. Sono rivisti i requisiti per la nomina a direttore generale dell'ISPRA.

Nel nuovo ruolo previsto dal testo in esame, l'ISPRA esercita funzioni di indi-

rizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale. Tali funzioni sono svolte « con il contributo e la partecipazione sistematica di tutte le componenti del sistema » (articolo 6, comma 1, alinea) e sono « finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale ». Viene precisato che sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome e che il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema – e quindi anche delle agenzie regionali e provinciali – alle attività di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA avvengono nell'ambito del Consiglio del Sistema nazionale (previsto dall'articolo 13). Questo è un organo presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA stesso. Il Consiglio esprime il proprio « parere vincolante » su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema nazionale.

Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA svolge l'istruttoria ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale che il Sistema è tenuto a garantire. Ai sensi dell'articolo 9, i LEPTA – che fissano gli *standard* funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali (ossia delle agenzie regionali e provinciali) – sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sono aggiornati al massimo ogni cinque anni. Il Sistema nazionale è tenuto, nella pianificazione delle proprie attività, a prevedere prioritariamente il raggiungimento dei LEPTA.

Sempre nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA, tra l'altro, definisce le procedure ufficiali relative alle specifiche attività che svolge a supporto o in collaborazione con le agenzie nel territorio di competenza delle agenzie stesse; regola l'esecuzione di

controlli tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati ambientali; definisce metodologie per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei dati stessi; promuove e coordina la rete nazionale dei laboratori; sviluppa e gestisce il sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; si occupa della carta geologica nazionale e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (articolo 6).

Inoltre, l'ISPRA adotta – con il « concorso » delle agenzie regionali – norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia – oltre che di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione ambientale – anche di coordinamento del Sistema nazionale stesso (articolo 4, comma 4).

L'ISPRA predispone poi il Programma triennale delle attività del Sistema nazionale, con il quale sono individuate le principali linee di intervento per assicurare sull'intero territorio nazionale il raggiungimento dei LEPTA. Il Programma – che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie regionali e provinciali – è adottato previo « parere vincolante » del Consiglio del Sistema nazionale (articolo 10, comma 1) e previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2).

Ancora, l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), che si avvale di poli territoriali costituiti dai punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie regionali e provinciali. SINA, PFR e SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET. La rete SINANET è alimentata con dati trasmessi, tra l'altro, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici (articolo 11).

Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati (articolo 12).

È poi prevista l'adozione di un regolamento che stabilisca le modalità di indi-

viduazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito del controllo esercitato dal Sistema nazionale, nonché il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il regolamento è predisposto dall'ISPRA, con il contributo delle agenzie, ed è emanato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14).

Il provvedimento rivede anche la disciplina delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 7). In particolare, si prevede: *a)* che debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; *b)* che la disciplina della loro struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività sia dettata da leggi delle regioni e delle province autonome, nel rispetto però dei LEPTA (sui quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e tenendo conto del Programma triennale delle attività (sul quale è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni); *c)* che il loro direttore generale debba possedere i requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8); *d)* che devono svolgere le attività necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori; *e)* che possano svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste dai LEPTA e dal Piano triennale, e in particolare che possano svolgere – sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni – anche attività soggette a tariffa in favore di soggetti pubblici o privati (le tariffe sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Le agenzie – come detto – sono state istituite dal decreto-legge n. 496 del 1993, prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Questo aveva rinviato la loro disciplina alle leggi regionali e provinciali, limitandosi a stabilire alcuni principi: in particolare, che le agenzie dovessero avere autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

L'articolo 16 prevede che l'ISPRA e le agenzie svolgano le proprie funzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e per lo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle diverse tipologie di valutazione ambientale sono poi poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del ministro dell'ambiente. Con decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità per l'assegnazione alle agenzie regionali degli introiti in questione (articolo 15).

L'articolo 16 reca disposizioni in materia di assunzione del personale e di acquisizione di beni e servizi strumentali e prevede infine che la legge entri in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione e che le regioni e le province autonome debbano in questo termine recepire le disposizioni della stessa. Analogamente, l'articolo 7 prevede che le regioni e le province autonome dispongano di 180 giorni per apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto della nuova disciplina.

Ricorda infine che la Commissione per le questioni regionali si è già pronunciata sul provvedimento all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della VIII Commissione della Camera in sede referente.

In tale circostanza, la Commissione aveva espresso parere favorevole con due condizioni e due osservazioni. Le due condizioni sono state interamente recepite, mentre una delle osservazioni è stata parzialmente recepita dalla Commissione di merito.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 11.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente e dei componenti la Commissione paritetica della Regione siciliana, Antonio La Spina, Ida Angela Nicotra e Giuseppe Verde.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ida Angela NICOTRA, *componente della Commissione paritetica della Regione siciliana*, Antonio La SPINA, *presidente della Commissione paritetica della Regione siciliana*, e Giuseppe VERDE, *componente della Commissione paritetica della Regione siciliana*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la loro relazione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 65/2015 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3134, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *m*) e *o*), della Costituzione, nonché, per taluni profili, alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizione di corpo e tessuti post mortem (S. 1534, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1534, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato;

rilevato che:

il provvedimento innova la disciplina sull'utilizzo del corpo umano *post mortem* a fini di ricerca scientifica, prevedendo il necessario consenso della persona, la restituzione della salma o l'eventuale tumulazione o cremazione della stessa, individuando i centri autorizzati alla ricerca ed escludendo la possibilità di ricerca sui corpi per fine di lucro;

la previsione del necessario consenso e delle modalità di manifestazione di tale consenso, come pure la previsione dell'obbligo di restituzione, in condizioni dignitose, della salma utilizzata per la ricerca scientifica o della tumulazione o cremazione della stessa, nonché del divieto di ricerca sui corpi per fini di lucro, costituiscono profili che, in quanto attengono al rispetto della persona umana, rivestono indubbio rilievo nazionale e devono essere ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e innanzitutto alla materia « ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);

appaiono per contro riconducibili alle materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni « tutela della salute » e « ricerca scientifica e tecnolo-

gica » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso alla disposizione del proprio corpo *post mortem*, nonché quelle concernenti l'individuazione dei centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme;

considerato che:

il provvedimento in esame prevede nuovi adempimenti amministrativi a carico di regioni, comuni e aziende sanitarie locali o ospedaliere: per la precisione, l'articolo 2, comma 2, prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottino iniziative di informazione per sensibilizzare ai contenuti della nuova legge i medici e i cittadini; l'articolo 3, comma 1, prevede che le aziende sanitarie locali cui la persona consegna la dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo debbano a loro volta far pervenire tale dichiarazione ai centri di riferimento; l'articolo 4, comma 1, prevede che la conservazione e l'utilizzo delle salme per la ricerca avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere individuate dal ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni quali centri di riferimento; l'articolo 5 prevede che gli oneri per il trasporto e la tumulazione o cremazione delle salme siano a carico delle non meglio individuate « istituzioni in cui hanno sede » i centri che hanno preso in consegna le salme;

peraltro, gli oneri per il trasporto e la tumulazione o la cremazione delle

salme di cui al citato articolo 5 sono a carico delle predette istituzioni solo entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lettera c), demanda a un regolamento ministeriale di attuazione il compito di individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto di questo limite di spesa, senza peraltro specificare in che modo si debba procedere in caso di superamento di questo limite,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) qualora le nuove funzioni attribuite alle regioni, alle aziende sanitarie o ospedaliere e ai comuni siano onerose,

appare necessario prevedere l'attribuzione di risorse adeguate per il loro svolgimento;

2) la Commissione di merito individui con maggiore precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni;

e con la seguente osservazione:

a) considerato che la « ricerca scientifica e tecnologica » è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, si valuti l'opportunità di rimettere alle regioni l'individuazione dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, eventualmente stabilendo principi o criteri per tale adempimento, ivi compreso il potere sostitutivo in caso di inerzia, sostituendo l'attuale previsione che assegna tale individuazione ad un regolamento interministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.

ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (S. 1458, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1458, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, recante « Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale »;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente », che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge n. 496 del 1993;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione

amministrativa degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei dati, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera r) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (articolo 6, comma 1, lettera a)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (articolo 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (articolo 4, comma 4);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 9, comma 3); il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo « parere vincolante » del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA « con il concorso delle agenzie » (articolo 4, comma 4); il regolamento che

stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14, comma 3); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 6);

è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (articolo 2, comma 1, lettera a));

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere « persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile » (articolo 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati, (articolo 7, comma 5); che il loro direttore generale

debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8, comma 1);

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (articolo 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 7, comma 7);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il « concorso delle agenzie » ivi previsto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera (*Svolgimento e conclusione*) 164

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.30.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone*, Giuseppe Verzera.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Verzera per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi (*Svolgimento e conclusione*) ... 165

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 giugno 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Enrico ROSSI, *Presidente della Regione Toscana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), i senatori Riccardo CONTI (FI-PdL), a più riprese, Riccardo MAZZONI (FI-PdL), il deputato David ERMINI (PD), il senatore Marco FILIPPI (PD), le deputate Maria Chiara GADDA (PD) e Micaela CAMPANA (PD) e il senatore Luis Alberto ORELLANA (MISTO).

Interviene Enrico ROSSI, *Presidente della Regione Toscana*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il Presidente Rossi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento 2015 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Atto n. 169), di rappresentanti di Assomineraria, Greenpeace, WWF e Legambiente	6
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Emendamenti C. 3104-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	7
---	---

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	12
--	----

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Emendamenti C. 784-A Bossa ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
--	---

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche. C. 2595 Dambruoso e C. 2536 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2536 Molteni</i>)	14

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) .	15
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni di coordinamento di organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo » (Atto n. 175)	20
---	----

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione dell'Assemblea nazionale della Costa d'Avorio	20
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ». Atto n. 175 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	25

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	28
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>) .	26

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2015-2017 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Esame degli emendamenti e rinvio</i>)	30
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Esame degli emendamenti e rinvio</i>) .	42

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Atto n. 175 (Rilievi alla III Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	44
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento 2015, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Doc. LVII-bis, n. 3 (<i>Esame e conclusione</i>)	45
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio (<i>Deliberazione</i>)	47
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	48

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
--	--

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	50
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Nuovo testo C. 925-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2014. (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	108
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	110

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
---	-----

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104-A Governo	114
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto</i>)	116

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	119
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	131
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	140

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	144
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	159
Disposizione di corpo e tessuti post mortem. S. 1534, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	160
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. S. 1458, approvato dalla Camera (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente e dei componenti la Commissione paritetica della Regione siciliana, Antonio La Spina, Ida Angela Nicotra e Giuseppe Verde (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,40

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0004730